



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
P.O. Economato e Stazione Unica Appaltante per i Servizi

DETERMINAZIONE

Proposta n. 620/2020

Determ. n. **549** del **15/05/2020**

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARA AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS. 50/2016, DI SERVIZI ASSICURATIVI IN 5 LOTTI, PER LA PROVINCIA DI PIACENZA: LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY CIG 8277260309, LOTTO 2 - RCA/ARD CIG: 82772792B7 LOTTO 3 TUTELA LEGALE CIG 8277294F14 - LOTTO 4 KASKO CIG 8277322632 - LOTTO 5 INFORTUNI CIG 8277338367: APPROVAZIONE PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 23, CC. 14 E 15 D.LGS. 50/2016, CAPITOLATI SPECIALI DI POLIZZA, BANDO, DISCIPLINARE E MODULISTICA DI PARTECIPAZIONE.

LA TITOLARE DI P.O.

Richiamati:

- la Deliberazione n. 37 del 19.12.2019 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il DUP 2020-2022, contenente il Programma Biennale degli Acquisti 2020 – 2021 per forniture e servizi, redatto ai sensi:
 - o dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016;
 - o del Decreto MIT 16 Gennaio 2018, n. 14, pubblicato sulla GURI n. 57 del 9/03/2018;
- il Provvedimento del Presidente n. 133 del 31/12/2019 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022/Piano delle Performance 2020", con il quale sono stati assegnati a ciascuna struttura gli obiettivi e le attività, nonchè affidate le relative necessarie

risorse finanziarie e umane;

Vista:

- la Determinazione n. 475 del 20/05/2019 (successivamente integrata con DD n. 39 del 15/01/2020), con la quale il Dirigente dell'Ufficio di Staff Bilancio, Patrimonio, Acquisti, dott. Francesco Cacciatore:
 - ha conferito alla sottoscritta la titolarità della P.O. con responsabilità di direzione "Economo e Stazione Unica Appaltante per i Servizi" della Provincia di Piacenza;
 - ha assegnato alla sottoscritta medesima le responsabilità procedurali, nonché le funzioni connesse ed i relativi compiti, tra le quali risultano, oltre ai compiti connessi alla Stazione Unica Appaltante a servizio dei Comuni, l'attività di provveditorato per l'acquisto di beni e servizi di interesse generale, nonché le procedure amministrative per l'espletamento delle gare per conto di altre strutture dell'Ente;

Visto altresì il D.Lgs. 50/2016, nel seguito anche Codice o Codice dei Contratti Pubblici, successivamente integrato e modificato;

Dato atto:

- che fra le attività di provveditorato per l'acquisto di beni e servizi di interesse generale dell'Ente rientrano anche i contratti assicurativi a tutela dell'Ente medesimo, in quanto permettono di trasferire il rischio oggetto dei rispettivi contratti, dalla Provincia di Piacenza alla Compagnia aggiudicataria di ciascuna polizza, con il fine, per alcune polizze di adempiere a disposizioni normative e per altre di evitare un'eccessiva esposizione del bilancio provinciale, soprattutto in caso di sinistri comportanti risarcimenti rilevanti;
- che nei prossimi mesi verranno a scadere alcuni dei predetti contratti assicurativi stipulati dalla Provincia di Piacenza per le polizze di seguito indicate:
 - Polizza Incendio;
 - Polizza Kasko;
 - Polizza Furto;
 - Polizza tutela Legale
 - Polizza RCA/ARD
 - Polizza Infortuni
- che nel sopracitato Programma Biennale 2020 – 2021, è stato inserito, fra gli altri, l'intervento riguardante i suddetti servizi assicurativi (CUI 00233540335201900011), individuando nel contempo quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la sottoscritta Titolare di P.O.;

Dato altresì atto:

- che le disposizioni normative costituenti la "Spending Review" operata dal legislatore mediante il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, D.L. 52/2012, convertito con modificazioni nella Legge 94/2012 e il D.L. 66/2014 convertito con modificazioni nella Legge 89/2014, confermate e ribadite dall'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, prevedono circa la modalità di affidamento di contratti per l'acquisizione di beni e servizi da parte delle PP.AA., il prioritario utilizzo, ove possibile, degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, anche mediante adesione a convenzioni stipulate dalle centrali di committenza, nazionale (Consip) o regionali (INTERCENT-ER per l'Emilia Romagna), o con il ricorso ai rispettivi mercati elettronici;

Accertato:

- che, sia sul portale nazionale per gli acquisti in rete della P.A. di Consip www.acquistinretepa.it, che su quello della centrale di committenza regionale Intercent-ER

www.intercenter.regione.emilia-romagna.it non risultano attivi strumenti elettronici di acquisto;

- che, peraltro, l'acquisizione dei servizi in oggetto non rientra nei casi in cui questo Ente è obbligato ad utilizzare le convenzioni, ed in particolare:
 - in applicazione dell'art. 9, comma 3 del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a CONSIP o Intercent-ER;
 - in applicazione dell'attuale art. 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'ISTAT ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da CONSIP o Intercent-ER;
 - in applicazione dell'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:
 1. energia elettrica;
 2. gas;
 3. carburanti rete e carburanti extra-rete;
 4. combustibili per riscaldamento;
 5. telefonia fissa e telefonia mobile;

Ritenuto, come suggerito dal broker dell'Ente nella varia corrispondenza intercorsa, di inglobare in un'unica polizza (All Risks Property) i rischi per Incendio, Furto e sezioni Elettronica;

Considerato che, pertanto, i rischi assicurativi da affidare risultano quelli sotto riportati, suddivisi in 5 lotti:

- Polizza All Risks Property;
- Polizza RCA/ARD;
- Polizza Tutela Legale;
- Polizza Kasko;
- Polizza Infortuni;

Atteso che nelle tabelle sottostanti viene data evidenza della decorrenza e degli importi delle polizze sopra indicate, dell'importo a base di gara, determinato tenendo conto delle coperture ritenute necessarie al fine di un'efficace tutela, della situazione sinistri degli ultimi cinque anni, e delle condizioni del mercato di riferimento indicate dal Broker provinciale:

Lotto	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del	Importo annuo (al netto di ogni imposta e onere)	Importo annuo (al lordo di ogni imposta e onere)
1) Polizza All Risks Property	30/09/20	31/12/25	49.079,75	60.000,00
2) Polizza Rca/Ard	31/01/21	31/01/26	18.459,13	23.000,00
3) Polizza Tutela Legale	30/09/20	31/12/25	15.670,10	19.000,00
4) Polizza Kasko	30/09/20	31/12/25	4.581,50	5.200,00
5) Polizza Infortuni	31/12/20	31/12/25	4.390,24	4.500,00

Lotto	Importo annuo (al netto)	Importo annuo (al lordo di)	Importo anno 2020*	Importo anno 2020*	Importo 2021-2026 (al netto di)	Importo 2021-2026 (al lordo di)	Importo totale 2020-2026	Importo totale 2020-2026
-------	--------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------

	di ogni imposta e onere)	ogni imposta e onere)	(al netto di ogni imposta e onere)	(al lordo di ogni imposta e onere)	ogni imposta e onere)	di ogni imposta e onere)	(al netto di ogni imposta e onere)	(al lordo di ogni imposta e onere)
1 Polizza All Risks Property	49.079,75	60.000,00	12.269,94	15.000,00	245.398,75	300.000,00	257.668,69	315.000,00
2 Polizza RCA/ARD	18.459,13	23.000,00	---	---	92.295,65	115.000,00	92.295,65	115.000,00
3 Polizza Tutela legale	15.670,10	19.000,00	3.917,53	4.750,00	78.350,50	95.000,00	82.268,03	99.750,00
4 Polizza KASKO	4.581,50	5.200,00	1.145,38	1.300,00	22.907,50	26.000,00	24.052,88	27.300,00
5 Polizza Infortuni	4.390,24	4.500,00	---	---	21.951,20	22.500,00	21.951,20	22.500,00
TOTALE	92.180,72	111.700,00	17.332,84	21.050,00	460.903,60	558.500,00	478.236,44	579.550,00

* importo rateo trimestrale periodo 30.09.2020 – 31.12.2020

Lotto	Importo annuo (al netto di ogni imposta e onere)	Importo annuo (al lordo di ogni imposta e onere)	Importo totale 2020-2026 (al netto di ogni imposta e onere)	Importo totale 2020-2026 (al lordo di ogni imposta e onere)	Importo eventuale proroga tecnica (al netto di ogni imposta e onere)	Importo eventuale proroga tecnica (al lordo di ogni imposta e onere)	Importo complessivo a base di gara comprensiv o di eventuale proroga (al netto di ogni imposta e onere)	Importo complessiv o a base di gara comprensi vo di eventuale proroga (al lordo di ogni imposta e onere)
1 Polizza All Risks Property	49.079,75	60.000,00	257.668,69	315.000,00	24.539,88	30.000,00	282.208,56	345.000,00
2 Polizza RCA/ARD	18.459,13	23.000,00	92.295,65	115.000,00	9.229,57	11.500,00	101.525,22	126.500,00
3 Polizza Tutela legale	15.670,10	19.000,00	82.268,03	99.750,00	7.835,05	9.500,00	90.103,08	109.250,00
4 Polizza KASKO	4.581,50	5.200,00	24.052,88	27.300,00	2.290,75	2.600,00	26.343,63	29.900,00
5 Polizza Infortuni	4.390,24	4.500,00	21.951,20	22.500,00	2.195,12	2.250,00	24.146,32	24.750,00
TOTALE	92.180,72	111.700,00	478.236,44	579.550,00	46.090,36	55.850,00	524.326,80	635.400,00

- che gli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi assicurativi in oggetto sono evidenziati nel quadro economico relativo al presente appalto, di seguito riportato:

**PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI
NECESSARI ALL'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI**

--	--	--

A	DESCRIZIONE	IMPORTI (in Euro)
A.1	LOTTO 1 - POLIZZA ALL RISKS PROPERTY (comprensivo di eventuale proroga tecnica di 6 mesi)	282.208,56
A.2	LOTTO 2 - POLIZZA RCA/ARD (comprensivo di eventuale proroga tecnica di 6 mesi)	101.525,22
A.3	LOTTO 3 - POLIZZA TUTELA LEGALE (comprensivo di eventuale proroga tecnica di 6 mesi)	90.103,08
A.4	LOTTO 4 – POLIZZA KASKO (comprensivo di eventuale proroga tecnica di 6 mesi)	26.343,63
A.5	LOTTO 5 – POLIZZA INFORTUNI (comprensivo di eventuale proroga tecnica di 6 mesi)	24.146,32
A.6	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	0
	Totale A	524.326,80
B	Ulteriori spese	
B.1	Imposte di legge	111.073,20
B.2	Contributo gara (ANAC)	375,00
B.3	Eventuali spese per commissione giudicatrice ex art. 77 Dlgs 50/2016	0,00
B.4.	Quota incentivi per funzioni tecniche, dovuta ai sensi dell'art. 113, (di cui € 2.097,31 da destinare all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione), nonché del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche", approvato con Provvedimento del Presidente in data 26/02/2019 n° 16	10.486,54
	Totale B	121.934,74
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	646.261,54

Atteso:

- che, pertanto, ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore del presente appalto è quindi pari ad **€ 524.326,80** al netto di ogni imposta e onere;
- che essendo, come sopra evidenziato, l'importo della presente procedura di gara sopra soglia comunitaria, la stessa rimane esclusa dalla possibilità di utilizzo dei predetti mercati elettronici (art. 36 comma 6 D.Lgs. 50/2016);
- che in relazione all'importo dell'appalto, occorre, quindi, procedere all'affidamento mediante **procedura aperta sopra soglia comunitaria** ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
- che ai sensi dell'art. 51 del medesimo decreto, al fine di ampliare la partecipazione al presente appalto ad un maggior numero di Compagnie assicuratrici, lo stesso viene suddiviso in 5 distinti lotti funzionali, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera qq), e così:

LOTTO	DESCRIZIONE POLIZZA	CPV	CIG
1	All Risks Property	66515000-3	8277260309
2	RCA/ARD	66516100-1	82772792B7
3	Tutela Legale	66513100-0	8277294F14
4	Kasko	66514110-0	8277322632
5	Infortuni	66512100-3	8277338367

Precisato:

- che tutti i 5 lotti del presente appalto, **verranno aggiudicati con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D. LGS. 50/2016, in particolare considerando, quali elementi di valutazione, i criteri indicati, per ciascun lotto, nell'apposita sezione del Disciplinare di gara (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che con il presente atto medesimo si approva);

Visti:

- l'art. 40 del Codice dei Contratti Pubblici, il quale prevede che, a partire dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronica;
- l'Accordo, stipulato in data 23 ottobre 2018 (n. rep. 292), fra l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, Intercent-ER, e la Provincia di Piacenza, disciplinante l'utilizzo da parte della Provincia medesima della piattaforma telematica SATER per la gestione con modalità telematiche di procedure di gara ad evidenza pubblica per l'acquisizione di beni, servizi e lavori;

Atteso:

- che, pertanto, la presente procedura di gara verrà svolta in modalità telematica, mediante utilizzo della succitata piattaforma SATER, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del suddetto Codice;
- che l'appalto avrà ad oggetto: "PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO, IN 5 LOTTI, DI SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROVINCIA DI PIACENZA: lotto 1: polizza All Risks Property – CIG 8277260309; lotto 2: polizza RCA/ARD – CIG 82772792B7; lotto 3: polizza Tutela Legale – CIG 8277294F14; lotto 4: polizza Kasko – CIG 8277322632; lotto 5: polizza Infortuni – CIG 8277338367;
- che i contratti si perfezioneranno nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, con firma digitale;
- che i contratti stessi saranno regolati:
 - ✓ dal D.Lgs. 50/2016;
 - ✓ dai documenti di gara, indicati più oltre, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che con lo stesso si approvano;
 - ✓ dalle Condizioni Generali di Contratto della Provincia di Piacenza, reperibili sul sito istituzionale dell'Ente www.provincia.pc.it, nella sezione Istituzione - Statuto e Regolamenti, per quanto non in contrasto con i documenti sopra elencati;

Visti:

- l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 che prescrive al comma 2 che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti.....omissisdecretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicando il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Considerato:

- che trattandosi di servizi di natura intellettuale:
 - non si deve procedere – ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 – alla redazione del D.U.V.R.I., e che, conseguentemente, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 0,00 (zero/00);
 - che in analogia a quanto disposto dall'art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti, nella presente procedura di gara non viene indicata la stima dei costi della manodopera;
 - che ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 50/2016 non viene applicata la cosiddetta "clausola sociale", prevista dal predetto articolo;

Precisato:

- che le clausole principali dell'appalto di cui trattasi sono:
 - ✓ i contratti avranno durata come sotto riportato, salvo la facoltà di proroga tecnica per tutti e 5 i lotti per un massimo di 6 mesi:

LOTTO	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del
1 Polizza All Risk Property	30/09/2020	31/12/2025
2 Polizza RCA/ARD	31/01/2021	31/01/2026
3 Polizza Tutela legale	30/09/2020	31/12/2025
4 Polizza KASKO	30/09/2020	31/12/2025
5 Polizza Infortuni	31/12/2020	31/12/2025

- ✓ i concorrenti potranno partecipare ad un singolo lotto, a più lotti, a tutti i lotti, purché in possesso dei prescritti requisiti;
- ✓ ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 questo Ente si riserva di chiedere l'esecuzione anticipata dei contratti, sotto riserva di legge, qualora sia necessario al fine di garantire continuità alle coperture assicurative oggetto del presente appalto;
- ✓ facoltà per l'Ente di sospendere, revocare, modificare, oppure riaprire i termini della gara con provvedimento motivato, senza che le Compagnie concorrenti possano vantare diritti o pretese di sorta, nonché di procedere all'aggiudicazione di ciascun lotto di gara anche nel caso in cui pervenga una sola offerta per tale lotto, purché valida ed idonea, previo accertamento della congruità ed economicità della stessa;
- ✓ facoltà di recedere dai contratti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012;
- ✓ facoltà di recedere dai contratti ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Precisato altresì:

- che è stata predisposta, a cura della scrivente P.O., la documentazione necessaria all'indizione della gara per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, costituita dai documenti sotto riportati, allegati al

presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, che vengono, con questo atto espressamente approvati:

- **il Progetto (Allegato 1)** redatto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016;
- **il Bando di gara (Allegato 2);**
- **il Disciplinare di gara (Allegato 3);**
- **i Capitolati Speciali di Polizza** - uno per ogni lotto di gara - **(Allegati 4A, 4B, 4C, 4D, 4E);**
- **il Modulo Domanda di Partecipazione e Dichiarazioni Integrative (Allegato 5);**
- **il Modulo Dichiarazioni Integrative** da rendere da parte delle consorziate esecutrici in caso di partecipazione di consorzio stabile **(Allegato 6);**
- **il Modulo dichiarazioni di avalimento (Allegato 7);**
- **il Modulo Offerta Tecnica** - uno per ogni lotto di gara - **(Allegati 8A, 8B, 8C, 8D e 8E);**
- **il Modulo Offerta Economica** - uno per ogni lotto di gara - **(Allegati 9A, 9B, 9C, 9D e 9E);**
- **il Patto d'Integrità** (approvato dalla Provincia di Piacenza con provvedimento n. 27 del 06/04/2018), da compilarsi e firmare da parte dei concorrenti **(Allegato 10);**
- **il Modulo F23 (Allegato 11);**
- che fanno parte della documentazione della presente gara anche il documento sotto riportato:
 - **Situazione sinistri (Allegato 12);**

Dato atto:

- che il presente affidamento, in considerazione dell'importo a base di gara e di ogni singolo lotto, ai sensi della Delibera dell'A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 2018, prevede il pagamento delle seguenti contribuzioni:
 - a carico della stazione appaltante: un contributo gara pari ad € 375,00;
 - a carico degli operatori economici concorrenti:

Lotto	n° CIG	Importo contributo di gara
1 - Polizza All Risks Property	8277260309	€ 20,00
2 - Polizza RCA/ARD	82772792B7	ESENTE
3 – Polizza Tutela Legale	8277294F14	ESENTE
4 – Polizza Kasko	8277322632	ESENTE

Lotto	n° CIG	Importo contributo di gara
5 – Polizza Infortuni	8277338367	ESENTE

Considerato:

- che, ai sensi e per gli effetti delle Linee Guida n. 5, di attuazione del Codice, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" (aggiornate con Delibera del Consiglio ANAC n. 4 del 10/01/2018), le stazioni appaltanti devono fornire – già nei documenti di gara – informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del Presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione;
- che, tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore della L. 14 giugno 2019, n. 55, è stato sospeso (fino al 31 dicembre 2020) il comma 3 dell'art. 77 del Codice, sicché – fino a tale termine – troverà ancora applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 12 del Codice, a mente della quale "... la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto";
- che per l'esecuzione delle attività della predetta commissione non è previsto alcun compenso;

Precisato che con atto DD n. 503 del 7/05/2020 il Dirigente dell'Ufficio di Staff Bilancio, Patrimonio ed Acquisti ha provveduto a costituire il gruppo di lavoro e determinare gli incentivi ex art. 113 D.LSG. N° 50/2016 e ss.ii.mm, nonché ex art. 6 del Regolamento provinciale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche;

Atteso:

- di procedere alla pubblicità della presente procedura come segue:
 - ✓ pubblicazione del **bando e dell'esito**:
 - nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE), senza spese, essendo le stesse sostenute direttamente dall'Unione Europea medesima;
 - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale, con una spesa di **circa € 3.500,00** (IVA e bolli inclusi) mediante il portale del Poligrafico e Zecca dello Stato per le inserzioni on line;
 - sul sito informatico del SITAR (Osservatorio Regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell'Emilia Romagna), che assolve anche l'obbligo di pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20, nonché la pubblicazione prevista dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 sul Portale Unico per la pubblicità delle gare e dei programmi di lavori, beni e servizi;
 - sul sito internet di Intercent-ER www.intercenter.regione.emilia-romagna.it - sezione Bandi e Avvisi altri Enti;
 - sul sito internet della Provincia di Piacenza, <http://www.provincia.piacenza.it/> (alla voce: "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici – Avvisi e bandi)), con rimando al sito di Intercent-ER, per tutti gli altri

documenti;

- ✓ pubblicazione dell'avviso di bando ed esito su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale ("La Repubblica" e "La Stampa") e due quotidiani a maggiore diffusione locale ("Libertà" e "La Provincia di Cremona") come previsto dal D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02/12/2016, ricorrendo alla società Altrimedia S.p.A., affidataria del servizio di pubblicità legale su quotidiani, a seguito di apposita procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria ai sensi degli artt. 36, comma 9 e 60 del Codice dei Contratti (DD.DD. n. 202 del 18/2/2020 e n. 338 del 17/03/2020 rispettivamente di aggiudicazione e di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione), con una spesa complessiva di circa **€ 2.200,00**;
- ✓ pubblicazione di tutti i documenti di gara:
 - sul sito internet di Intercent-ER www.intercenter.regione.emilia-romagna.it - sezione Bandi e Avvisi altri Enti;

Precisato:

- che si provvederà, inoltre, alle pubblicazioni ai sensi della normativa vigente ed in particolare:
 - ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;
 - ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
- che l'anticipazione del prezzo dovuto all'appaltatore ai sensi del comma 18 dell'art. 35 D.Lgs. 50/2016, non verrà applicata al presente appalto, in quanto negli appalti riguardanti l'affidamento di servizi assicurativi i premi annuali sono corrisposti anticipatamente rispetto all'anno di competenza;
- che per i lotti 1, 3 e 4 al 30/9/2020 verrà pagato il rateo 30/9/2020 – 31/12/2020 per uniformare le scadenze delle polizze, ad eccezione della polizza RCAuto, per la quale tale allineamento comporterebbe la perdita delle classi di merito fino ad ora acquisite per i mezzi dell'Ente;
- che si provvederà al finanziamento delle somme necessarie (escluse le eventuali proroghe tecniche che verranno impegnate in caso di attivazione dell'opzione medesima) come sotto riportato:

POLIZZA ALL RISKS PROPERTY – CIG 8277260309

N. CAP	IMPORTO TOTALE	ESIGIBILI TA' 2020	ESIGIBILI A' 2021	ESIGIBILI TA' 2022	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	COFOG	COMP /FPV	VINC OLO
1430	119.000,00	13.000,00	53.000,00	53.000,00	U.1.10.04.01.99	01.3	compe tenza	--
630	16.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	U.1.10.04.99.99	01.03.00	compe tenza	--

L'importo restante, pari ad € 180.000,00, relativo al periodo 31/12/2022 – 31/12/2025 sarà imputato ai capitoli di bilancio che verranno inseriti nei relativi bilanci di previsione (€ 60.000,00 periodo 31/12/2022 – 31/12/2023; € 60.000,00 periodo 31/12/2023 – 31/12/2024; € 60.000,00 periodo 31/12/2024 – 31/12/2025);

POLIZZA RC AUTO - CIG 82772792B7

N. CAP	IMPORT O TOTALE	ESIGIBILI TA' 2020	ESIGIBILI TA' 2021	ESIGIBILI TA' 2022	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	COFO G	COMP/FP V	VINCO LO
4490	32.000,00	00,00	16.000,00	16.000,00	U.1.10.04.01.99	01.3	competenza	--
960	1.000,00	00,00	500,00	500,00	U.1.10.04.01.99	01.3	competenza	--
4257	13.000,00	00,00	6.500,00	6.500,00	U.1.10.04.01.99	01.3	competenza	--

L'importo restante, pari ad € 69.000,00, relativo al periodo 31/01/2023 – 31/01/2026 sarà imputato ai capitoli di bilancio che verranno inseriti nei relativi bilanci di previsione (€ 23.000,00 periodo 31/01/2023 – 31/01/2024; € 23.000,00 periodo 31/01/2024 – 31/01/2025; € 23.000,00 periodo 31/01/2025 – 31/01/2026);

POLIZZA TUTELA LEGALE – CIG 8277294F14

N. CAP	IMPORT O TOTALE	ESIGIBILI TA' 2020	ESIGIBILI TA' 2021	ESIGIBILI TA' 2022	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	COFOG	COMP/FPV	VINCOLO
7090	29.500,00	3.500,00	13.000,00	13.000,00	U.1.10.04.99.99	01.3	competenza	--
60	13.250,00	1.250,00	6.000,00	6.000,00	U.1.10.04.99.99	01.3	competenza	--

L'importo restante, pari ad € 57.000,00, relativo al periodo 31/12/2022 – 31/12/2025 sarà imputato ai capitoli di bilancio che verranno inseriti nei relativi bilanci di previsione (€ 19.000,00 periodo 31/12/2022 – 31/12/2023; € 19.000,00 periodo 31/12/2023 – 31/12/2024; € 19.000,00 periodo 31/12/2024 – 31/12/2025);

POLIZZA KASKO – CIG 8277322632

N. CAP	IMPORT O TOTALE	ESIGIBILI TA' 2020	ESIGIBILI TA' 2021	ESIGIBILI TA' 2022	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	COFOG	COMP/FPV	VINCOLO
7080	11.700,00	1.300,00	5.200,00	5.200,00	U.1.10.04.01.999	01.3	competenza	--

L'importo restante, pari ad € 15.600,00, relativo al periodo 31/12/2022 – 31/12/2025 sarà imputato ai capitoli di bilancio che verranno inseriti nei relativi bilanci di previsione (€ 5.200,00 periodo 31/12/2022 – 31/12/2023; € 5.200,00 periodo 31/12/2023 – 31/12/2024; € 5.200,00 periodo 31/12/2024 – 31/12/2025);

POLIZZA INFORTUNI – CIG 8277338367

N. CAP	IMPORT O TOTALE	ESIGIBILI TA' 2020	ESIGIBILI TA' 2021	ESIGIBILI TA' 2022	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	COFOG	COMP/FPV	VINCOLO
4490	3.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00	U.1.10.04.01.	01.3	competenza	--

					999		enza	
4257	1.000,00	0,00	500,00	500,00	U.1.10.04.01.999	01.3	competenza	--
960	200,00	0,00	100,00	100,00	U.1.10.04.01.999	01.3	competenza	--
60	4.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00	U.1.10.04.99.999	01.3	competenza	--

L'importo restante, pari ad € 13.500,00, relativo al periodo 31/12/2022 – 31/12/2025 sarà imputato ai capitoli di bilancio che verranno inseriti nei relativi bilanci di previsione (€ 4.500,00 periodo 31/12/2022 – 31/12/2023; € 4.500,00 periodo 31/12/2023 – 31/12/2024; € 4.500,00 periodo 31/12/2024 – 31/12/2025);

QUOTA INCENTIVI per funzioni tecniche, dovuta ai sensi dell'art. 113, (di cui € 2.097,31 da destinare all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione).

N. CAP	IMPORTO TOTALE	ESIGIBILIT A' 2020	ESIGIBILIT A' 2021	ESIGIBILIT A' 2022	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	COFOG	COMP /FPV	VINCOLO
1430 Quota incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti	8.389,23	8.389,23	---	---	U.1.10.04.01.999	01.3	competenza	--
1430 Quota incentivi per innovazione (20%)	2.097,31	2.097,31	---	---	U.1.10.04.01.999	01.3	competenza	--

SPESE DI PUBBLICAZIONE GURI E QUOTIDIANI – previo rilascio del visto da parte del responsabile del capitolo, dott. Francesco Cacciatore:

N. CAP	IMPORTO TOTALE	ESIGIBILIT A' 2020	ESIGIBILIT A' 2021	ESIGIBILI TA' 2021	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	COFOG	COMP /FPV	VINCOLO
475 CONTRIBUTO ANAC	375,00	375,00	--	--	U.1.03.02.16.001	01.3	COMPETENZA	--

475 ALTRI MEDIA CIG 81620 565AF	2.200,00	A valere su impegno n. 139/2020 2.200,00	---	---	U.1.03.02.16.00 1	01.3	COMP ETEN ZA	--
475 IPZS CIG Z512C C9CD 4	3.500,00	3.500,00	---	---	U.1.03.02.16.00 1	01.3	COMP ETEN ZA	---

Di procedere altresì:

- all'accertamento, previo rilascio del visto da parte del responsabile del capitolo dott. Francesco Cacciatore, della somma di **€ 5.700,00 al capitolo di entrata 1065**, relativa alle spese di pubblicazione della presente procedura, dando atto che a seguito dell'aggiudicazione si procederà a definire i soggetti tenuti al relativo rimborso (operatori economici aggiudicatari);

Richiamate al riguardo le sottoelencate disposizioni normative e regolamentari:

- Legge 7.8.1990, n. 241 nel testo vigente;
- la Legge 56/2014;
- il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti);
- il D.L. 52/2012 così come convertito nella L. 94/2012 e ss.ii.mm.;
- il D.L. 83/2012 così come convertito nella L. 134/2012 e ss.ii.mm.;
- il D.L. 95/2012 così come convertito nella L. 135/2012 e ss.ii.mm.;
- il D.L. 66/2014 convertito con modificazioni nella L. 89/2014 e ss.ii.mm.;
- il vigente Regolamento provinciale di Organizzazione;
- il vigente Regolamento provinciale di Contabilità;
- il vigente Statuto Provinciale;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa:

1 prendere atto:

- della necessità di procedere all'acquisizione dei servizi assicurativi, sotto indicati, necessari per la Provincia di Piacenza, come previsto dal Programma Biennale degli Acquisti 2020 – 2021 per forniture e servizi (CUI 00233540335201900011), approvato con la Deliberazione n. 37 del Consiglio Provinciale 19.12.2019, unitamente al Bilancio di Previsione 2020-2022 e il DUP 2020-2022:
 - polizza All Risks Property;
 - polizza RCA/ARD;
 - polizza Tutela Legale;

- polizza Kasko;
- polizza Infortuni;
- dell'individuazione della sottoscritta quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 per la procedura di gara in oggetto indicata, come individuato nel medesimo Programma Biennale;

2. di procedere all'affidamento dei predetti servizi assicurativi **mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria** ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 5 lotti, e precisamente:

LOTTO	DESCRIZIONE POLIZZA	CPV	CIG
1	All Risks Property	66515000-3	8277260309
2	RCA/ARD	66516100-1	82772792B7
3	Tutela Legale	66513100-0	8277294F14
4	Kasko	66514110-0	8277322632
5	Infortuni	66512100-3	8277338367

3. di determinare, come indicato nelle tabelle sotto riportate, la decorrenza e gli importi delle polizze sopra indicate, nonché l'importo a base di gara, tenuto conto delle coperture ritenute necessarie al fine di un'efficace tutela, della situazione sinistri degli ultimi cinque anni, e delle condizioni del mercato di riferimento indicate dal Broker provinciale:

Lotto	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del	Importo annuo (al netto di ogni imposta e onere)	Importo annuo (al netto di ogni imposta e onere)
1) Polizza All Risks Property	30/09/20	31/12/25	49.079,75	60.000,00
2) Polizza Rca/Ard	31/01/21	31/01/26	18.459,13	23.000,00
3) Polizza Tutela Legale	30/09/20	31/12/25	15.670,10	19.000,00
4) Polizza Kasko	30/09/20	31/12/25	4.581,50	5.200,00
5) Polizza Infortuni	31/12/20	31/12/25	4.390,24	4.500,00

Lotto	Importo annuo (al netto di ogni imposta e onere)	Importo annuo (al lordo di ogni imposta e onere)	Importo anno 2020* (al netto di ogni imposta e onere)	Importo anno 2020* (al lordo di ogni imposta e onere)	Importo 2021-2026 (al netto di ogni imposta e onere)	Importo 2021-2026 (al lordo di ogni imposta e onere)	Importo totale 2020-2026 (al netto di ogni imposta e onere)	Importo totale 2020-2026 (al lordo di ogni imposta e onere)
1 Polizza All Risks Property	49.079,75	60.000,00	12.269,94	15.000,00	245.398,75	300.000,00	257.668,69	315.000,00
2 Polizza RCA/ARD	18.459,13	23.000,00	---	---	92.295,65	115.000,00	92.295,65	115.000,00
3 Polizza Tutela legale	15.670,10	19.000,00	3.917,53	4.750,00	78.350,50	95.000,00	82.268,03	99.750,00

4 Polizza KASKO	4.581,50	5.200,00	1.145,38	1.300,00	22.907,50	26.000,00	24.052,88	27.300,00
5 Polizza Infortuni	4.390,24	4.500,00	---	---	21.951,20	22.500,00	21.951,20	22.500,00
TOTALE	92.180,72	111.700,00	17.332,84	21.050,00	460.903,60	558.500,00	478.236,44	579.550,00

* importo rateo trimestrale periodo 30.09.2020 – 31.12.2020

Lotto	Importo annuo (al netto di ogni imposta e onere)	Importo annuo (al lordo di ogni imposta e onere)	Importo totale 2020-2026 (al netto di ogni imposta e onere)	Importo totale 2020-2026 (al lordo di ogni imposta e onere)	Importo eventuale proroga tecnica (al netto di ogni imposta e onere)	Importo eventuale proroga tecnica (al lordo di ogni imposta e onere)	Importo complessivo a base di gara comprensivo di eventuale proroga (al netto di ogni imposta e onere)	Importo complessivo a base di gara comprensivo di eventuale proroga (al lordo di ogni imposta e onere)
1 Polizza All Risks Property	49.079,75	60.000,00	257.668,69	315.000,00	24.539,88	30.000,00	282.208,56	345.000,00
2 Polizza RCA/ARD	18.459,13	23.000,00	92.295,65	115.000,00	9.229,57	11.500,00	101.525,22	126.500,00
3 Polizza Tutela legale	15.670,10	19.000,00	82.268,03	99.750,00	7.835,05	9.500,00	90.103,08	109.250,00
4 Polizza KASKO	4.581,50	5.200,00	24.052,88	27.300,00	2.290,75	2.600,00	26.343,63	29.900,00
5 Polizza Infortuni	4.390,24	4.500,00	21.951,20	22.500,00	2.195,12	2.250,00	24.146,32	24.750,00
TOTALE	92.180,72	111.700,00	478.236,44	579.550,00	46.090,36	55.850,00	524.326,80	635.400,00

4. di stabilire per tutti e 5 i lotti quale **criterio di aggiudicazione**, quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D. LGS. 50/2016, in particolare considerando, quali elementi di valutazione, i criteri indicati, per ciascun lotto, nell'apposita sezione del Disciplinare di gara;

5. di dare atto che trattandosi quelli oggetto del presente appalto di servizi di natura intellettuale:

- non si deve procedere – ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 – alla redazione del D.U.V.R.I., e che, conseguentemente, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 0,00 (zero/00);
- in analogia a quanto disposto dall'art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti, nella presente procedura di gara non viene indicata la stima dei costi della manodopera;
- ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 50/2016 non viene applicata la cosiddetta "clausola sociale", prevista dal predetto articolo;

6. di dare inoltre atto che le clausole principali dell'appalto sono:

- ✓ i contratti avranno durata come sotto riportato, salvo facoltà per l'Ente di proroga

tecnica per tutti i 5 lotti di massimo 6 mesi:

LOTTO	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del
1 - Polizza All Risks Property	30/09/2020	31/12/2025
2 - Polizza RCA/ARD	31/01/2021	31/01/2026
3 - Polizza Tutela legale	30/09/2020	31/12/2025
4 - Polizza KASKO	30/09/2020	31/12/2025
5 - Polizza Infortuni	30/09/2020	31/12/2025

- ✓ i concorrenti potranno partecipare ad un singolo lotto, a più lotti, a tutti i lotti, purché in possesso dei prescritti requisiti;
- ✓ ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 questo Ente si riserva di chiedere l'esecuzione anticipata dei contratti, sotto riserva di legge, qualora sia necessario al fine di garantire continuità alle coperture assicurative oggetto del presente appalto;
- ✓ facoltà per l'Ente di sospendere, revocare, modificare, oppure riaprire i termini della gara con provvedimento motivato, senza che le Compagnie concorrenti possano vantare diritti o pretese di sorta, nonché di procedere all'aggiudicazione di ciascun lotto di gara anche nel caso in cui pervenga una sola offerta per tale lotto, purché valida ed idonea, previo accertamento della congruità della stessa;
- ✓ facoltà per la Provincia di Piacenza di recedere dai contratti, in conseguenza di modifiche di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio e/o qualora venga meno per la Provincia di Piacenza il potere di contrattare anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione che impattino, direttamente o indirettamente, sul servizio, ovvero, per motivi di interesse pubblico;
- ✓ facoltà di recedere dai contratti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012;
- ✓ l'anticipazione del prezzo dovuto all'appaltatore ai sensi del comma 18 dell'art. 35 D.Lgs. 50/2016, non verrà applicata al presente appalto, in quanto negli appalti riguardanti l'affidamento di servizi assicurativi i premi annuali sono corrisposti anticipatamente rispetto all'anno di competenza;
- ✓ per i lotti 1, 3 e 4 al 30/9/2020 verrà pagato il rateo 30/9/2020 – 31/12/2020 per uniformare la scadenza delle polizze, ad eccezione della polizza RCAuto, per la quale tale allineamento comporterebbe la perdita delle classi di merito fino ad ora acquisite per i mezzi dell'Ente;

7. di approvare i sotto indicati documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- il **Progetto (Allegato 1)** redatto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016;
- il **Bando di gara (Allegato 2)**;
- il **Disciplinare di gara (Allegato 3)**;
- i **Capitolati Speciali di Polizza** - uno per ogni lotto di gara - (**Allegati 4A, 4B, 4C, 4D, 4E**);
- il **Modulo Domanda di Partecipazione e Dichiarazioni Integrative (Allegato 5)**;
- il **Modulo Dichiarazioni Integrative** da rendere da parte delle consorziate esecutrici in caso di partecipazione di consorzio stabile (**Allegato 6**);
- il **Modulo dichiarazioni di avvalimento (Allegato 7)**;
- il **Modulo Offerta Tecnica** - uno per ogni lotto di gara - (**Allegati 8A, 8B, 8C, 8D e 8E**);
- il **Modulo Offerta Economica** - uno per ogni lotto di gara - (**Allegati 9A, 9B, 9C, 9D**)

e 9E);

- **il Patto d'Integrità** (approvato dalla Provincia di Piacenza con provvedimento n. 27 del 06/04/2018), da compilarsi e firmare da parte dei concorrenti (**Allegato 10**);
- **il Modulo F23 (Allegato 11)**;

8. di includere nella documentazione della presente gara anche il documento sotto riportato:

- **il Documento Situazione sinistri (Allegato 12)**;

9. di dare altresì atto che con provvedimento DD n. 503 del 7/05/2020 il Dirigente dell'Ufficio di Staff Bilancio, Patrimonio ed Acquisti ha provveduto a costituire il gruppo di lavoro e determinare gli incentivi ex art. 113 D.LSG. N° 50/2016 e ss.ii.mm, nonché ex art. 6 del Regolamento provinciale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche;

10. di procedere alle pubblicazioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.Lgs. 50/2016, nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2/12/2016, come di seguito indicato, precisando che dette spese saranno rimborsate, come previsto dalla normativa vigente, da parte dell'aggiudicatario:

✓ **bando ed esito**

- o nella **Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea** (GUUE), senza spese, essendo le stesse sostenute direttamente dall'Unione Europea medesima;
- o nella **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** (GURI)-V serie speciale con una spesa di **circa € 3.500,00** (IVA e bolli inclusi) mediante il portale del Poligrafico e Zecca dello Stato per le inserzioni on line;
- o **sul sito informatico del SITAR** (Osservatorio Regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell'Emilia Romagna), che assolve anche l'obbligo di pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20, nonché la pubblicazione prevista dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 sul Portale Unico per la pubblicità delle gare e dei programmi di lavori, beni e servizi;
- o sul **sito internet di Intercent-ER** www.intercenter.regione.emilia-romagna.it - sezione Bandi e Avvisi altri Enti, unitamente a tutti gli altre documenti di gara;
- o sul sito web della Provincia di Piacenza, <http://www.provincia.piacenza.it/> (alla voce: "Amministrazione Trasparente"- "Bandi di gara e contratti" – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici – Avvisi e bandi), con rimando al sito di Intercent-ER, per tutti gli altri documenti;

✓ **avviso di bando ed esito**

- o pubblicazione su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale ("La Repubblica" e "La Stampa") e due quotidiani a maggiore diffusione locale ("Libertà" e "La Provincia di Cremona") come previsto dal D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02/12/2016, ricorrendo alla società Altrimedia S.p.A. (affidataria del servizio di pubblicità legale su quotidiani, a seguito di apposita procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria ai sensi degli artt. 36, comma 9 e 60 del Codice dei Contratti (DD.DD. n. 202 del 18/2/2020 e n. 338 del 17/03/2020 rispettivamente di aggiudicazione e di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione), con una spesa complessiva di circa **€ 2.200,00**;

✓ **tutti i documenti di gara:**

- o sul sito internet di Intercent-ER www.intercenter.regione.emilia-romagna.it - sezione Bandi e Avvisi altri Enti;

11. che si provvederà, inoltre, alle pubblicazioni ai sensi della normativa vigente ed in particolare:

- ✓ ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;
- ✓ ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

12. di dare atto:

- ✓ che è stata individuata quale Responsabile Unico del presente Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la sottoscritta Titolare della P.O. Economato e Stazione Unica Appaltante per i Servizi, come designata nel già citato Programma Biennale 2020 – 2021;
- ✓ che il presente affidamento, in considerazione dell'importo a base di gara e di ogni singolo lotto, ai sensi della Delibera dell'A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 2018, prevede il pagamento delle seguenti contribuzioni:
 - a carico della stazione appaltante: un contributo gara pari ad € 375,00;
 - a carico degli operatori economici concorrenti come indicato nella tabella sotto riportata, a seconda del/dei lotto/i a cui essi partecipano:

Lotto	n° CIG	Importo contributo di gara
1 - Polizza All Risks Property	8277260309	€ 20,00
2 - Polizza RCA/ARD	82772792B7	ESENTE
3 – Polizza Tutela Legale	8277294F14	ESENTE
4 – Polizza Kasko	8277322632	ESENTE
5 – Polizza Infortuni	8277338367	ESENTE

- ✓ che i contratti si perfezioneranno nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, con firma digitale;

13. di provvedere inoltre, alle pubblicazioni relative al presente affidamento ai sensi:

- di quanto prescritto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;
- di quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

14. di definire come indicato nella tabella sotto riportata il quadro economico relativo al presente appalto:

A	DESCRIZIONE	IMPORTI (in Euro)
A.1	LOTTO 1 - POLIZZA ALL RISKS PROPERTY (comprensivo dell'eventuale proroga tecnica di 6 mesi)	282.208,56
A.2	LOTTO 2 - POLIZZA RCA/ARD (comprensivo dell'eventuale proroga tecnica di 6 mesi)	101.525,22
A.3	LOTTO 3 - POLIZZA TUTELA LEGALE (comprensivo dell'eventuale proroga tecnica di 6 mesi)	90.103,08

A.4	LOTTO 4 – POLIZZA KASKO (comprensivo dell'eventuale proroga tecnica di 6 mesi)	26.343,63
A.5	LOTTO 5 – POLIZZA INFORTUNI (comprensivo dell'eventuale proroga tecnica di 6 mesi)	24.146,32
A.6	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	00,00
	Totale A	524.326,8
B	Ulteriori spese	
B.1	Imposte di legge	111.073,2
B.2	Contributo gara (ANAC)	375,00
B.3	Eventuali spese per commissione giudicatrice ex art. 77 Dlgs 50/2016	0,00
B.4.	Quota incentivi per funzioni tecniche, dovuta ai sensi dell'art. 113, (di cui € 2.097,31 da destinare all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione)	10.486,54
	Totale B	121.934,74
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	646.261,54

15. di finanziare, come indicato nella tabella sotto riportata, le somme necessarie per l'acquisizione dei servizi di cui trattasi, escluse le eventuali proroghe tecniche, che verranno impegnate in caso di attivazione dell'opzione medesima, da esercitarsi a cura della stazione appaltante:

POLIZZA ALL RISKS PROPERTY – CIG 8277260309

N. CAP	IMPORTO TOTALE	ESIGIBILI TA' 2020	ESIGIBILI TA' 2021	ESIGIBILI TA' 2022	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	COFOG	COMP /FPV	VINC OLO
1430	119.000,00	13.000,00	53.000,00	53.000,00	U.1.10.04.01.99	01.3	compe tenza	--
630	16.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	U.1.10.04.99.99	01.03.00	compe tenza	--

L'importo restante, pari ad € 180.000,00, relativo al periodo 31/12/2022 – 31/12/2025 sarà imputato ai capitoli di bilancio che verranno inseriti nei relativi bilanci di previsione (€ 60.000,00 periodo 31/12/2022 – 31/12/2023; € 60.000,00 periodo 31/12/2023 – 31/12/2024; € 60.000,00 periodo 31/12/2024 – 31/12/2025);

POLIZZA RC AUTO - CIG 82772792B7

N. CAP	IMPORT O TOTALE	ESIGIBILI TA' 2020	ESIGIBILI TA' 2021	ESIGIBILI TA' 2022	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	COFO G	COMP/FP V	VINCO LO
4490	32.000,00	00,00	16.000,00	16.000,00	U.1.10.04.01.99	01.3	competen	--

					9		za	
960	1.000,00	00,00	500,00	500,00	U.1.10.04.01.99	01.3	competenza	--
4257	13.000,00	00,00	6.500,00	6.500,00	U.1.10.04.01.99	01.3	competenza	--

16. L'importo restante, pari ad € 69.000,00, relativo al periodo 31/01/2023 – 31/01/2026 sarà imputato ai capitoli di bilancio che verranno inseriti nei relativi bilanci di previsione (€ 23.000,00 periodo 31/01/2023 – 31/01/2024; € 23.000,00 periodo 31/01/2024 – 31/01/2025; € 23.000,00 periodo 31/01/2025 – 31/01/2026);

POLIZZA TUTELA LEGALE – CIG 8277294F14

N. CAP	IMPORTO TOTALE	ESIGIBILI TA' 2020	ESIGIBILIT A' 2021	ESIGIBILI TA' 2022	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	COFOG	COMP/FPV	VINCOLO
7090	29.500,00	3.500,00	13.000,00	13.000,00	U.1.10.04.99.99	01.3	competenza	--
60	13.250,00	1.250,00	6.000,00	6.000,00	U.1.10.04.99.99	01.3	competenza	--

L'importo restante, pari ad € 57.000,00, relativo al periodo 31/12/2022 – 31/12/2025 sarà imputato ai capitoli di bilancio che verranno inseriti nei relativi bilanci di previsione (€ 19.000,00 periodo 31/12/2022 – 31/12/2023; € 19.000,00 periodo 31/12/2023 – 31/12/2024; € 19.000,00 periodo 31/12/2024 – 31/12/2025);

POLIZZA KASKO – CIG 8277322632

N. CAP	IMPORTO TOTALE	ESIGIBILIT A' 2020	ESIGIBILIT A' 2021	ESIGIBILIT A' 2022	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	COFOG	COMP/FPV	VINCOLO
7080	11.700,00	1.300,00	5.200,00	5.200,00	U.1.10.04.01.999	01.3	competenza	--

L'importo restante, pari ad € 15.600,00, relativo al periodo 31/12/2022 – 31/12/2025 sarà imputato ai capitoli di bilancio che verranno inseriti nei relativi bilanci di previsione (€ 5.200,00 periodo 31/12/2022 – 31/12/2023; € 5.200,00 periodo 31/12/2023 – 31/12/2024; € 5.200,00 periodo 31/12/2024 – 31/12/2025);

POLIZZA INFORTUNI – CIG 8277338367

N. CAP	IMPORTO TOTALE	ESIGIBILIT A' 2020	ESIGIBILIT A' 2021	ESIGIBILIT A' 2022	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	COFOG	COMP/FPV	VINCOLO
4490		3.400,00	0,00	1.700,00	U.1.10.04.01.999	01.3	competenza	--
4257		1.000,00	0,00	500,00	U.1.10.04.01.	01.3	competenza	--

						999		enza	
960		200,00	0,00	100,00	100,00	U.1.10.04.01.999	01.3	competenza	--
60		4.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00	U.1.10.04.99.999	01.3	competenza	--

L'importo restante, pari ad € 13.500,00, relativo al periodo 31/12/2022 – 31/12/2025 sarà imputato ai capitoli di bilancio che verranno inseriti nei relativi bilanci di previsione (€ 4.500,00 periodo 31/12/2022 – 31/12/2023; € 4.500,00 periodo 31/12/2023 – 31/12/2024; € 4.500,00 periodo 31/12/2024 – 31/12/2025);

QUOTA INCENTIVI per funzioni tecniche, dovuta ai sensi dell'art. 113, (di cui € 2.097,31 da destinare all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione):

N. CAP	IMPORTO TOTALE	ESIGIBILIT A' 2020	ESIGIBILIT A' 2021	ESIGIBILIT A' 2022	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	COFOG	COMP /FPV		VINCULO
1430 Quota incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti	8.389,23	8.389,23	---	---	U.1.10.04.01.999	01.3	competenza		--
1430 Quota incentivi per innovazione (20%)	2.097,31	2.097,31	---	---	U.1.10.04.01.999	01.3	competenza		--

SPESE DI PUBBLICAZIONE GURI E QUOTIDIANI – previo rilascio del visto da parte del responsabile del capitolo, dott. Francesco Cacciatore:

N. CAP	IMPORTO TOTALE	ESIGIBILIT A' 2020	ESIGIBILIT A' 2021	ESIGIBILI TA' 2021	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	COFOG	COMP /FPV	VINCOLO
475 CONTRIBUTIVO ANAC	375,00	375,00	--	--	U.1.03.02.16.001	01.3	COMPETENZA	--
475 ALTRI MEDIA CIG 81620565AF	2.200,00	A valere su impegno n. 139/2020 2.200,00	---	---	U.1.03.02.16.001	01.3	COMPETENZA	--

475								
IPZS CIG Z512C C9CD 4	3.500,00	3.500,00	---	—	U.1.03.02.16.00 1	01.3	COMP ETEN ZA	---

17. Di procedere all'accertamento, previo rilascio del visto da parte del responsabile del capitolo dott. Francesco Cacciatore, della somma di **€ 5.700,00** al **capitolo di entrata 1065**, relativa alle spese di pubblicazione della presente procedura, dando atto che a seguito dell'aggiudicazione si procederà a definire i soggetti tenuti al relativo rimborso (operatori economici aggiudicatari);

18. di dare atto che il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate alla scrivente P.O..

**Sottoscritta dal Dirigente
(MALCHIODI ELENA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

PROGETTO EX ART. 23 C. 14 E C. 15 DEL D.LGS. 50/2016

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA IN 5 LOTTI, PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30/09/2020 ALLE ORE 24:00 DEL 31/01/2026: LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY CIG 8277260309, LOTTO 2 – RCA/ARD CIG: 82772792B7 LOTTO 3 TUTELA LEGALE CIG 8277294F14 - LOTTO 4 KASKO CIG 8277322632 - LOTTO 5 INFORTUNI CIG 8277338367.

1) Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui sono inseriti i servizi

In considerazione della particolarissima situazione che sta vivendo il nostro Paese in seguito all'emergenza sanitaria conseguente al diffondersi del Covid-19, impattante non solo sulla salute dei cittadini, ma anche notevolmente sulla situazione economica generale e, quindi, anche del mercato assicurativo, prima di procedere all'indizione della presente procedura la scrivente struttura ha proceduto, in collaborazione con il broker dell'Ente, ad una approfondita analisi circa la reale possibilità di risposta del mercato di riferimento.

Avendo detta analisi avuto esito positivo, la sottoscritta ha ritenuto di procedere all'attivazione della procedura.

Come sempre, e forse in modo ancor più significativo in questo particolare periodo, l'affidamento dei servizi assicurativi richiede una sempre maggiore consapevolezza sulla materia, che faccia emergere la qualità della gestione nel trasferimento dei rischi e nella loro conseguente assicurabilità.

Si tratta di perseverare nel raggiungimento dell'obiettivo di realizzare un rapporto diverso con le imprese di assicurazione, attraverso un riequilibrio dei pesi e delle posizioni contrattuali, rafforzando una forza contrattuale adeguata alla propria vocazione di Ente deputato istituzionalmente a fornire servizi alla collettività locale.

In tale prospettiva, da oltre vent'anni, la Provincia di Piacenza ha compreso la necessità di superare l'atteggiamento di delega nei confronti delle Compagnie di Assicurazione nella formulazione e gestione del piano assicurativo provinciale, distinguendosi allora dalla maggior parte delle Pubbliche Amministrazioni ove tale atteggiamento era molto diffuso a causa del deficit

di conoscenza della materia assicurativa e del tecnicismo della stessa.

Sulla base di tale consapevolezza, la Provincia di Piacenza ha - come detto – fatto ricorso, da molteplici anni, a piani assicurativi misti, approntando una autonoma gestione (SIR) dei micro sinistri, sotto franchigia.

Di fondamentale importanza, ai fini della procedura di gara, è il set delle informazioni, di carattere quantitativo e qualitativo, relative alla statistica dei sinistri denunciati negli ultimi anni e a tutte le possibili variabili in grado di influenzare l'andamento, nel futuro, della frequenza dei rischi e del relativo costo medio, al fine di consentire agli operatori economici di “quotare” il rischio e di presentare un'offerta adeguata.

A tale scopo, continua ad essere previsto in tutti i capitolati di polizza l'obbligo dell'assicuratore di fornire una serie di dati e informazioni, di carattere quantitativo (numero di sinistri) e qualitativo (tipologia dei sinistri), utili ad una corretta analisi dei sinistri pagati, riservati e senza seguito, anche al fine di consentire alla stazione appaltante di condurre un'analisi puntuale rispetto alle cause che hanno generato sinistri, in un arco temporale significativo che permetta azioni dirette su tali cause finalizzate anzitutto, al contenimento dei sinistri e conseguentemente a quello dei costi assicurativi.

Risulta, infatti, di fondamentale importanza, per arginare i costi delle coperture assicurative, riuscire a configurare, controllare e migliorare il proprio profilo di rischio, in modo da aumentare i margini di negoziabilità con le Compagnie di assicurazione, posto che il premio di assicurazione è commisurato alla rischiosità di ciascuna stazione appaltante.

Il programma assicurativo predisposto con l'ausilio del Broker è il risultato di un'attenta e consapevole analisi delle peculiarità e delle personalizzazioni necessarie al contesto di rischio proprio della Provincia di Piacenza.

Gli importi delle franchigie fissati quale limite massimo, sono ben calibrati al fine di evitare che valori troppo elevati arrivino a determinare di fatto uno svuotamento dell'oggetto del contratto, ossia un sostanziale svuotamento della funzione economico-sociale del contratto di assicurazione, con la conseguenza che l'assicurato, sul quale permane il rischio non trasferito, risulti assicuratore di sé stesso per importi eccessivamente elevati.

In tale contesto, la scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa assolve alla funzione di ottenere un maggior coinvolgimento delle imprese assicuratrici nella predisposizione del progetto contrattuale, mediante la possibilità di presentare varianti migliorative, in sede di offerta.

2) Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D. Lgs n°81/2008 per rischi da interferenza - DUVRI

I Servizi Assicurativi hanno natura prettamente intellettuale. Pertanto, anche alla luce dell'art. 26

comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008, che esclude dall'obbligo di redazione del Documento per l'eliminazione dei rischi da interferenze per i servizi di natura intellettuale, non si ravvisa la necessità di redazione del DUVRI. Conseguentemente i costi della sicurezza da sottrarsi al ribasso d'asta sono pari a zero.

3) durata dei contratti e opzione di proroga tecnica

LOTTO	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del
1 Polizza All Risks Property	30/09/2020	31/12/2025
2 Polizza RCA/ARD	31/01/2021	31/01/2026
3 Polizza Tutela Legale	30/09/2020	31/12/2025
4 Polizza KASKO	30/09/2020	31/12/2025
5 Polizza Infortuni	31/12/2020	31/12/2025

La durata dei contratti potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione dei nuovi contraenti ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Di seguito le scadenze delle polizze con l'opzione di proroga tecnica:

LOTTO	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del	Con scadenza eventuale proroga tecnica alle ore 24 del
1 Polizza All Risks Property	30/09/2020	31/12/2025	30/06/2026
2 Polizza RCA/ARD	31/01/2021	31/01/2026	31/07/2026
3 Polizza Tutela Legale	30/09/2020	31/12/2025	30/06/2026
4 Polizza KASKO	30/09/2020	31/12/2025	30/06/2026
5 Polizza Infortuni	31/12/2020	31/12/2025	30/06/2026

4) Calcolo del valore dei servizi – Commissioni del Broker

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, **l'importo complessivo dell'appalto, è pari ad € 524.326,80** al netto di ogni imposta ed onere, suddiviso nei 5 lotti come indicato nelle tabelle sotto riportate:

Lotto	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del	Importo annuo (al netto di ogni imposta e onere)	Importo annuo (al lordo di ogni imposta e onere)
1) Polizza All Risks Property	30/09/20	31/12/25	49.079,75	60.000,00
2) Polizza Rca/Ard	31/01/21	31/01/26	18.459,13	23.000,00
3) Polizza Tutela Legale	30/09/20	31/12/25	15.670,10	19.000,00
4) Polizza Kasko	30/09/20	31/12/25	4.581,50	5.200,00
5) Polizza Infortuni	31/12/20	31/12/25	4.390,24	4.500,00

Lotto	Importo annuo (al netto di ogni imposta e onere)	Importo annuo (al lordo di ogni imposta e onere)	Importo anno 2020* (al netto di ogni imposta e onere)	Importo anno 2020* (al lordo di ogni imposta e onere)	Importo 2021-2026 (al netto di ogni imposta e onere)	Importo 2021-2026 (al lordo di ogni imposta e onere)	Importo totale 2020-2026 (al netto di ogni imposta e onere)	Importo totale 2020-2026 (al lordo di ogni imposta e onere)
1 Polizza All Risks Property	49.079,75	60.000,00	12.269,94	15.000,00	245.398,75	300.000,00	257.668,69	315.000,00
2 Polizza RCA/ARD	18.459,13	23.000,00	---	---	92.295,65	115.000,00	92.295,65	115.000,00
3 Polizza Tutela legale	15.670,10	19.000,00	3.917,53	4.750,00	78.350,50	95.000,00	82.268,03	99.750,00
4 Polizza KASKO	4.581,50	5.200,00	1.145,38	1.300,00	22.907,50	26.000,00	24.052,88	27.300,00
5 Polizza Infortuni	4.390,24	4.500,00	---	---	21.951,20	22.500,00	21.951,20	22.500,00
TOTALE	92.180,72	111.700,00	17.332,84	21.050,00	460.903,60	558.500,00	478.236,44	579.550,00

*importo rateo trimestrale periodo 30.09.2020 – 31.12.2020

Lotto	Importo annuo (al netto di ogni imposta e onere)	Importo annuo (al lordo di ogni imposta e onere)	Importo totale 2020-2026 (al netto di ogni imposta e onere)	Importo totale 2020-2026 (al lordo di ogni imposta e onere)	Importo eventuale proroga tecnica (al netto di ogni imposta e onere)	Importo eventuale proroga tecnica (al lordo di ogni imposta e onere)	Importo complessivo a base di gara comprensivo di eventuale proroga (al netto di ogni imposta e onere)	Importo complessivo a base di gara comprensivo di eventuale proroga (al lordo di ogni imposta e onere)
1 Polizza All Risks Property	49.079,75	60.000,00	257.668,69	315.000,00	24.539,88	30.000,00	282.208,56	345.000,00
2 Polizza RCA/ARD	18.459,13	23.000,00	92.295,65	115.000,00	9.229,57	11.500,00	101.525,22	126.500,00
3 Polizza Tutela legale	15.670,10	19.000,00	82.268,03	99.750,00	7.835,05	9.500,00	90.103,08	109.250,00
4 Polizza KASKO	4.581,50	5.200,00	24.052,88	27.300,00	2.290,75	2.600,00	26.343,63	29.900,00
5 Polizza Infortuni	4.390,24	4.500,00	21.951,20	22.500,00	2.195,12	2.250,00	24.146,32	24.750,00
TOTALE	92.180,72	111.700,00	478.236,44	579.550,00	46.090,36	55.850,00	524.326,80	635.400,00

Per l'assistenza nella presente procedura, nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di Marsh S.p.A. – CF e PIVA n. 016699520159, iscrizione al RUI n. B55861;

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatarie in percentuale sul premio imponibile, nella misura sotto riportata:

- Lotto 1 –All Risks Property 10%
- Lotto 2- Rca/Ard- 4 %
- Lotto 3 – Tutela Legale - 10%
- Lotto 4 – Kasko – 4 %
- Lotto 5 - Infortuni – 10%

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.

Qualora la Compagnia aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Si conviene altresì che, con l'apposizione della sottoscrizione in calce a ciascuna quietanza di pagamento, la Società certifica e garantisce al Contraente che nessuna erogazione, mediante pagamento o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, a titolo di intermediazione assicurativa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, al broker incaricato od a Società o persone ad esso collegate, in eccedenza alle provvigioni regolarmente indicate nei documenti di gara. La Società si impegna altresì a rendicontare annualmente il Contraente di ogni somma corrisposta al Broker in esecuzione del presente contratto.

5) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi

A seguire il Prospetto Economico riferito alla presente procedura di gara:

A	DESCRIZIONE	IMPORTI (in Euro)
A.1	LOTTO 1 - POLIZZA ALL RISKS PROPERTY (comprensivo di eventuale proroga tecnica di 6 mesi)	282.208,56
A.2	LOTTO 2 - POLIZZA RCA/ARD (comprensivo di eventuale proroga tecnica di 6 mesi)	101.525,22
A.3	LOTTO 3 - POLIZZA TUTELA LEGALE (comprensivo di eventuale proroga tecnica di 6 mesi)	90.103,08
A.4	LOTTO 4 – POLIZZA KASKO (comprensivo di eventuale proroga tecnica di 6 mesi)	26.343,63
A.5	LOTTO 5 – POLIZZA INFORTUNI (comprensivo di eventuale proroga tecnica di 6 mesi)	24.146,32
A.6	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	0
	Totale A	524.326,80
B	Ulteriori spese	
B.1	Imposte di legge	111.073,20
B.2	Contributo gara (ANAC)	375,00
B.3	Eventuali spese per commissione giudicatrice ex art. 77 Dlgs	0,00

	50/2016	
B.4.	Quota incentivi per funzioni tecniche, dovuta ai sensi dell'art. 113, (di cui € 2.097,31 da destinare all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione)	10.486,54
	Totale B	121.934,74
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	646.261,54

6) Descrizione della procedura di gara e di affidamento

- Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione**

In relazione all'importo dell'appalto, occorre, quindi, procedere all'affidamento mediante **procedura aperta sopra soglia comunitaria** ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

Ai sensi dell'art. 51 del medesimo decreto, al fine di ampliare la partecipazione al presente appalto ad un maggior numero di Compagnie assicuratrici, lo stesso viene suddiviso in 5 distinti lotti funzionali, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera qq), e così:

LOTTO	DESCRIZIONE POLIZZA	CPV	CIG
1	All Risks Property	66515000-3	8277260309
2	RCA/ARD	66516100-1	82772792B7
3	Tutela Legale	66513100-0	8277294F14
4	Kasko	66514110-0	8277322632
5	Infortuni	66512100-3	8277338367

Tutti i 5 lotti del presente appalto, **verranno aggiudicati con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D. LGS. 50/2016, in particolare considerando, quali elementi di valutazione, i criteri indicati, per ciascun lotto, nell'apposita sezione del Disciplinare di gara.

- Indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza da sottrarre al ribasso d'asta**

Essendo i servizi oggetto del presente appalto di natura intellettuale:

- o non si deve procedere, come già in precedenza precisato, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, alla redazione del D.U.V.R.I., e, conseguentemente, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 0,00 (zero/00);

- o in analogia a quanto disposto dall'art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti, nella presente procedura di gara non viene indicata la stima dei costi della manodopera;
- o ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 50/2016 non viene applicata la cosiddetta "clausola sociale", prevista dal predetto articolo.

7) Motivi di esclusione

Costituisce motivo di esclusione dalla gara trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché il mancato possesso dei sotto indicati requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

8) Requisiti e modalità di partecipazione

Essendo la presente procedura mirata all'affidamento dei servizi di copertura assicurativa di rischi economicamente rilevanti, è indispensabile che i concorrenti soddisfino requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari e tecnico-professionali di notevole entità, per garantire adeguatamente la prestazione.

L'entità di tali requisiti è stata comunque determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel mercato di riferimento, non pregiudicando in alcun modo la concorrenza.

La partecipazione alla gara sarà riservata alle Compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005, ed in possesso dei prescritti requisiti.

Oltre alle forme di raggruppamenti e consorzi previsti dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile.

Ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti.

Nel dettaglio, i concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti appresso indicati.

- **Requisiti di idoneità professionale** (Art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti:

- a. **iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio**, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto del servizio appaltando. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;

All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è corrente.

- b. possesso **dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS** all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.lgs. 209/2005 e ss.ii.mm.

- **Requisiti di capacità tecnica e professionale**

L'operatore economico concorrente, **pena l'esclusione dalla procedura**, deve:

- o aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio presso destinatari pubblici o privati, **almeno tre contratti** aventi ad oggetto il servizio assicurativo del lotto per cui presenta offerta.

Mezzi di prova: l'elenco dei servizi svolti nell'ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analogo a quelli oggetto del/i lotto/i per cui si presenta offerta, con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza, durata delle coperture, destinatari (contraenti) e CIG in caso di destinatari pubblici.

Si precisa che per **“servizi analoghi”** si intendono i servizi assicurativi eseguiti (con buon esito) a favore di committenti pubblici o privati nel ramo e/o rischio assicurativo del lotto per cui si presenta offerta, e che per **“ultimo triennio”** si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione della presente procedura.

- **Requisiti di capacità economica e finanziaria**

L'operatore economico concorrente deve possedere, **pena l'esclusione dalla procedura**:

- o una raccolta premi annuale nel ramo danni, nell'ultimo triennio, per ciascuna annualità pari almeno a € 100.000.000,00, per il Ramo Tutela Legale pari ad almeno € 2.000.000,00;

oppure, in alternativa

- o possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.

Si precisa che per **“ultimo triennio”** si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione della presente procedura.

Mezzi di prova: i bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre esercizi oppure certificato rilasciato dall'agenzia di rating, a seconda della capacità dichiarata.

1) **Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.

E' ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 cc; conseguentemente tutte le imprese sottoscrittrici sono responsabili in solido nei confronti del contraente.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

2) Possesso dei requisiti in caso di partecipazioni plurisoggettive

a) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, coassicurazioni, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Relativamente alla presente procedura l'unica tipologia di raggruppamento configurabile ed ammissibile è quella di tipo orizzontale, in quanto non sono previste prestazioni secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, alle coassicurazioni, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare, nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

In caso di RTI, coassicurazione, consorzio ordinario, contratto di rete o GEIE, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti per la partecipazione dovranno essere così posseduti:

- tutti i requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, come sopra indicati, devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, da tutte le imprese riunite in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 cc..

b) Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Per quanto concerne i soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice tutti i requisiti (generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle consorziate esecutrici.

3) Schemi di contratto

Tutte le prescrizioni relative all'esecuzione dei servizi assicurativi oggetto del presente progetto sono dettagliatamente descritte nei capitolati speciali di polizza (uno per ogni lotto) facenti parte della documentazione di gara che viene approvata con apposita Determina a contrarre, e che costituiscono gli schemi di contratto, che saranno modificati dalle offerte tecniche ed economiche degli aggiudicatari.

I contratti si perfezioneranno nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, con firma digitale.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Elena Malchiodi

PROVINCIA DI PIACENZA

Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa suddiviso in 5 lotti per il periodo dal 30/09/2020 al 31/01/2026

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice e contraente: Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza (PC) – Tel 0523/7951 – fax: 0523/329830 - PEC: provpc@cert.provincia.pc.it – Sito Internet: www.provincia.pc.it

Persona di contatto: dott.ssa Elena Malchiodi: tel 0523/795312 e-mail elena.malchiodi@provincia.pc.it

I documenti sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>

Le offerte devono essere inviate elettronicamente

Sezione II: Oggetto

Tipo di appalto: servizi

Descrizione del servizio: Servizi assicurativi.

Suddivisione in lotti: sì, cinque; le offerte possono essere presentate per uno o più lotti o tutti i lotti

Lotto 1 Polizza All Risks Property CPV 66515000-3 (CIG 8277260309); lotto 2 Polizza RCA/ARD CPV 66516100-1 (CIG 82772792B7), lotto 3 Polizza Tutela Legale CPV 66513100-0 (CIG 8277294F14); lotto 4 Polizza Kasko CPV 66514110-0 (CIG 8277322632), lotto 5 Polizza Infortuni CPV 66512100-3 (CIG 8277338367).

Durata: 60 mesi.

Ammissibilità di varianti: no

Quantitativo o entità totale: € 524.326,80 al netto di imposte e oneri (importo comprensivo dell'opzione di eventuale proroga tecnica di 6 mesi); lotto 1 € 282.208,56, lotto 2 € 101.525,22, lotto 3 € 90.103,08, lotto 4 € 26.343,63, lotto 5 € 24.146,32.

Opzioni: sì; possibilità proroga tecnica per massimo 6 mesi ai sensi art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016

Cauzioni e garanzie richieste: Garanzie provvisoria e definitiva rispettivamente ai sensi degli artt. 93 e 103 D.Lgs 50/2016.

Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH51

Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

Per i requisiti generali, di idoneità professionale, per le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali necessari per la partecipazione si rinvia al Disciplinare di gara.

Informazioni relative ad una particolare professione: essere in possesso dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005

Sezione IV: Procedura

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; i parametri e i sub parametri per l'attribuzione dei punteggi sono specificati nel Disciplinare di gara.

Termine per il ricevimento delle offerte: ore __.00 del giorno _____.

Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no

Modalità di apertura delle offerte: ore __:__ del __/__/__; luogo: la seduta pubblica virtuale avverrà esclusivamente in modalità telematica, solo collegandosi alla piattaforma SATER (vedasi disciplinare).

Sezione VI: altre informazioni

Si tratta di appalto rinnovabile?:no

Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna; termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni.

Informazioni complementari: gara interamente telematica ai sensi art. 58 D.Lgs. 50/2016 su piattaforma SATER; per partecipare vedasi paragrafo 2 del Disciplinare di gara.

Determinazione a contrarre della Titolare della P.O. Economato e Stazione Unica Appaltante per i Servizi della Provincia di Piacenza n. ____2020.

Spese per la pubblicazione del bando e dell'esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani: ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, sono a carico dell'aggiudicatario da pagare entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rimanda al disciplinare di gara

Data trasmissione del presente bando all'Unione Europea: _____

La Responsabile del Procedimento
F.to dott.ssa Elena Malchiodi

Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza – PEC: provpc@cert.provincia.pc.it
P.O. ECONOMATO E STAZIONE UNICA APPALTANTE PER I SERVIZI
Titolare Dott.ssa Elena Malchiodi
tel.: 0523 795312 – fax: 0523 329830
e-mail: elena.malchiodi@provincia.pc.it

Allegato 3

DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN 5 LOTTI, PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30/09/2020 ALLE ORE 24:00 DEL 31/01/2026, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA.

LOTTO 1 – POLIZZA ALL RISK PROPERTY	CIG 8277260309
LOTTO 2 – POLIZZA RCA/ARD	CIG 82772792B7
LOTTO 3 – POLIZZA TUTELA LEGALE	CIG 8277294F14
LOTTO 4 – POLIZZA KASKO	CIG 8277322632
LOTTO 5 – POLIZZA INFORTUNI	CIG 8277338367

Stazione appaltante:	Provincia di Piacenza
Amministrazione Aggiudicatrice	Provincia di Piacenza
Procedura:	Telematica aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene norme integrative relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'“AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN 5 LOTTI PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30/09/2020 ALLE ORE 24:00 DEL 31/01/2026 MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA”, dettagliatamente descritti nei capitolati di polizza e negli altri elaborati costituenti la documentazione di gara.

In tal senso, con determinazione a contrattare n. _____ del _____ la Titolare della P.O. Economato e Stazione Unica Appaltante per i Servizi della Provincia di Piacenza ha disposto di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, di cui al Bando di gara inviato all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea in data _____ e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI V Serie Speciale – n. _____ del _____)

I presenti servizi sono aggiudicati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Codice dei contratti pubblici” (nel prosieguo, anche Codice) e, per quanto applicabile, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento), oltre che dalle disposizioni previste dal presente Disciplinare di gara e dagli ulteriori elaborati costituenti i documenti di gara di cui al successivo punto 4.1.

L'affidamento avverrà, appunto, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi rispettivamente degli artt. 60 e 95, c. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente disciplinare.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà presso le sedi dell'Amministrazione Aggiudicatrice e, per quanto attiene alla validità territoriale dei contratti (polizze), si rimanda a quanto espressamente previsto nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati. codice NUTS ITH51.

I CIG ed i CPV dei vari lotti di gara sono i seguenti:

LOTTO	DESCRIZIONE POLIZZA	CPV	CIG
1	Polizza ALL RISK PROPERTY	66515000-3	8277260309
2	Polizza RCA/ARD	66516100-1	82772792B7
3	Polizza Tutela legale	66513100-0	8277294F14
4	Polizza KASKO	66514110-0	8277322632
5	Polizza Infortuni	66512100-3	8277338367

PUNTI DI CONTATTO:

PROVINCIA DI PIACENZA, con sede legale in Corso Garibaldi, n. 50 – 29121 Piacenza - tel 0523/7951, e-mail: provpc@provincia.pc.it, PEC: provpc@cert.provincia.pc.it, sito internet www.provincia.pc.it

Responsabile del Procedimento (in seguito anche RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice: dott.ssa Elena Malchiodi Titolare della P.O. Economato e Stazione Unica Appaltante per i Servizi della Provincia di Piacenza.

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia di Piacenza si avvale, in forza dell'Accordo stipulato in data 23/10/2018 n. rep 292, del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura, nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura medesima, devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Il sito web della Provincia di Piacenza rimanda, ai fini della consultazione delle richieste di chiarimento e delle relative risposte, direttamente al SATER.

3. REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, D.U.V.R.I., CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

4.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Il Progetto (Allegato 1);
- 2) Il Bando di Gara (Allegato 2);
- 3) Il presente Disciplinare di gara (Allegato 3);
- 4) I Capitolati di Polizza uno per ogni lotto (Allegati 4A, 4B, 4C, 4D, 4E);
- 5) Il Modulo Domanda di partecipazione e Dichiarazioni Integrative (Allegato 5);
- 6) Il Modulo Dichiarazioni Integrative per le consorziate esecutrici (Allegato 6);

- 7) Il Modulo Dichiarazioni in caso di Avvalimento (Allegato 7);
- 8) I Moduli Offerta Tecnica uno per ogni lotto (Allegati 8A, 8B, 8C, 8D, 8E);
- 9) I Moduli Offerta Economica uno per ogni lotto (Allegati 9A, 9B, 9C, 9D, 9E);
- 10) Lo schema Patto d'Integrità approvato con atto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 27 del 6/4/2018 (Allegato 10);
- 11) Il Modello F23 (Allegato 11);
- 12) Il Documento Situazione sinistri (Allegato 12).

La documentazione di gara è disponibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>; il solo bando di gara è altresì disponibile sul sito internet: www.provincia.pc.it – sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione bandi, avvisi ed esiti.

4.2 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), essendo i servizi che costituiscono il presente appalto di natura intellettuale e svolti al di fuori delle pertinenze dell'Ente.

4.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare secondo quanto precisato al successivo paragrafo 7 entro le ore ____:**00 del giorno** _____ (decimo giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul SATER.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

N.B.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito di SATER

4.4 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di

registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Tutte le Comunicazioni tra la Provincia di Piacenza e gli operatori economici, ivi incluse le istanze di accesso documentale, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Provincia di Piacenza; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi per la Provincia di Piacenza da svolgersi secondo le modalità previste nei Capitolato di polizza, uno per ogni lotto, e nel Progetto ex art. 23, comma 14 e 15, del D.Lgs n. 50/2016.

L'importo totale dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, quindi comprensivo dell'eventuale proroga tecnica di 6 mesi, è pari ad **€ 524.326,80, (al netto di IVA e/o di altre imposte)**, pari ad **€ 635.400,00 (IVA e/o di altre imposte comprese)**. Nella tabella sotto riportata è esplicitata la suddivisione in lotti:

Lotto	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del	Importo annuo (al netto di ogni imposta e onere)	Importo annuo (al lordo di ogni imposta e onere)
1) Polizza All Risks Property	30/09/20	31/12/25	49.079,75	60.000,00
2) Polizza Rca/Ard	31/01/21	31/01/26	18.459,13	23.000,00
3) Polizza Tutela Legale	30/09/20	31/12/25	15.670,10	19.000,00
4) Polizza Kasko	30/09/20	31/12/25	4.581,50	5.200,00
5) Polizza Infortuni	31/12/20	31/12/25	4.390,24	4.500,00

Lotto	Importo annuo (al netto di ogni imposta e onere)	Importo annuo (al lordo di ogni imposta e onere)	Importo anno 2020* (al netto di ogni imposta e onere)	Importo anno 2020* (al lordo di ogni imposta e onere)	Importo 2021-2026 (al netto di ogni imposta e onere)	Importo 2021-2026 (al lordo di ogni imposta e onere)	Importo totale 2020-2026 (al netto di ogni imposta e onere)	Importo totale 2020- 2026 (al lordo di ogni imposta e onere)
1 Polizza All Risks Property	49.079,75	60.000,00	12.269,94	15.000,00	245.398,75	300.000,00	257.668,69	315.000,00
2 Polizza RCA/ARD	18.459,13	23.000,00	---	---	92.295,65	115.000,00	92.295,65	115.000,00
3 Polizza Tutela legale	15.670,10	19.000,00	3.917,53	4.750,00	78.350,50	95.000,00	82.268,03	99.750,00
4 Polizza KASKO	4.581,50	5.200,00	1.145,38	1.300,00	22.907,50	26.000,00	24.052,88	27.300,00
5 Polizza Infortuni	4.390,24	4.500,00	---	---	21.951,20	22.500,00	21.951,20	22.500,00
TOTALE	92.180,72	111.700,00	17.332,84	21.050,00	460.903,60	558.500,00	478.236,44	579.550,00

* importo rateo trimestrale periodo 30.09.2020 – 31.12.2020

Lotto	Importo annuo (al netto di ogni imposta e onere)	Importo annuo (al lordo di ogni imposta e onere)	Importo totale 2020-2026 (al netto di ogni imposta e onere)	Importo totale 2020-2026 (al lordo di ogni imposta e onere)	Importo eventuale proroga tecnica (al netto di ogni imposta e onere)	Importo eventuale proroga tecnica (al lordo di ogni imposta e onere)	Importo complessivo a base di gara comprensivo di eventuale proroga (al netto di ogni imposta e onere)	Importo complessivo a base di gara comprensivo di eventuale proroga (al lordo di ogni imposta e onere)
1 Polizza All Risks Property	49.079,75	60.000,00	257.668,69	315.000,00	24.539,88	30.000,00	282.208,56	345.000,00
2 Polizza RCA/ARD	18.459,13	23.000,00	92.295,65	115.000,00	9.229,57	11.500,00	101.525,22	126.500,00
3 Polizza Tutela legale	15.670,10	19.000,00	82.268,03	99.750,00	7.835,05	9.500,00	90.103,08	109.250,00
4 Polizza KASKO	4.581,50	5.200,00	24.052,88	27.300,00	2.290,75	2.600,00	26.343,63	29.900,00
5 Polizza Infortuni	4.390,24	4.500,00	21.951,20	22.500,00	2.195,12	2.250,00	24.146,32	24.750,00
TOTALE	92.180,72	111.700,00	478.236,44	579.550,00	46.090,36	55.850,00	524.326,80	635.400,00

Le caratteristiche specifiche dei singoli servizi assicurativi, compresi scoperti, franchigie e limiti di risarcimento, sono dettagliatamente indicati nei capitoli di polizza, appositamente predisposti e facenti parte della documentazione di gara della presente procedura.

L'Amministrazione aggiudicatrice dichiara di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Milano – Viale Bodio n. 33, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti dal broker, per conto della Stazione Appaltante. La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nelle seguenti misure:

Lotto 1 –All Risks Property 10%

Lotto 2- Rca/Ard- 4 %

Lotto 3 – Tutela Legale - 10%

Lotto 4 – Kasko – 4 %

Lotto 5 - Infortuni – 10%

In fase esecutiva, ogni comunicazione relativa ad ogni lotto posto in gara avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Pertanto, il pagamento del premio, eseguito in buona fede dal Contraente al broker, si considera come effettuato direttamente alla Società, che si impegna sin da ora a rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del Broker, nonché quanto eventualmente previsto all'art. 106 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

6. COSTI DELLA MANODOPERA E DELLA SICUREZZA DA SOTTRARRE AL RIBASSO D'ASTA – CLAUSOLA SOCIALE

Essendo i servizi oggetto del presente appalto di natura intellettuale:

- in analogia a quanto disposto dall'art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti, nella presente procedura di gara non viene indicata la stima dei costi della manodopera;
- non si deve procedere – ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 – alla redazione del D.U.V.R.I.; gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sono pari ad € 0,00 (zero/00).
- ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 50/2016, non viene applicata la cosiddetta "clausola sociale", prevista dal richiamato articolo.

7. DURATA

I contratti avranno la durata indicata nella tabella sotto riportata:

LOTTO	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del
1 Polizza All Risk Property	30/09/2020	31/12/2025
2 Polizza RCA/ARD	31/01/2021	31/01/2026
3 Polizza Tutela legale	30/09/2020	31/12/2025
4 Polizza KASKO	30/09/2020	31/12/2025
5 Polizza Infortuni	31/12/2020	31/12/2025

La durata dei contratti potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione dei nuovi contraenti ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Di seguito le scadenze delle polizze con l'opzione di proroga tecnica:

LOTTO	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del	Con scadenza eventuale proroga tecnica alle ore 24 del
1 Polizza All Risks Property	30/09/2020	31/12/2025	30/06/2026
2 Polizza RCA/ARD	31/01/2021	31/01/2026	31/07/2026
3 Polizza Tutela Legale	30/09/2020	31/12/2025	30/06/2026
4 Polizza KASKO	30/09/2020	31/12/2025	30/06/2026
5 Polizza Infortuni	31/12/2020	31/12/2025	30/06/2026

8. REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Essendo la presente procedura mirata all'affidamento dei servizi di copertura assicurativa di rischi economicamente rilevanti, è indispensabile che i concorrenti soddisfino requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari e tecnico-professionali di notevole entità, per garantire adeguatamente la prestazione.

L'entità di tali requisiti è stata comunque determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel mercato di riferimento, non pregiudicando in alcun modo la concorrenza

La partecipazione alla gara è riservata alle Compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005, ed in possesso dei prescritti requisiti.

Oltre alle forme di raggruppamenti e consorzi previsti dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile.

Al fine dell'ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Ogni concorrente potrà concorrere per uno, più lotti, o per tutti i lotti di gara, purchè in possesso dei prescritti requisiti.

8.1 REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituisce **motivo di esclusione** dalla gara trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché il mancato possesso dei sotto indicati requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

8.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti:

Idoneità professionale (Art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice)

- a. **iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio**, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto del servizio appaltando. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

- b. possesso **dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS** all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.lgs. 209/2005 e ss.ii.mm..

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'operatore economico concorrente, **pena l'esclusione dalla procedura**, deve:

- a) aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio presso destinatari pubblici o privati, **almeno tre contratti** aventi ad oggetto il servizio assicurativo del lotto per cui presenta offerta.

Mezzo di prova: l'elenco dei servizi svolti nell'ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analogo a quelli oggetto del/i lotto/i per cui si presenta offerta, con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza, durata delle coperture, destinatari (contraenti) e CIG in caso di destinatari pubblici.

Si precisa che per **“servizi analoghi”** si intendono i servizi assicurativi eseguiti (con buon esito) a favore di committenti pubblici o privati nel ramo e/o rischio assicurativo del lotto per cui si presenta offerta, e che per **“ultimo triennio”** si intende quello comprensivo degli ultimi

tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione della presente procedura.

8.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

L'operatore economico concorrente deve possedere, **pena l'esclusione dalla procedura**:

- una **raccolta premi annuale nel ramo danni**, nell'ultimo triennio, per ciascuna annualità pari almeno a € 100.000.000,00, per il Ramo Tutela Legale pari ad almeno € 2.000.000,00;

oppure, in alternativa

- possesso di un **rating** pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.

Si precisa che per “**ultimo triennio**” si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione della presente procedura.

Mezzi di prova: i bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre esercizi oppure certificato rilasciato dall'agenzia di rating, a seconda della capacità dichiarata.

9. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.

E' ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 cc; conseguentemente tutte le imprese sottoscrittrici sono responsabili in solido nei confronti del contraente.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

10. POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONI PLURISOGGETTIVE

a) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, coassicurazioni, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Relativamente alla presente procedura l'unica tipologia di raggruppamento configurabile ed ammissibile è quella di tipo orizzontale, in quanto non sono previste prestazioni secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, alle coassicurazioni, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare, nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

In caso di RTI, coassicurazione, consorzio ordinario, contratto di rete o GEIE, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti per la partecipazione dovranno essere così posseduti:

- tutti I requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, come sopra indicati, devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, da tutte le imprese riunite in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 cc..

1. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Per quanto concerne i soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice tutti i requisiti (generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle consorziate esecutrici.

11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Provincia di Piacenza, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Provincia di Piacenza impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di

sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Provincia di Piacenza procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Per l'avalimento si consiglia di utilizzare gli appositi Modelli di cui all'Allegato 7 al presente disciplinare.

12. SOPRALLUOGO

Non è previsto alcun sopralluogo.

13. SUBAPPALTO

Il servizio è subappaltabile ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 nei limiti del 40% dell'importo contrattuale.

A tal riguardo, il concorrente deve indicare in sede di offerta, all'interno del DGUE e del Modulo domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, le parti del contratto che intende subappaltare a terzi. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto/lotto, e prima dell'inizio dell'esecuzione dello stesso, l'aggiudicatario deve depositare il contratto di subappalto alla Provincia di Piacenza, indicando i dati anagrafici dei subappaltatori coinvolti, e deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte dei subappaltatori della capacità professionale a svolgere le attività ad essi affidate e la dichiarazione dei subappaltatori attestante l'assenza in capo ai medesimi dei motivi di esclusione di cui dall'art. 80 del Codice. Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'aggiudicatario dovrà prontamente provvedere a sostituire i subappaltatori rispetto ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o l'assenza di capacità professionale.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

14. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore a base d'asta del lotto di partecipazione, e precisamente degli importi indicati per ogni lotto nella tabella sotto riportata, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice:

Lotto	n° CIG	Importo garanzia provvisoria
1 - Polizza All Risks Property	8277260309	€ 5.644,00
2 - Polizza RCA/ARD	82772792B7	€ 2.030,50
3 – Polizza Tutela Legale	8277294F14	€ 1.802,00
4 – Polizza Kasko	8277322632	€ 526,50
5 – Polizza Infortuni	8277338367	€ 483,00

Nel caso di partecipazione a più lotti, la Compagnia concorrente può prestare un'unica cauzione cumulativa, purché nella medesima siano indicati specificatamente i lotti per cui partecipa ed i relativi importi.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione

di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere della Provincia di Piacenza, a titolo di pegno, a favore della Provincia medesima; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Provinciale della Provincia di Piacenza, CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA – Sede di Via Poggiali,18 – Piacenza (IBAN IT33H0623012601000030718008), presentandosi muniti di copia del presente disciplinare; in tal caso, la relativa quietanza dovrà riportare la seguente causale “cauzione provvisoria appalto per i servizi assicurativi in 5 lotti per la Provincia di Piacenza – LOTTO/I n./nn. ____”;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'appalto e del soggetto garantito; **Provincia di**

Piacenza:

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, alle imprese che partecipano alla coassicurazione; in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/01/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 83 del 10/04/2018 Suppl. Ordinario n. 16;
- 4) avere validità per almeno 8 (otto) mesi dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Provincia di Piacenza, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Provincia di Piacenza per ulteriori 4 mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in formato elettronico, (allegata sul SATER):**

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento

all'originale dovrà essere attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da dichiarazione notarile.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, o tutte le coassicurate, siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza

delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi della Delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018, gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente suddivise in più lotti devono versare il contributo nella misura indicata nella Delibera medesima all'art. 2, comma 1, in base al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

Nella tabella di seguito riportata sono indicati, per lotto, gli importi dei contributi dovuti all'ANAC.

Lotto	n° CIG	Importo contributo di gara
1 - Polizza All Risks Property	8277260309	€ 20,00
2 - Polizza RCA/ARD	82772792B7	ESENTE
3 – Polizza Tutela Legale	8277294F14	ESENTE
4 – Polizza Kasko	8277322632	ESENTE
5 – Polizza Infortuni	8277338367	ESENTE

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. **Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle **ore :00**

del giorno XX/XX/2020.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Provincia di Piacenza ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso il concorrente esonera la Provincia di Piacenza, nonché Intercent-ER, da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Provincia di Piacenza si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere

sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, munito dei necessari poteri.

La domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), l'offerta economica, l'offerta tecnica, le eventuali dichiarazioni delle consorziate esecutrici, di avalimento ed il Patto d'integrità devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Provincia di Piacenza e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura, nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio certificati ISO, etc.).

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 8 mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Provincia di Piacenza potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Provincia di Piacenza sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Provincia di Piacenza assegna al concorrente un termine - pari a sette giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Provincia di Piacenza può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Provincia di Piacenza procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Provincia di Piacenza invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere:

- **La Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative (Allegato 5);**
- **Il DGUE e il DGUE di eventuali ausiliarie**, nonché quelli derivanti dalla **partecipazione in forme plurisoggettive**, compilato/i tramite il SATER;
- **(eventuale) Dichiarazioni integrative delle consorziate esecutrici** (in caso di partecipazione in consorzio stabile) (**Allegato 6**);
- **(eventuale)** ulteriore documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
- **(eventuale) Modulo dichiarazioni di avalimento (“Allegato 7”);**
- **La Garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore;**
- **Il Patto d’integrità** (approvato dalla Provincia di Piacenza con provvedimento n. 27 del 06/04/2018), da compilare e firmare da parte dei concorrenti (**Allegato 10**);
- **Il Modello F23 (“Allegato 11”);**
- **Il PASSoe;**
- **(eventuale) Attestazione ricevuta di pagamento del contributo gara;**
- **(eventuale) Procura** nel caso in cui la documentazione sia firmata da procuratore, o altro eventuale documento che attesti i poteri del sottoscrittore.

Tale documentazione amministrativa dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative è redatta in bollo, secondo il modello di cui all'Allegato 5 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative. Detto bollo è assolto in modo virtuale, mediante pagamento con **F23** (modulo Allegato 11), salvo esenzione legata alla natura del concorrente, da dichiarare nel predetto Allegato 5.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata, delegataria/delegante).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o coassicurazione costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o coassicurazione non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

ATTENZIONE: Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La Provincia di Piacenza si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

18.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, **compilando il modello presente sul SATER**, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte II – Informazioni sull'operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C: il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SATER:

- 1) DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga (verso il concorrente e verso la Provincia di Piacenza), a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D: il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare a terzi, nei limiti di quanto previsto nel precedente paragrafo.

Parte III – Motivi di esclusione: il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D della Parte III del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione: Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A, per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al presente Disciplinare;
- b) la sezione B, per dichiarare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al presente Disciplinare;
- c) la sezione C, per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al presente Disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

18.3 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO

Il concorrente, oltre al DGUE e all'Allegato 5 (Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative), allega sul SATER i seguenti documenti:

- **(eventuale) Dichiarazioni integrative delle consorziate esecutrici** (in caso di partecipazione in consorzio stabile) (Allegato 6); si ricorda, inoltre, che in caso di partecipazione in detta forma, dovrà essere presentato il DGUE sia da parte del consorzio, sia da parte di ogni singola consorziata esecutrice.
- **Patto d'integrità** (Allegato 10), compilato per la parte di competenza dell'operatore economico e sottoscritto digitalmente;
- Copia scannerizzata del **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- Documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:

- Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;
- nel caso in cui il concorrente **ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice**: la documentazione richiesta dall'apposito paragrafo del presente disciplinare;
- Attestazione di avvenuto pagamento **dell'imposta di bollo**, utilizzando l'Allegato 11 – **Modello F23**, salvo esenzione legata alla natura del concorrente, da dichiarare nel modulo domanda (Allegato 5);
- Eventuale procura;
- **Documentazione e dichiarazioni ulteriori in relazione a forme di partecipazione associate.**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità già esplicitate.

Per i raggruppamenti temporanei o coassicurazioni già costituiti

- a. copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- b. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- a. Copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- b. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o coassicurazioni o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- a. copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- a. copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non

autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- b.** dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

19. Segreti tecnici e commerciali

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

L'operatore economico concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La Provincia di Piacenza si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La Provincia di Piacenza si riserva di imporre agli operatori economici concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

La Provincia di Piacenza si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che, in caso di accesso cd. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale.

Si precisa che la Provincia di Piacenza non effettuerà ulteriori informative e procederà a rispondere entro i termini di legge all'istanza di accesso presentata.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

La busta "Offerta tecnica", una per ogni lotto a cui l'operatore economico partecipa, contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate

nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

- Il **Modulo Offerta Tecnica**, relativo al lotto per cui si partecipa, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente (**Allegati 8A, 8B, 8C, 8D, 8E**);
- eventuali **secreti tecnici e commerciali**.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente **a pena di esclusione** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito dei necessari poteri.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda e sul modulo medesimo.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta **l'esclusione dalla gara**.

La documentazione tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

21. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

La busta “Offerta economica”, una per ogni lotto per cui si partecipa, deve contenere, **a pena di esclusione**:

- o l'offerta economica predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>;
- o Il **Modulo Offerta Economica**, relativo al lotto per cui si partecipa, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente (**Allegati 9A, 9B, 9C, 9D, 9E**).

L'offerta economica da inserire su SATER deve contenere tutti gli elementi previsti dal succitato modulo; in alcuni casi i valori richiesti dovranno essere indicati in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra i due valori prevarrà quello scritto in lettere. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali con eventuale arrotondamento:

- o all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque;
- o all'unità inferiore, qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice la stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla**

sicurezza e la stima dei **costi della manodopera** prevista dall'art. 23, comma 16 del Codice, **non devono essere indicati**, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.

Si precisa inoltre che:

- sarà effettuato il controllo del calcolo dell'offerta economica, provvedendo alla correzione di eventuali errori materiali;
- nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento:
 - o all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque;
 - o all'unità inferiore, qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.
- **sono inammissibili le offerte economiche in aumento rispetto alla base d'asta;**

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito dei necessari poteri.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione ed indicate sul modulo medesimo.

22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto; tutti i 5 lotti dell'appalto saranno aggiudicati in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

I premi annuali indicati costituiscono basi d'asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, **pena l'esclusione**, offerte al ribasso rispetto alle singole basi d'asta indicate.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, per lotto, purché valida, congrua e conveniente per l'Ente.

L'aggiudicazione verrà effettuata in base alla seguente formula:

$$\text{PTOT} = \text{PT} + \text{PE}$$

dove:

PTOT = punteggio totale;

PT = punteggio conseguito dall'offerta tecnica (inteso come somma dei punteggi conseguiti per i singoli sub-parametri di natura tecnica);

PE = punteggio conseguito dall'offerta economica;

Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascun lotto sulla base dei parametri e sub-parametri indicati più oltre.

23. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione del punteggio tecnico sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice (di seguito anche Commissione), nominata dalla Provincia di Piacenza dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante l'utilizzo dei sub-criteri indicati nella tabella sottostante.

Lotto 1 - Polizza All Risks Property

PARAMETRO TECNICO fino ad un massimo di 70 punti		PARAMETRO ECONOMICO fino ad un massimo di 30 punti	
Sub parametro	fino ad un massimo di	Sub parametro	fino ad un massimo di
Condizioni di garanzia (PT ^a)	14 punti	Prezzo (PE)	30 punti
Sottolimiti di indennizzo (PT ^{b1})	28 punti		
Sottolimiti di indennizzo (PT ^{b2} , PT ^{b3} , PT ^{b4} , PT ^{b5})	28 punti		

Sub parametri di natura qualitativa (PT^a)

E' ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle condizioni indicate **nella scheda di Offerta Tecnica**. L'offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come "Opzione base", oppure scegliendo la condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa". Non sono ammesse, pena l'esclusione dell'offerta, ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle indicate nella Scheda di offerta tecnica. L'attribuzione del punteggio avverrà in modo **tabellare** in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto.

Sub parametri di natura quantitativa (Limiti di indennizzo) (PT^{b1})

L'attribuzione del punteggio avverrà **in base alla formula** di cui al paragrafo 24. "Modalità di attribuzione del punteggio tecnico".

Si precisa che saranno escluse offerte che prevedano offerte inferiori ai valori minimi indicati.

Sub parametri di natura quantitativa (PT^{b2}, PT^{b3}, PT^{b4}, PT^{b5})

L'attribuzione del punteggio per i succitati sub parametri avverrà in modo **tabellare**, in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto in linea **con quanto indicato nella scheda di Offerta Tecnica**.

Si precisa che saranno escluse offerte che prevedano offerte inferiori ai valori minimi indicati e non saranno ritenute ammissibili offerte di importo intermedio rispetto alle fasce riportate. In tal caso, si intenderà offerto il valore indicato nel Capitolato Speciale di Polizza riferibile all'opzione base e al concorrente saranno attribuiti 0 punti."

LOTTO 2 – Rca/Ard

PARAMETRO TECNICO fino ad un massimo di 70 punti		PARAMETRO ECONOMICO fino ad un massimo di 30 punti	
Sub parametro	fino ad un massimo di	Sub parametro	fino ad un massimo di
Massimali e Sottolimiti di indennizzo (PT ^{b1})	50 punti	Prezzo (PE)	30 punti
Massimali e Sottolimiti di indennizzo (PT ^{b2})	20 punti		

Sub parametri di natura quantitativa (Massimali e Sottolimiti di indennizzo) (PT^{b1})

L'attribuzione del punteggio avverrà in modo **tabellare**, in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto, in linea **con quanto indicato nella scheda di Offerta Tecnica**. Si precisa che saranno escluse offerte che prevedano offerte inferiori ai valori minimi indicati e non saranno ritenute ammissibili offerte di importo intermedio rispetto alle fasce riportate. In tal caso, si intenderà offerto il valore indicato nel Capitolato Speciale di Polizza riferibile all'opzione base e al concorrente saranno attribuiti 0 punti.

Sub parametri di natura quantitativa (Limiti di indennizzo) (PT^{b2})

L'attribuzione del punteggio avverrà **in base alla formula** di cui al paragrafo 24. "Modalità di attribuzione del punteggio tecnico".

Si precisa che saranno escluse offerte che prevedano offerte inferiori ai valori minimi indicati.

LOTTO 3 – Tutela Legale

PARAMETRO TECNICO fino ad un massimo di 70 punti		PARAMETRO ECONOMICO fino ad un massimo di 30 punti	
Sub parametro	fino ad un massimo di	Sub parametro	fino ad un massimo di
Condizioni di garanzia (PT ^a)	70 punti	Prezzo (PE)	30 punti

Sub parametri di natura qualitativa (PT^a)

E' ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto **alle condizioni indicate nella scheda di offerta tecnica**. L'offerente avrà facoltà

di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse, **pena l'esclusione dell'offerta**, ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle indicate nella Scheda di offerta tecnica. L'attribuzione del punteggio avverrà in modo **tabellare**, in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto.

LOTTO 4 – Kasko

PARAMETRO TECNICO fino ad un massimo di 70 punti		PARAMETRO ECONOMICO fino ad un massimo di 30 punti	
Sub parametro	fino ad un massimo di	Sub parametro	fino ad un massimo di
Condizioni di garanzia (PT ^a)	10 punti	Prezzo (PE)	30 punti
Massimali e Sottolimiti di indennizzo (PT ^b)	60 punti		

Sub parametri di natura qualitativa (PT^a)

E' ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza **unicamente rispetto alle condizioni indicate nella scheda di Offerta Tecnica**. L'offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse, **pena l'esclusione dell'offerta**, ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle indicate nella Scheda di offerta tecnica. L'attribuzione del punteggio avverrà in modo **tabellare** in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto.

Sub parametri di natura quantitativa (Massimali e Sottolimiti di indennizzo) (PT^b)

L'attribuzione del punteggio avverrà in modo **tabellare**, in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto, in linea con quanto **indicato nella scheda di Offerta Tecnica**.

Si precisa **che saranno escluse offerte** che prevedano offerte inferiori ai valori minimi indicati e non saranno ritenute ammissibili offerte di importo intermedio rispetto alle fasce riportate. In tal caso, si intenderà offerto il valore indicato nel Capitolato Speciale di Polizza e al concorrente saranno attribuiti 0 punti.

LOTTO 5 – Infortuni

PARAMETRO TECNICO fino ad un massimo di 70 punti		PARAMETRO ECONOMICO fino ad un massimo di 30 punti	
Sub parametro	fino ad un massimo di	Sub parametro	fino ad un massimo di
Condizioni garanzia (PT ^a) di	40 punti	Prezzo (PE)	30 punti
Massimali Sottolimiti e di indennizzo (PT ^b)	30 punti		

Sub parametri di natura qualitativa (PT^a)

E' ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto alle condizioni **indicate nella scheda di offerta tecnica**.

L'offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come "Opzione base", oppure scegliendo la condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa". Non sono ammesse, pena l'esclusione dell'offerta, ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle indicate nella Scheda di offerta tecnica. L'attribuzione del punteggio avverrà in modo **tabellare**, in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto.

Sub parametri di natura quantitativa (Massimali e Sottolimiti di indennizzo) (PT^b)

L'attribuzione del punteggio avverrà in modo **tabellare**, in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto, in linea con quanto **indicato nella scheda di Offerta Tecnica**.

Si precisa che **saranno escluse offerte** che prevedano offerte inferiori ai valori minimi indicati e non saranno ritenute ammissibili offerte di importo intermedio rispetto alle fasce riportate. In tal caso si intenderà offerto il valore indicato nel Capitolato Speciale di Polizza e al concorrente saranno attribuiti 0 punti

24. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO

Sub parametri con attribuzione di punteggi in modo "tabellare" come indicato su ciascuna scheda di offerta tecnica:

lotto 1: PT^a – PT^{b2} – PT^{b3} – PT^{b4} – PT^{b5}

lotto 2: PT^{b1}

lotto 3: PT^a

lotto 4: PT^a – PT^b

lotto 5: PT^a – PT^b

Sub parametri di natura quantitativa con attribuzione dei punteggi mediante applicazione della seguente formula per cui, alla miglior offerta, sarà attribuito il massimo punteggio previsto per il sub parametro e alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto secondo criteri di proporzionalità diretta:

lotto 1: PT^{b1} .

lotto 2: PT^{b2} .

Sub parametro	Formula	Dove:
Limiti di indennizzo (PT^b)	$\dots \text{punti } \Delta O^i / \Delta O^{\max}$	ΔO = valore del rialzo = $LM^{\text{offerto}} - LM^{\text{base di gara}}$ LM = limite di indennizzo ΔO^i = valore del rialzo offerto dal concorrente in esame (i^{esimo}) $\Delta O^{\max}$ = valore del rialzo dell'offerta più alta

25. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Sub parametro Prezzo

All'offerta che presenterà il valore più basso, riferito al **premio assicurativo annuale per singolo Lotto** (comprensivo di ogni imposta e tassa), verranno assegnati **30 punti** (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

$$PE = \dots \text{punti} * PE^{\min} / PE^i$$

dove:

$PE^{\min}$ = premio più basso offerto

PE^i = premio offerto dal concorrente i^{esimo}

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento:

- o all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque;
- o all'unità inferiore, qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi e coefficienti agli elementi soprariportati, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio totale (tecnico + economico), è dato dalla seguente formula:

$$PTOT(i) = PT(i) + PE(i)$$

dove:

PTOT(i)	=	punteggio totale del concorrente iesimo;
PT(i)	=	punteggio conseguito dall'offerta tecnica del concorrente iesimo;
PE(i)	=	punteggio conseguito dall'offerta economica del concorrente iesimo;

N.B. – RIPARAMETRAZIONE

Al fine di evitare rischi di possibili alterazioni della concorrenza, i punteggi attribuiti **non saranno oggetto di alcuna operazione di riparametrazione.**

26. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno _____ **alle ore** _____. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta, che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale gli operatori economici interessati potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati mediante SATER, almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti, le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER, almeno un giorno prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Successivamente il RUP procederà a:

- ✓ sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- ✓ verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- ✓ attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto;
- ✓ redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- ✓ adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla

procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui agli artt. 29, comma 1 e 76, comma 2-bis del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Provincia di Piacenza si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016, nonché mediante l'utilizzo della BDNA per quanto concerne la verifica delle dichiarazioni previste ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

27. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Tenuto conto degli artt. 77 e 216, comma 12 del Codice, e in considerazione della sospensione dell'Albo nazionale dei commissari di gara disposta dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32), la commissione giudicatrice è nominata dalla Provincia di Piacenza dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, che dovranno possedere le competenze per procedere ad un'adequata e globale valutazione delle offerte, *"secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata"* (ex multis, TAR Lazio-Roma, Sez. III quater, 24 maggio 2019, n. 6490), *"potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente"* (TAR Veneto, Sez. III, 29 novembre 2017, n. 1091).

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Provincia di Piacenza pubblica, sul proprio profilo internet, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Si stima, in funzione delle caratteristiche della procedura e del possibile numero di offerte che saranno presentate, una durata prevista dei lavori della commissione giudicatrice pari a circa 25 giorni.

28. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura delle buste concernenti le offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, verranno resi noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La Commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica, dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo specifico punto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali sia per il prezzo che per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo specifico paragrafo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà, sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – a disporre i casi di **esclusione** per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta tecnica";

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

29. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anomala, il RUP, avvalendosi della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono potenzialmente anormale.

Si procede a verificare la prima migliore offerta potenzialmente anomala. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Provincia di Piacenza procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte potenzialmente anomale.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, sempre per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta potenzialmente anomala.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Verranno escluse, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili, procedendo ai sensi del seguente articolo.

30. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione, per ogni lotto, in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta non anomala per il

lotto, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dell'espletamento delle verifiche rispetto alle dichiarazioni rese.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del lotto in esame, la Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del lotto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice sul concorrente primo classificato nella graduatoria finale del lotto interessato.

Tali verifiche avverranno attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, nonché mediante l'utilizzo della BDNA per quanto concerne la verifica delle dichiarazioni previste ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il RUP prima dell'aggiudicazione di ogni lotto, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il medesimo RUP, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione di ogni lotto ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, procede all'adozione della Determina di aggiudicazione.

Nelle comunicazioni di aggiudicazione e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito regolare della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

In caso di esito negativo delle verifiche, il RUP procederà alla revoca dell'aggiudicazione del lotto in esame, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Il RUP aggiudicherà, quindi, il lotto in esame al secondo graduato in subordine all'esito regolare delle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria del lotto, il lotto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione dei contratti è subordinata al regolare esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-*bis*, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del medesimo articolo.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale del lotto, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione del lotto.

I contratti si perfezioneranno nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, con firma digitale.

I contratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'esito regolare degli accertamenti d'ufficio, nonché la ricezione della documentazione richiesta dalla Provincia di Piacenza nel termine fissato, è condizione essenziale per la stipula del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) **sono altresì a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Provincia di Piacenza entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché dell'avviso di bando e dell'avviso di esito sui quattro quotidiani, come previsto dal predetto D.M..

L'importo presunto delle suddette spese di pubblicazione è pari a circa € 5.700,00. Dette spese verranno rimborsate dalle Compagnie che risulteranno aggiudicatarie dei vari lotti in misura proporzionale agli importi di aggiudicazione dei vari lotti medesimi. In caso di mancata aggiudicazione di uno o più lotti le spese di pubblicazione verranno rimborsate proporzionalmente dalle Compagnie aggiudicatarie dei lotti aggiudicati.

La Provincia di Piacenza comunicherà agli aggiudicatari l'importo che ognuno di essi dovrà rimborsare, nonché le relative modalità di pagamento.

31. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 50/2016, essendo, come sopra già evidenziato, i servizi oggetto del presente appalto di natura intellettuale, non viene applicata la cosiddetta "clausola sociale", prevista dal predetto articolo.

L'anticipazione del prezzo dovuto all'appaltatore ai sensi del comma 18 dell'art. 35 D.Lgs.50/2016, non verrà applicata al presente appalto, in quanto negli appalti riguardanti l'affidamento di servizi assicurati i premi annuali sono già corrisposti anticipatamente rispetto all'anno di competenza.

32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Piacenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente contratto. Ai sensi dello stesso comma 2 dell'art. 209 del Codice è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Emilia Romagna, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del citato decreto.

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell'ordinamento interno con D. Lgs. 18/5/2018 n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura, o comunque raccolti dalla Provincia di Piacenza a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Provincia di Piacenza individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per la Provincia di Piacenza, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della Provincia di Piacenza in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Provincia di Piacenza nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

34. NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel bando, nei capitolati di polizza, nel presente disciplinare e negli altri documenti di gara, si applicano le norme del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e del Codice Civile.

F. to La Responsabile del Procedimento
dott.ssa Elena Malchiodi

POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE E ELETTRONICA

Stipulata tra:

Provincia di Piacenza

e

[Nome Società]

Decorrenza: ore 24 del 30/09/2020

Scadenza: ore 24 del 31/12/2025

Alla decorrenza si corrisponderà il rateo di premio 30/09/20- 31/12/20 e successivamente il premio verrà corrisposto annualmente con scadenza annuale al 31/12.

Sezione 1 – Definizioni, attività e partite assicurate

Art.1. Definizioni

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Allagamento:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquido, diverso da inondazioni e/o alluvioni, acqua condotta e dispersioni liquidi.
Annualità assicurativa:	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Apparecchiature elettroniche:	Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a controllo quali, ad esempio: ✓ apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, tubi e valvole. ✓ Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche cellulari, sistemi antifurto e di allarme in generale, conduttori esterni ed altre macchine e strumenti elettronici in uso all'assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware. ✓ Altre apparecchiature specifiche per l'esercizio dell'attività istituzionale, compresi gli apparecchi ad impiego mobile.
Apparecchiature ad impiego mobile:	Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente.
Assicurato:	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
Automezzi:	Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione alla Contraente ovunque, sottotetto o all'aperto, nelle ubicazioni e nell'ambito delle pertinenze della Contraente.
Beni assicurati:	La presente Assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso. Limitatamente ai beni per i quali sono stipulati separati contratti assicurativi (leasing), l'assicurazione vale per le garanzie prestate dalla presente polizza, ma non presenti nella copertura "leasing". Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

	Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili. I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati. I beni mobili ed immobili, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.
Broker:	Marsh S.p.A. iscritta al R.U.I. al n° B000055861
Comunicazioni:	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
Connessioni ed infrastrutture	Recinzioni, piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati, raccordi ferroviari e stradali, insegne, cancelli, comprese relative fondazioni e basamenti.
Contenuto e beni differenti dai fabbricati:	A titolo esemplificativo e non limitativo: ✓ Beni mobili in genere. ✓ Apparecchiature, attrezzature e macchinari come definite alla voce "Macchine" del presente articolo. ✓ Apparecchiature e sistemi elettronici come definiti alla voce "Apparecchiature elettroniche" del presente articolo ed attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati come definite nelle corrispondenti voci del presente articolo. ✓ Mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, il tutto anche d'antiquariato. ✓ Distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci. ✓ Macchine d'ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti. ✓ Indumenti ed altri oggetti personali (con esclusione dei veicoli immatricolati al P.R.A.), di normale uso, di proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori. ✓ Merci e materie prime in genere, materiale occorrente per l'attività dell'assicurato, presidi e dispositivi sanitari di sicurezza, ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi, recipienti, derrate alimentari.

	✓ Archivi cartacei e informatici, documenti, disegni, registri, referti, immagini, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, software e programmi informatici; clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. ✓ Mezzi di traino e trasporto. Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato. ✓ Apparecchiature tecniche ad impiego mobile. ✓ Combustibili, lubrificanti, infiammabili, merci speciali, gas tecnici, materiali tossici nocivi inquinanti, residui di lavorazione, rifiuti urbani e speciali. ✓ Tendon di palchi teatrali e sipari, collezioni di carattere storico, naturalistiche o archeologico. ✓ Pannelli fotovoltaici posti su segnaletica a tutela della viabilità (per alimentazione lampeggianti, contatraffico, delineatori di curva ecc.). ✓ Stazioni di monitoraggio mobili e riposizionabili degli inquinanti atmosferici e per raccolta di informazioni meteorologiche e agroclimatiche, anche dotate di pannello fotovoltaico. Quant'altro, anche se non specificatamente elencato, normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, che non rientri nella definizione di "Fabbricati". Il tutto anche se all'aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Contratto di manutenzione:	Il Contratto di Assistenza Tecnica le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico, parti di ricambio e manodopera.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche beni e enti assicurati.
Danno	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni indiretti:	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Danni materiali diretti e consequenziali:	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall'evento, purchè in conseguenza dell'evento stesso.
Dati	Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Dipendenti	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusi: ✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; ✓ quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; ✓ quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato;

	sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
Eventi sociopolitici	I danni verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o sabotaggio organizzato.
Esploidenti	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; c) e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricato:	A titolo esemplificativo e non limitativo: ✓ L'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili, strade e piazzali) compresi, fissi, infissi, lastre, vetrate ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tensostrutture, serre, parchi e giardini in genere, palloni geodetici, pressostatici, tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, armadi a muro e boiserie omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico, nonché relativi impianti fotovoltaici posti su detti fabbricati. ✓ Opere murarie e di finitura in generale, salvo che non siano naturale completamento di singoli macchine od apparecchi. ✓ Fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione. ✓ Le addizioni e le migliorie apportate ai locali anche se il Contraente non ne è il proprietario. ✓ Nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni. Rientrano nella voce fabbricati anche giardini e parchi e quanto possa trovarsi in tali aree e rientri nell'ambito dell'arredo di pertinenza pubblica. ✓ Container abitativi. ✓ Fabbricati di interesse storico od artistico esenti da imposte sulle assicurazioni. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.
Fenomeno elettrico:	Danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione (compreso black-out ed eventi simili) od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.
Fermentazione:	Trasformazione chimica della materia organica.
Franamento:	Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni.
Franchigia:	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
Furto:	Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.

Guasti alle apparecchiature elettroniche:	Il danno oppure la rottura che compromette il regolare funzionamento di un sistema o di una apparecchiatura elettronica, conseguente ad un fenomeno interno che rende visibile o rilevabile: • una avaria o <i>“failure”</i>, corrispondente ad un cambiamento fisico nell'hardware; • un guasto o <i>“fault”</i>, corrispondente ad una situazione anomala dell'hardware o del software, che può essere causata da avaria, errori progettuali, interferenze ambientali o errori di tipo umano; • un errore, corrispondente alla manifestazione di un guasto durante l'esecuzione di un programma.
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Inflammabili	Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazioni e/o alluvioni:	Fuoriuscita, sotto l'azione di qualunque causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Macchine:	Macchine, macchinari, meccanismi, apparecchi, apparecchiature (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento), impianti, strumentazione in genere, attrezzature ed apparecchiature tecniche in genere.
Mancato freddo:	Danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquidi, in conseguenza di un evento indenizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale di un impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Opere d'arte:	Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, mobili e arredi, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e cose aventi valore artistico, storico od affettivo.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto:	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
Rapina:	La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rischio locativo:	La responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dell'assicurato in conseguenza di evento

	garantito dalla presente polizza.
Sabotaggio:	Si intende un atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.
Scoperto:	La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Smottamento:	Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
Società:	L'Impresa di Assicurazioni nonché le coassicuratrici.
Sovraccarico neve:	Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o strutture tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni ai fabbricati e al loro contenuto
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Terrorismo:	Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Terzi interessati:	Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell'assicurazione.
Ubicazione:	Luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, si svolge l'attività dell'assicurato, anche all'aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell'assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un'unica ubicazione.
Valore intero:	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c.
Valori:	Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione**Art.1. Variazioni del rischio– Buona Fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successivi aggravamenti di rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.2. Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

Art.3. Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta.

E' però facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art.4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Art.5. Regolazione del premio

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
 - Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art.6. Recesso per sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60esimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13- "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 6 – Recesso per sinistro (Opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto.

Art.7. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art.9. Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

Art.10. Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.11. Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12. Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.13. Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00. a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art.14. Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.15. Clausola Broker

Per la gestione del presente contratto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Milano – Viale Bodio n. 33. La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 10 % sul premio imponibile.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai

sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del Broker, nonché quanto eventualmente previsto all'art. 106 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

Art.16. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.17. Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Art.18. Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art.19. Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 20. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e la liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Sezione 3 – Condizioni di assicurazione

Art.1. Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati ai beni Assicurati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso.

Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art.2. Esclusioni

La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare i danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi Governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) bradisismo e maremoti;
- c) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) dolo, giudizialmente accertato, del Contraente e/o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori;
- e) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso;
- f) appropriazione indebita; smarrimento; saccheggio; ammanchi e/o sparizioni riscontrati/e nel corso di inventari.
- g) danni indiretti ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Maggiori costi – Spese extra" e "Perdita Pigioni";
- h) durante il trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
- i) inquinamento di aria, acqua, suolo.
- j) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;
- k) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.
- l) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;

- m) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e/o macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro", "Oneri di urbanizzazione – ordinanze di Autorità";
- n) limitatamente ai Beni Assicurati ricompresi nella definizione di "apparecchiature elettroniche", i danni derivanti da volontaria inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio delle cose assicurate; i danni cagionati a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate; i danni oggetto delle prestazioni dei contratti di manutenzione stipulati dall'Assicurato o di cui deve rispondere il produttore o il venditore; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete, salvo che le stesse siano alimentate con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
- o) errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori;
- p) tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
- virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza;
- q) la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
- riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Art.3. Beni esclusi

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi per la quota di valore eccedente €. 10.000,00 per oggetto;
2. Opere d'Arte con valore eccedente € 20.000 per opera, ad eccezione del quadro "Ritratto di Vittorio Emanuele II" per il quale il limite di risarcimento deve intendersi elevato ad € 75.000,00.
3. il valore del terreno;
4. mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato;
5. enti per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'assicurato e/o da terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l'Assicurato;
6. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
7. aeromobili e natanti;

8. beni posti all'aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, salvo che gli stessi non siano all'aperto per loro naturale uso e destinazione;
9. Strade, Viadotti, gallerie, ponti non rientranti nelle pertinenze dei fabbricati assicurati

Art.4. Condizioni particolari

1. Acqua condotta

Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

2. Spese ricerca riparazione rotture

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

3. Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni causati ai beni assicurati compresi nella partita "Contenuto", per effetto del "fenomeno elettrico", da qualsiasi motivo occasionato, comunque si manifestasse, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

4. Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)

La Società, fino alla concorrenza del 20% del danno, nonché dell'ulteriore importo previsto nell'Allegato 1 oppure dell'ulteriore importo previsto nella relativa partita, indennizza le spese necessarie per demolire, smantellare, sgomberare, trattare, bonificare, smaltire, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;

Per dette spese non si applica il disposto di cui all'art. 1907 del c.c.

Si precisa che l'eventuale ulteriore importo previsto in aggiunta al suddetto 20% non potrà in ogni caso estendersi al rimborso delle spese necessariamente sostenute per lo smaltimento di qualsivoglia bene/manufatto contenente amianto.

E' fatto salvo quanto previsto dell'Art.1914 Codice Civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

5. Spese rimozione, trasporto e ricollocamento

Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - i beni mobili assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c..

6. Spese di demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento dei residui dei beni non assicurati (variante Migliorativa)

In aggiunta alle spese di demolizione e sgombero e di rimozione, trasporto e ricollocamento di cui ai precedenti articoli, la Società, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c., risarcisce le spese sostenute per la rimozione e

smaltimento di beni non assicurati dalla presente polizza, effettuati per ordine dell'Autorità o per motivi di igiene e sicurezza a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

7. Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1. Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c..

8. Oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) compresa l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione dei fabbricati rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili parzialmente o totalmente, o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni. L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'art. "Limite massimo di indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

9. Danni da movimentazione interna ed urto di veicoli

Per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, con applicazione di una franchigia assoluta pari ad Euro 2.500,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare per singola ubicazione e per singolo evento somma superiore a quanto indicato nell'Allegato 1. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c. "

10. Spese peritali

Si conviene tra le Parti che la Società garantisce all'Assicurato l'indennizzo per le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte, nonché la quota parte dell'Assicurato relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai Periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall'Assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell'emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all'Assicurato.

11. Onorari architetti, ingegneri e consulenti

Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti, resi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono rimborsate dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, e fino all'importo indicato nell'Allegato 1.

12. Opere d'Arte

Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, di un importo indicato nell'Allegato 1 e fermo il disposto di cui all'Art. "Limite massimo dell'indennizzo". La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c..

13. Contenuto/macchinari/impianti/merci presso terzi

Relativamente al contenuto/macchinari/impianti/merci si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di polizza. La presente estensione è operante a tutela degli enti assicurati anche quando si trovano presso le ubicazioni ove si svolge l'attività di telelavoro.

14. Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, nevischio.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

15. Sovraccarico neve

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i silos sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi, vigenti al momento della costruzione.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

16. Gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.

17. Acqua Piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati dalle cose assicurate da acqua piovana.

Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione di:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;

- c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali.

La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Acqua piovana".

18. Collasso strutturale

Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale indennizzabili a termini di polizza, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

19. Eventi socio-politici

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

20. Terrorismo e/o sabotaggio

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni di contaminazione da sostanze chimiche e biologiche.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo maggiore a quello indicato nell'Allegato 1.

21. Ricostruzione archivi

La Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro, per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "Programmi di utente".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'assicurato.

Per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell'assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

22. Maggiori costi - Spese extra

La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività. A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

23. Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

24. Perdita pigioni

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà nel limite del capitale assicurato nell'Allegato 1, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l'Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

25. Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La Società non risponde dei danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato all'Allegato 1.

26. Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'Allegato 1 sotto la voce "Demolizione e sgombero".

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

27. Dispersione liquidi

La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.

Sono esclusi i danni:

- a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
- b) causati da gelo;
- c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

28. Franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in occasione di frane, franamento, smottamento e cedimento del terreno comunque occasionati.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest'ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

29. Differenziale storico - artistico

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste nella presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

30. Adeguamento antisismico

Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati e dei beni immobili, l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi entro un limite massimo del 15% della somma assicurata per ciascuna ubicazione ed in aggiunta alla stessa ma con il massimo di quanto stabilito nell'Allegato 1 sotto la voce "Adeguamento antisismico", restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

31. Urto veicoli

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito, sosta o fermata sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'Assicurato o di terzi

32. Fumo

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini.

33. Furto e rapina

La società indennizza i danni derivanti da Furto o Rapina dei beni assicurati.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, effrazione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- b) uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- c) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- d) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi,

sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Nel caso di furto delle casse automatiche in proprietà, l'effrazione dei mezzi di chiusura delle stesse sarà parificata all'effrazione di mezzi di chiusura dei locali.

Qualora il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna e senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 85% del danno indennizzabile.

Limitatamente ai sinistri verificatisi durante le ore di apertura al pubblico degli uffici, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere o false, di grimaldelli o di arnesi e simili.

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, la garanzia furto e rapina si intende operante anche nella fase di trasporto sui veicoli, a condizione che:

- in caso di furto, il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, o ferroviarie, le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile si intendono garantite purché vengano trasportate come "bagaglio a mano", qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

In caso di trasporto al seguito o su natanti e imbarcazioni, la garanzia furto è operante a condizione che, in qualsiasi momento, gli enti assicurati siano sotto il controllo del soggetto al quale sono stati affidati, oppure siano affidati alla protezione di luoghi chiusi a chiave o sorvegliati. Restano esclusi gli smarrimenti e le misteriose sparizioni.

Deve intendersi compreso il furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale nonché a seguito di malore, perdita di coscienza tali da obbligare l'intervento di unità di soccorso e/o l'ospedalizzazione dell'affidatario dell'ente assicurato.

Valori

Relativamente ai valori, il furto è coperto alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassaforte con i limiti di indennizzo previsti nella partita "Valori in Cassaforte" dell'Allegato 1, nonché riposti in cassette, cassetti, mobili, armadi, ecc... con i limiti di indennizzo previsti nella partita "Valori ovunque riposti" dell'Allegato 1.

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

L'assicurazione include i guasti arrecati alle cose assicurate (si precisa che si intendono assicurati anche i fissi e gli infissi), per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali con i limiti di indennizzo previsti nell'Allegato 1 sotto la voce "Valori ovunque riposti".

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'assicurato a condizione che non ricorrano le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o di quelle dei particolari mezzi di difesa interni;
- b) che il furto sia commesso durante l'orario nel quale il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

La garanzia rapina è prestata anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia.

Si precisa che:

- c) ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza;
- d) agli effetti della presente polizza, con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone.

Si precisa che l'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

Portavalori

Si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:

- a) furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- c) rapina

commessi ai danni di un incaricato del Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.

Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dall'assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). I trasporti di valore eccedente €. 50.000,00, se non affidati ad istituti specializzati, devono essere effettuati dal portavalori incaricato accompagnato almeno da un dipendente e con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi. La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l'importo recuperato o ricevuto dal Contraente in conseguenza del contratto con l'istituto di trasporti e/o l'assicurazione stipulata dall'istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente.

La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.

Beni all'aperto

Per i beni posti all'aperto per natura e/o per destinazione d'uso, la garanzia è operante a condizione che al momento del sinistro tali beni fossero saldamente fissati al suolo o al Fabbricato o a supporti fissi in genere. La presente garanzia opera con l'applicazione dello scoperto e fino all'importo indicato nell'Allegato 1.

Assegni in bianco

Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è indennizzabile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso qualsiasi Istituto di Credito nello Stato Italiano e/o nel resto del mondo; il relativo indennizzo è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo indennizzabile non potrà comunque superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso. A tal fine l'Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco (distinti per ogni taglio se trattasi di assegni circolari).

In caso di furto e/o rapina, l'Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo immediato degli assegni rubati ed all'espletamento della procedura di ammortamento in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia espletata e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 mesi dalla data dall'avvenuto sinistro, nel caso che il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile.

Guasti ladri

La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Determinazione dell'ammontare del danno

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1; la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:

- la somma assicurata per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla Società, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo "annuo"
- in caso di ritrovamento della refurtiva, la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

34. Guasti alle apparecchiature elettroniche

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche, la Società risponde anche dei danni causati da guasti, come da definizione di polizza, nonché da rotture originate da cause interne.

In caso di danno indennizzabile a termini della presente garanzia si intendono assicurati anche:

- i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati;
- i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) per i quali deve rispondere per legge, per contratto nonché per contratto di assistenza tecnica, il costruttore, venditore, locatore, manutentore delle cose assicurate;
- b) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- d) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- e) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- f) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;

Sezione 4 – Clausole che regolano la gestione dei sinistri**Art.1. Massimo risarcimento per sinistro**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, stabilita nell'Allegato 1.

Art.2. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso scritto alla Società e/o al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'ufficio addetto all'Amministrazione dei contratti assicurativi.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c. se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società

L'Assicurato deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

La Contraente è altresì esonerata dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

La Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo perito e a comunicarne all'Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso perito, si impegna a comunicarne il nominativo contestualmente alla comunicazione di apertura del sinistro di cui al punto precedente.

Art.3. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti:

b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito, fermo quanto previsto nell'articolo definito "precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura" alla voce "spese peritali".

Art.4. Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti all'articolo definito "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell' articolo definito "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art.5. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) In caso di distruzione:

- I) per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- II) per il contenuto: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- III) per le opere d'arte: l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.

b) In caso di danno parziale:

l) Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- a) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
- b) In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto un importo superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d'uso.
- c) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- e) Qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- f) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
- g) Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- h) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
- i) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
- j) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
 - I) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
 - II) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
 - III) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
 - IV) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
- k) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
- l) Per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l'eventuale deprezzamento.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art.6. Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo definito "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con con forma "a primo rischio assoluto", prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Qualora inoltre al momento del sinistro la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all'art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale o inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi del presente articolo e dell'art. 1907 del Codice Civile.

Resta altresì convenuto che:

- detta ripartizione ha luogo in ugual misura per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro;
- la compensazione non ha luogo per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali l'assicurazione sia prevista in forma fluttuante.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per danni di importo non superiore a € 10.000 (al lordo di scoperti/franchigie)

Art.7. Acquisizione e cessione di beni – Leeway clause

Si conviene tra le parti che:

- a) Agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente ed automaticamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza, inclusi modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante dall'ultimo atto di aggiornamento o regolazione. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegna i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'assicurato.
- e) Agli effetti della determinazione del valore dei beni assicurati, rientrano inoltre immediatamente ed automaticamente nella garanzia gli incrementi di valore dovuti a variazione nei costi di costruzione dei fabbricati o nel valore commerciale o di rimpiazzo degli altri beni, incluse le opere d'arte, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante al momento del sinistro e dopo l'applicazione delle inclusioni di cui alla lettera a): Tale importo costituirà il riferimento per la determinazione della somma assicurata ai fini dell'applicazione della deroga proporzionale.

Art.8. Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla

Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Art.9. Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art.10. Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art.11. Recuperi

Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art.12. Coppie o serie

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

Sezione 5 – Partite e somme assicurate, limiti di indennizzo, franchigie, scoperti e calcolo del premio
Art.1. Calcolo del premio

Per il calcolo del premio si rinvia alla sottostante tabella contenente le partite e le somme assicurate unitamente ai tassi annui le cui applicazioni alle somme assicurate determinano l'ammontare del premio complessivo annuo.

Descrizione	Valore	Tasso Imp.le	Premio annuo imponibile
Fabbricati	152.776.653,00	‰	€.....
Fabbricati soggetti a vincolo	19.210.247,00	‰	€.....
Contenuto	1.217.879,00	‰	€.....
Stazioni di Monitoraggio	41.428,00	‰	€.....
Rischio Locativo	9.022.000,00	‰	€.....

Si precisa che si è identificata quale M.U.R. il complesso scolastico ITIS G. Marconi, Via IV Novembre n. 122, Piacenza del valore di € 26.815.900,00 considerando il solo valore dell'immobile e non anche quello del relativo contenuto.

Art.2. Limiti di risarcimento – Scoperti/franchigie

Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili.

ALLEGATO 1

Limite Massimo di Indennizzo	Importo
Limite per sinistro e per periodo assicurativo	€ 80.000.000,00=

Franchigia	
Franchigia fissa frontale per ogni sinistro, salvo quanto disposto diversamente	€1.500,00=

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

In capitali fissi o in percentuale applicabile al valore del fabbricato oggetto del sinistro.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Spese Demolizione e sgombero, Spese rimozione, trasporto e ricollocamento	€ 200.000,00 sinistro/anno, a p.r.a.	Nessuna
Valori	€ 10.000,00 sinistro/anno	Franchigia Frontale
Opere d'arte	€ 100.000 per sinistro	Franchigia Frontale
Oneri di Urbanizzazione	€ 500.000,00 sinistro/anno	Nessuna
Perdita Pigioni	20% del valore a nuove delle singole unità immobiliari	Nessuna
Onorari di architetti, professionisti e consulenti	€ 50.000,00 per sinistri, € 100.000,00 per anno	Nessuna
Spese peritali	5% del danno con il max di € 100.000,00 per sinistro	Nessuna
Ricorso terzi e locatari	€ 3.000.000,00 per sinistri (Ipotesi base) € 5.000.000,00 per sinistri (Ipotesi migliorativa)	Franchigia Frontale

Fumo		€ 500,00 per sinistro
Urto veicoli		€ 1.000,00 per sinistro
Eventi socio-politici	€ 3.000.000,00 sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sinistro
Terrorismo e sabotaggio	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 7.500.000,00 sinistro/anno (ipotesi base) 50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 sinistro/anno (ipotesi migliorativa)	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro
Eventi atmosferici	€ 5.000.000 per sinistro/anno	Scoperto del 10 % min. € 2.500,00 per sinistro
Inondazioni, alluvioni	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 7.500.000,00 sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro per singolo fabbricato e relative contenuto
Allagamenti	1.000.000 per sinistro/anno	€ 10.000,00 per sinistro
Sovraccarico neve	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000,00 sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro
Collasso Strutturale	€ 500.000,00 per sinistro/anno	Franchigia Frontale
Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni	€ 100.000,00 per sinistro/anno	€ 500,00 per sinistro
Dispersione liquidi	€ 100.000 per sinistro	€ 500,00 per sinistro
Terremoto	40% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000,00 sinistro/anno (ipotesi base)	Scoperto 10% minimo € 20.000,00 per sinistro per singolo fabbricato e relative contenuto

	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000,00 sinistro/anno (ipotesi migliorativa)	
Fenomeno elettrico	€ 150.000,00 per sinistro/anno (ipotesi base) € 250.000,00 per sinistro/anno (ipotesi migliorativa)	€ 500,00 per sinistro
Ricostruzione Archivi	€ 200.000,00 per sinistro/anno	Franchigia Frontale
Maggiori costi – Spese Extra	€ 500.000,00 per sinistro	Franchigia Frontale
Mancato Freddo	€ 50.000,00 per sinistri e anno	Nessuno
Differenziale storico-artistico	€ 1.500.000,00 sinistro/anno	Nessuna
Adeguamento antisismico	€500.000,00 sinistro/anno	Nessuna
Cedimento, franamento e smottamento del terreno	€ 1.500.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro per singolo fabbricato e relative contenuto
Gelo	€500.000,00 sinistro/anno	€ 2.500,00 per sinistro
Acqua Piovana	€50.000,00 sinistro/anno	€ 2.000,00 per sinistro
Rottura Vetri e cristalli	€ 5.000,00 per singola lastra	Nessuna
Danni da Movimentazione interna	€ 250.000,00 per sinistro e anno	€ 2.500,00 per sinistro
Guasti alle apparecchiature elettroniche	€ 25.000,00 per sinistro/anno	€ 2.000,00 per sinistro
Furto e rapina	€ 150.000,00 per sinistro ed € 200.000,00 per periodo assicurativo annuo	€ 500,00 per sinistro
Valori in cassaforte	€ 30.000,00 per sinistro	
Valori ovunque riposti	€ 10.000 per periodo assicurativo annuo	
Beni all'Aperto	€ 100.000,00 per sinistro e anno	10% di scoperto con il min di € 500

Impianti fotovoltaici posti su fabbricati	€ 100.000,00 per sinistro e anno	10% di scoperto con il min. di € 500 per sinistro
Pannelli fotovoltaici posti su segnaletica stradale	€ 50.000,00 per sinistro e anno	10 % di scoperto con il limite di € 250 per sinistro
Portavalori	€ 15.000,00 per sinistro/ € 30.000 per anno	€ 500,00 per sinistro

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
E GARANZIE ACCESSORIE (CVT)**

**Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005
– Nuovo Codice delle Assicurazioni Private –**

Stipulata tra

Provincia di Piacenza

e

[Nome Società]

Effetto: dalle ore 24.00 del 31/01/2021
Cessazione: alle ore 24.00 del 31/01/2026
Scadenza anniversaria al 31/01 di ogni anno

DEFINIZIONI

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	Provincia di Piacenza
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Risarcimento:	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Broker:	Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Legge:	D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
Regolamento:	I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione – Massimali****Oggetto dell'Assicurazione**

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

La Società inoltre assicura anche rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l'Assicurazione non è obbligatoria.

L'Assicurazione può essere prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente:

L'Assicurazione comprende pertanto:

- a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.
- b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
- c) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione;
- d) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
- e) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento;
- f) entro il limite massimo di € 1.000.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto in area privata per fatto non inerente alla circolazione stradale;
- g) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli in aree private;
- h) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all'art. 122, 1° comma della Legge (autore dell'atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge, fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di quest'ultimo.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Massimale Unico:

- **tutte le categorie: € 15.000.000,00 unico per sinistro**

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

Fermo tutto quanto sopra esposto, limitatamente al punto f), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei soli confronti del Conducente.

Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 Cod. Civ., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l'operatività dell'Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Del pari, non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione in tema dei locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli stabilimenti dell'Assicurato nei quali si trovassero i veicoli.

Art. 4 - Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 5 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.

La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo.

Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

L'Assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del premio e la Società è tenuta a rilasciare un apposito certificato di assicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio; tuttavia, qualora la Società abbia concesso una mora di pagamento in deroga all'art. 1901 c.c. 1° comma, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) fermo restando l'effetto della operatività della copertura dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, il Contraente, a parziale deroga dell'art. 1901, 1° comma del C.C., è tenuto al pagamento del premio o della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione;
- b) la Società si impegna a consegnare al Contraente l'apposito certificato di assicurazione entro e non oltre i tre giorni antecedenti la decorrenza dell'Assicurazione;
- c) la Società avrà facoltà di posticipare la consegna del documento di cui alla precedente lettera b) sino alla data dell'effettivo pagamento del premio dovuto, a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dall'Impresa attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008), avente validità fino alla data dell'effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24,00 del termine di mora concesso

Il pagamento delle rate o delle annualità di premio successive e comunque il pagamento di eventuali appendici comportanti un premio alla firma, restano regolato con parziale deroga dell'art. 1901, 1° comma del C.C.. Fermo restando l'effetto della operatività della copertura dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, il Contraente è quindi tenuto al pagamento del premio entro 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Su scelta del contraente i premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Art. 6 bis - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- d) La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- e) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 7 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata sul frontespizio di polizza.

Resta fermo tuttavia che, ai sensi dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, la Società si obbliga a mantenere operante la garanzia fino all'effetto della nuova polizza stipulata dal Contraente, eventualmente anche con altra impresa, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Tuttavia Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza.

Art. 8 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) tariffa Bonus/Malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;

b) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicabile ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 9 – Polizza Libro matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/365 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa e/o del Broker.

Art. 10 – Denuncia del sinistro

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal suo verificarsi o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 11 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice).

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 12 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 13 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art. 14 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 15 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 16 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel®, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 30 giorni precedenti, così articolato:

- a) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);
- b) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro);
- c) sinistri senza seguito;

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della

cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L'obbligo di cui al presente articolo permane anche dopo la scadenza del contratto.

Art. 17 - Sostituzione del certificato assicurativo

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato assicurativo, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio.
Nel caso in cui il certificato o certificato assicurativo si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato assicurativo sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

Art. 19 – Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 21 – Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Milano – Viale Bodio n. 33, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 4 %. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 22- Precisazioni

Per i veicoli trainanti rimorchi che verranno adibiti a trasporto eccezionale eccedendo i limiti di sagoma previsti dalla legislazione vigente, la garanzia assicurativa è operante anche se il veicolo viaggerà privo della scorta competente purchè provvisto dell'autorizzazione anche in tal senso del o degli Enti proprietari della strada.

SEZIONE II - CONDIZIONI SPECIALI

FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS"

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli

- ☐ ciclomotori,
- ☐ motoveicoli,
- ☐ autovetture,

L'Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente art. 8, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

All'atto della stipulazione, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, il contratto è assegnato, per ogni veicolo, alla classe di merito riportata nelle rispettive schede e corrispondente alla tabella di cui sopra.

Il contratto è assegnato alla 14 classe se relativo a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.

Il contratto è assegnato alla 13 classe se relativo a veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In

manca di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Forma "*Bonus/Malus*", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 12, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "*Bonus/Malus*" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In mancanza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonus-malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con la clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il contratto è assegnato alla classe di merito 14.

La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedente alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus-malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'Assicurato una nuova attestazione dello stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione

assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

È data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente riportata tabella, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"					
Classe di merito	0	1	2	3	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing.

Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

FORMULA TARIFFA "FISSA" CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEJUS)

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli

- ☐ **motoveicoli adibiti al trasporto di cose,**
- ☐ **autoveicoli adibiti al trasporto di cose,**
- ☐ **autoveicoli adibiti Ad uso speciale,**

L'Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato:

Qualora nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'art. 12, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

È data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

SEZIONE III**GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA****Applicate e valide per ciascun mezzo assicurato**

- a) Rimborso spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
- b) Rimborso delle spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati, in conseguenza di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
- c) Rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
- d) Rimborso delle spese sostenute per eliminare i danni riportati all'interno del veicolo assicurato in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
- e) Rimborso delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, in quanto civilmente responsabile per danni provocati a cose di terzi dall'incendio o dall'esplosione del carburante contenuto nel serbatoio stesso. La garanzia deve operare per i danni non derivanti dalla circolazione del veicolo;
- f) Rimborso dei danni ai bagagli portati in viaggio, in caso di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 600,00 per sinistro).

SEZIONE IV**Sezione IV (opzione base)****GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA****(Valide se richiamate nell'elenco allegato sul singolo veicolo con la Lettera TL)****Tutela legale:**

La Società assume a proprio carico, nel limite di € 15.000,00 ed alle condizioni che seguono, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali previste ai successivi punti a), b), c) e d) necessarie al Proprietario e/o al conducente, se autorizzato, del veicolo assicurato, allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni cagionati a terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1919 C.C. comma 3;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

Qualora il Contraente non vi provveda direttamente la Società si riserva la facoltà di affidare a persona di sua fiducia alla quale il Contraente stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare alla competente Autorità il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, prendendo in carico le relative spese.

Sono in garanzia:

- a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le spese peritali, compresi medici e accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;

- c) le spese per la difesa penale del Conducente, se autorizzato, per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione del Contraente;
- d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria, sempreché il provvedimento sia conseguente ad incidente stradale. Queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro.

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione prestata dalla Società;
- nel caso di controversia promossa contro il Contraente da un trasportato se il trasporto non avviene in conformità delle disposizioni legislative in vigore ed a quanto previsto dalla carta di circolazione
- se il conducente del veicolo o del natante non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società derivanti da fatti connessi con la circolazione del mezzo indicato in polizza;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti.

Sezione IV (opzione migliorativa 1)

GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA

(Valide se richiamate nell'elenco allegato sul singolo veicolo con la Lettera TL)

Tutela legale:

La Società assume a proprio carico, nel limite di € 20.000,00 ed alle condizioni che seguono, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali previste ai successivi punti a), b), c) e d) necessarie al Proprietario e/o al conducente, se autorizzato, del veicolo assicurato, allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni cagionati a terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1919 C.C. comma 3;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

Qualora il Contraente non vi provveda direttamente la Società si riserva la facoltà di affidare a persona di sua fiducia alla quale il Contraente stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare alla competente Autorità il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, prendendo in carico le relative spese.

Sono in garanzia:

- a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le spese peritali, compresi medici e accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;

- c) le spese per la difesa penale del Conducente, se autorizzato, per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione del Contraente;
- d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria, sempreché il provvedimento sia conseguente ad incidente stradale. Queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro.

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione prestata dalla Società;
- nel caso di controversia promossa contro il Contraente da un trasportato se il trasporto non avviene in conformità delle disposizioni legislative in vigore ed a quanto previsto dalla carta di circolazione
- se il conducente del veicolo o del natante non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società derivanti da fatti connessi con la circolazione del mezzo indicato in polizza;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti.

Sezione IV (opzione migliorativa 2)

GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA

(Valide se richiamate nell'elenco allegato sul singolo veicolo con la Lettera TL)

Tutela legale:

La Società assume a proprio carico, nel limite di € 30.000,00 ed alle condizioni che seguono, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali previste ai successivi punti a), b), c) e d) necessarie al Proprietario e/o al conducente, se autorizzato, del veicolo assicurato, allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni cagionati a terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1919 C.C. comma 3;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

Qualora il Contraente non vi provveda direttamente la Società si riserva la facoltà di affidare a persona di sua fiducia alla quale il Contraente stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare alla competente Autorità il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, prendendo in carico le relative spese.

Sono in garanzia:

- a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;

- b) le spese peritali, compresi medici e accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- c) le spese per la difesa penale del Conducente, se autorizzato, per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione del Contraente;
- d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria, sempreché il provvedimento sia conseguente ad incidente stradale. Queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro.

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione prestata dalla Società;
- nel caso di controversia promossa contro il Contraente da un trasportato se il trasporto non avviene in conformità delle disposizioni legislative in vigore ed a quanto previsto dalla carta di circolazione
- se il conducente del veicolo o del natante non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società derivanti da fatti connessi con la circolazione del mezzo indicato in polizza;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti.

SEZIONE V- RISCHI ACCESSORI

(Limitatamente agli artt. 9 e 10 Garanzie valide, solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati). La garanzia cristalli è invece prestata per tutti i veicoli presenti in polizza.

Art. 1 Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt. 9 e 10 del presente capo.

Art. 2 Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

Art. 3 Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 4 Rinuncia al diritto di surrogazione

A parziale deroga dell'art.1916 Cod. Civ., la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

Art. 5 Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

1) Per le garanzie di cui all'art. 9 – Incendio

In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

2) Per le garanzie di cui all'art. 10 – Furto

In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di

non interrompere un pubblico servizio.

Art. 6 Modalità di liquidazione del danno

Per autovetture

- a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 9 e 10 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

- b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

Per altri veicoli:

- a) In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede il 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

- b) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.

Per tutti i veicoli:

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art.5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art. 7 Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 8 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art.5 della presente Sezione.

Art. 9 Incendio

Oggetto della garanzia:

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine e dall'esplosione e scoppio anche esterni al mezzo.

Esclusioni:

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 10 Furto

Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

Esclusioni

La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato;

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

Art. 11 Cristalli (Prestata su tutti i mezzi assicurati)

La Società risponde delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate, per la sostituzione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo, in conseguenza della rottura degli stessi.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Franchigie e/o scoperti

Relativamente alle garanzie previste dal presente Sezione V, è prevista l'applicazione delle seguenti franchigie / scoperti o limiti di indennizzo.

- Incendio: nessuno scoperto;
- Furto: nessuno scoperto;

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

Stipulata tra:

Provincia di Piacenza

e

[Nome Società]

Decorrenza: ore 24 del 30/09/2020

Scadenza: ore 24 del 31/12/2025

Alla decorrenza si corrisponderà il rateo di premio 30/09/20- 31/12/20 e successivamente il premio verrà corrisposto annualmente con scadenza annuale al 31/12.

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata

Art. 1 – Definizioni

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Annualità assicurativa	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Arbitrato	Istituto in base al quale le Parti, concordemente, demandano la decisione ad un Collegio composto da due Periti scelti dalle Parti e da un terzo Arbitro.
Assicurato	• Presidente • Assemblea dei Sindaci • i Consiglieri; • il Segretario Generale/ il Direttore Generale; • i Dipendenti, passati, presenti e futuri, in connessione con lo svolgimento delle proprie mansioni e/o funzioni. Si intendono comprese in garanzia, tutte e solamente, le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell'interesse dell'Ente Contraente.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Atto illegittimo	Atto viziato poiché privo di un requisito o presupposto di legittimità. Atto privo delle qualità o delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento o il conferimento della validità giuridica.
Broker	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Conciliazione	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28).
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione e pertanto che agisce nell'interesse proprio nonché di tutti i soggetti per i quali il Contraente stesso ha l'obbligo o la facoltà di erogare le prestazioni oggetto della presente Assicurazione.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dell'ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è civile se consiste in violazione di norme civili, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Franchigia	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell'assicurato, anche se anticipata dalla Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale per anno	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Mediazione	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28).
Periodo di Validità del Contratto	il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.
Periodo di Efficacia	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
Retribuzioni	Quanto al netto delle ritenute per oneri previdenziali (CPDEL+ Fondo Perseo, fondo credito, INADEL, abbattimento T.F.R.), ossia quanto i dipendenti dell'Ente (obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL nonché quelli non assicurati presso l'INAIL) effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni (stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sentenza passata in giudicato	Sentenza non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
Sinistro	L'insorgere della vertenza per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's, identificati nei documenti di polizza, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente.

Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

La garanzia della presente polizza è operante in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni istituzionali di Amministrazione Provinciale.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarci con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Per variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione. Segnaliamo a mero titolo informativo che nell'annualità 28/02/2019- 29/02/2020 le retribuzioni nette ammontavano ad € 2.815.529,00.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Art 5 – Recesso per sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13– “Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 5 – Recesso per sinistro (Opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- a) sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 14 - Coassicurazione e delega ^(opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
 - incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
 - ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
- in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 - Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Milano Viale Bodio n. 33, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società. Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 10 %. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n° 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertati, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il Contraente, nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 19 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per mondo intero, escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.

Art. 20 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Sezione 3 - Condizioni di assicurazione

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La presente Assicurazione ha per oggetto il patrocinio legale che la Contraente intende riconoscere all'Assicurato.

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assume pertanto a proprio carico:

- a) l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale, legale e peritale - in ogni stato e grado - avanti qualsiasi sede e Autorità giudiziaria;
- b) l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza pregiudiziale ed extragiudiziale, legale e peritale,

che dovessero essere sostenute dall'Assicurato, o dalla Contraente stessa in sua vece, per la tutela degli interessi degli assicurati, così come individuati in polizza in relazione a vertenze legali insorte in connessione all'espletamento dell'incarico o del servizio od all'adempimento delle funzioni esercitate e dei compiti d'ufficio svolti per conto del Contraente.

L'assicurazione è operante anche nei casi in cui la tutela degli interessi dell'Assicurato sia conseguente ad atti, fatti od omissioni, dolosi o colposi, commessi da persone del cui operato l'Assicurato sia tenuto a rispondere.

Art. 2 - Condizioni di operatività della copertura

L'Assicurazione si intende operante qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dall'Assicurato;
- b) che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dall'Assicurato e l'Ente Contraente;
- c) che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
- d) che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'Assicurato,

Limitatamente alle vertenze di Responsabilità Amministrativa e Contabile promosse dinanzi alla Corte dei Conti, ovvero in ogni caso in cui sia stato avanzato nei confronti dell'Assicurato addebito di dolo o colpa grave, l'Assicurazione opera a condizione che l'Assicurato sia stato integralmente prosciolto in via definitiva da ogni addebito, con il riconoscimento al rimborso delle spese legali da parte dell'Ente di appartenenza ed entro i limiti liquidati in sede giudiziale.

Art. 3 – Rischi inclusi

La garanzia è operante per:

- a) la difesa in procedimenti penali, anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa e tributaria
- b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni per eventi connessi alla circolazione stradale, quando gli Assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente;

- c) la difesa in controversie relative ad azioni o pretese di terzi conseguenti a fatti o atti illeciti o ad atti illegittimi involontariamente commessi dall'Assicurato, comprese anche le spese sostenute per resistere in sede civile alle pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi;
- d) la difesa in controversie relative ad azioni o pretese di terzi per violazione dei diritti e degli interessi legittimi conseguenti al compimento di atti amministrativi;
- e) la difesa in procedimenti relativi ad azioni o pretese di terzi per danni materiali e corporali ancorché trovino copertura nella polizza di responsabilità civile dell'Ente Contraente, limitatamente a:
 - le spese che non dovessero essere riconosciute dalla Società Assicuratrice dell'Ente Contraente della polizza di responsabilità civile, ai sensi dell'art. 1917 c.c. per il legale scelto dall'Assicurato;
 - alla quota parte di spese rimanenti in capo all'assicurato in caso il risarcimento dovuto sia superiore al massimale della polizza di responsabilità civile;
- f) la difesa nei procedimenti di responsabilità penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati;
- g) la difesa nei procedimenti di opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, amministrativi - contabile, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie ovvero debba presentare ricorso gerarchico.

Art. 4 – Rischi esclusi

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

- a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato salvo il caso in cui, sia stato disposto provvedimento di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini Preliminari ovvero essendo intervenuta imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo;
- b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente d'appartenenza;
- d) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
- e) è conseguente alla guida di autoveicoli in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- f) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo, atti di vandalismo da chiunque provocati;
- g) è conseguente a fatti commessi con dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

Art. 5 – Spese indennizzabili

La garanzia è operante per le spese:

- a) di assistenza, consulenza e patrocinio per l'intervento, in fase pregiudiziale, giudiziale ed extragiudiziale, del legale incaricato dall'Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa;
- b) di assistenza, consulenza e patrocinio per l'intervento, in fase pregiudiziale, giudiziale ed extragiudiziale, del consulente tecnico incaricato dall'Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa;
- c) per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio;
- d) processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
- e) per la registrazione delle sentenze;
- f) di giustizia, processuali e testimoniali;
- g) liquidate dal Giudice a favore di controparte in caso in caso di soccombenza dell'Assicurato;
- h) degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

- i) conseguenti a transazioni preventivamente autorizzate dalla Società;

Si precisa inoltre che l'Assicurazione, qualora la stessa controversia riguardi più Assicurati, consente a ciascun Assicurato la scelta di un proprio legale e consulente tecnico.

Art. 6 – Spese escluse dall'Assicurazione

Si intendono sempre escluse:

- a) le pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- b) le multe e le ammende;
- c) tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo.

Art. 7 – Inizio e termine della garanzia – Retroattività (Opzione base)

La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 1 anno dalla data di decorrenza della presente polizza.

Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza l'Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.

Art. 7 – Inizio e termine della garanzia – Retroattività e Ultrattività (Opzione migliorativa 1)

La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 2 anni dalla data di decorrenza della presente polizza.

Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza l'Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.

L'Assicurazione conserva altresì la propria validità per i Sinistri denunciati entro un anno dalla cessazione del contratto, a condizione che gli stessi siano riferibili ad atti o comportamenti verificatisi durante il periodo di efficacia della presente polizza. La presente estensione cessa immediatamente nel caso in cui di stipula da parte dell'Assicurato di altra polizza a garanzia degli stessi rischi.

Art. 7 – Inizio e termine della garanzia – Retroattività e Ultrattività (Opzione migliorativa 2)

La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 5 anni dalla data di decorrenza della presente polizza.

Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza l'Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.

L'Assicurazione conserva altresì la propria validità per i Sinistri denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto, a condizione che gli stessi siano riferibili ad atti o comportamenti verificatisi durante il periodo di efficacia della presente polizza. La presente estensione cessa immediatamente nel caso in cui di stipula da parte dell'Assicurato di altra polizza a garanzia degli stessi rischi.

Art. 8 – Massimali di garanzia

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:

- ✓ Euro 30.000,00 per sinistro
- ✓ Euro 200.000,00 per annualità assicurativa.

Art. 9 – Fondo spese ed onorari – Anticipo indennizzi (Opzione migliorativa)

La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura entro 15 gg. dal ricevimento della medesima, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:

- ✓ Euro 5.000,00 per persona
- ✓ Euro 15.000,00 per evento

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del “fondo spese ed onorari” riconosciuto.

La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora successivamente al pagamento del fondo spese ed onorari venga riconosciuta una causa di esclusione di operatività della garanzia ivi inclusa la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Sezione 4 – Gestione dei sinistri

Art. 1 – Denuncia di sinistro – Prescrizione dei diritti dell'Assicurato

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, per il tramite del Contraente. In deroga all'art. 1913 c.c., il termine per l'avviso di sinistro è stabilito in giorni 30 (trenta) da quando l'Ufficio Competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza. Nella denuncia di sinistro, il Contraente deve esporre le circostanze di fatto, tempo e luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate.

Si conviene inoltre che l'avviso di sinistro ricevuto dalla Società comporta, tra le parti, gli effetti interruttivi e sospensivi della prescrizione del diritto dell'Assicurato a percepire l'indennizzo, incluso quanto previsto dal 4° comma dell'art. 2952 c.c. ove applicabile, ma comunque non oltre il termine di due anni dalla definizione della vertenza, intendendosi per tale la data dell'ultimo pagamento effettuato dall'Assicurato in relazione a prestazioni indennizzabili ai sensi della presente garanzia assicurativa.

Art. 2 – Gestione del sinistro

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

Art. 3 – Scelta del legale e del perito di parte

L'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito di parte.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

Stipulata tra

Provincia di Piacenza

e

[Nome Società]

Decorrenza: ore 24 del 30/09/2020

Scadenza: ore 24 del 31/12/2025

Alla decorrenza si corrisponderà il rateo di premio 30/09/20- 31/12/20 e successivamente il premio verrà corrisposto annualmente con scadenza annuale al 31/12.

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione, riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati
Danno Parziale:	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno Totale:	Il danno si considera "totale" nei casi in cui il veicolo, in seguito a: ☐ Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato ovvero ☐ ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Accessorio:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Optional:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Veicolo:	Veicoli di proprietà od in uso dei Consiglieri provinciali, dei Sindaci, del Direttore Generale, del Segretario, del Presidente della Provincia e dei dipendenti dell'Ente, anche se dei loro familiari e/o di terzi, purché trattasi di veicoli non intestati al PRA a nome del Contraente.

Art. 2 – Veicoli assicurati

- A – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti, al Segretario Generale ed al Direttore (anche se di familiari e/o di terzi);
- B – Veicoli di proprietà o in uso ai Sindaci (anche se di familiari e/o di terzi);
- C – Veicoli di proprietà e/o in uso dei Consiglieri e del Presidente della Provincia (anche se di familiari e/o di terzi);

utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.

Si precise che per la categoria C, che i veicoli sono assicurati per ragioni inerenti l'espletamento del mandato, compresi i rischi derivanti dal compimento del tragitto per recarsi dal proprio domicilio alla sede di attività e viceversa.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.).

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Le parti convengono inoltre che non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione o ristrutturazione, di lavori di costruzione e allestimento, nonché le eventuali vicinanze pericolose che si verifichino per fatto altrui o al di fuori degli insediamenti assicurati.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

Art. 3 - Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta.

E' però facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarci con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

Art. 5 – Regolazione del premio

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

A mero titolo indicativo si precisa che il numero di Km percorsi nell'annualità 31/12/2018- 31/12/2019 è 1.800 Km.

Art 6 – Recesso per sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13– "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 6 – Recesso per sinistro (Opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel®, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 30 giorni precedenti, così articolato:

- a) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);
- b) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro);
- c) sinistri senza seguito;

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'obbligo di cui al presente articolo permane anche dopo la scadenza del contratto.

Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 – Clausola Broker

Per la gestione del presente contratto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Milano Viale Bodio n. 33 La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 4 % sul premio imponibile.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del Broker, nonché quanto eventualmente previsto all'art. 106 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 – Estensioni territoriali

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i Paesi per i quali è prevista la "carta verde".

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, per la categoria C compresi i rischi derivanti dal compimento del tragitto per recarsi dal proprio domicilio alla sede di attività e viceversa, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

- a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio); furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione, la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione;
- b) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
- c) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- d) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- e) trombe d'aria, tempeste, cicloni, tifoni, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maremoti, valanghe, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora;
- f) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
- g) rottura di cristalli comunque verificatasi;
- h) eventi diversi: quali rottura di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere.
- i) limitatamente ai danni ai pneumatici risultano altresì compresi i danni indiretti solo se strettamente necessari al ripristino della corretta funzionalità del veicolo assicurato.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6)

Art. 2 – Prestazioni aggiuntive

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

a) Soccorso stradale

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

b) Autovettura in sostituzione

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

c) Mancato uso del veicolo

In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l'importo dovuto a

termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo.

d) Beni trasportati

L'impresa rimborsa i danni subiti dai beni trasportati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

Art. 1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

Art. 4 – Determinazione/Valutazione del danno

Danno Parziale: In caso di danno parziale l'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro.

L'indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);

Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);

Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi.

Art. 5 – Mandato dei periti

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

Art. 6 – Identificazione dei veicoli

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:

1. data e luogo della trasferta;
2. generalità dell'Assicurato autorizzato alla trasferta/missione/servizio;
3. numero dei chilometri percorsi.

Art. 7– Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 8 – Riparazioni

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

Per i danni parziali, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

Art. 10 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato, fatto salvo per quanto previsto alia Sezione 4 Art. 1) punto 3a.

SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art. 1 – Somme assicurate e calcolo del premio

A - Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti, al Segretario Generale ed al Direttore Generale (anche se di familiari e/o di terzi);

B - Veicoli di proprietà e/o in uso ai Sindaci (anche se di familiari e/o di terzi);

C - Veicoli di proprietà e/o in uso ai Consiglieri ed al Presidente della Provincia (anche se di familiari e/o di terzi);

Massimale a PRA per singolo veicolo	€	15.000,00
-------------------------------------	---	-----------

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.

Garanzia	Limiti di indennizzo Euro	Scoperto e/o franchigia % / Euro
Sezione 3, Art. 1, Lettera a), b), c), d), e), f), g)	Somma assicurata	=====
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli	1.000,00	=====
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale	250,00	=====
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura	250,00	=====
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso	500,00	=====
Beni trasportati	3.000,00	=====
Valori Trasportati	500,00	€ 250,00

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 3 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI

Stipulata tra:

Provincia di Piacenza

e

[Nome Società]

Decorrenza: ore 24 del	31/12/2020
Scadenza: ore 24 del	31/12/2025
Scadenza anniversaria	31/12 di ogni anno

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata

Art. 1 – Definizioni

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Annualità assicurativa:	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato:	Persona fisica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione.
Beneficiario:	In caso di morte dell'assicurato, gli eredi legittimi o testamentari; in tutti gli altri casi l'assicurato stesso.
Broker:	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Comunicazioni:	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Franchigia assoluta:	La parte di danno espressa in valore, giorni di inabilità o percentuale di invalidità che non viene indennizzata. Pertanto non si darà luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, l'indennizzo verrà corrisposto esclusivamente per la parte eccedente, decurtando dall'indennizzo quanto ricompreso nella franchigia.
Franchigia relativa:	La soglia di danno espressa in valore, giorni di inabilità o percentuale di invalidità al di sotto della quale il sinistro non viene indennizzato. Pertanto non si darà luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado pari o inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, l'indennizzo verrà corrisposto per l'intero senza deduzione di alcuna franchigia.
Inabilità temporanea:	La perdita temporanea, a seguito di infortunio o malattia, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate.
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Invalidità permanente:	La diminuzione o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.
Istituto di cura:	L'ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privata, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.

Malattia:	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, intendendo per tale ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili
Massimale per anno:	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Retribuzioni	Quanto al netto delle ritenute per oneri previdenziali (CPDEL+ Fondo Perseo, fondo credito, INADEL, abbattimento T.F.R.), ossia quanto i dipendenti dell'Ente (obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL nonché quelli non assicurati presso l'INAIL) effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni (stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro.
Ricovero:	La degenza in Istituto di cura (pubblici, accreditati o privati, in Italia e all'estero) che comporti almeno un pernottamento.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rischio in itinere:	La probabilità che il sinistro si verifichi durante il tragitto dalla dimora, anche occasionale, al luogo di lavoro e viceversa; nonché durante il tragitto da e verso altre sedi dove viene svolta l'attività, purché questi infortuni avvengano durante il compimento del percorso necessario con gli ordinari mezzi di locomozione, sia pubblici che privati.
Scoperto:	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

Art. 2 - Soggetti assicurati

La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie per le quali il Contraente ha l'obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all'attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate: per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento ai documenti depositati presso il Contraente. Il Contraente è inoltre esonerato dall'obbligo di notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate.

In caso di errore od omissione, avvenuti in buona fede, e riguardanti l'inclusione in garanzia o la determinazione delle somme assicurate relativamente a singoli assicurati o a categorie di assicurati per i quali l'assicurazione con oneri a carico del Contraente è obbligatoria ai sensi di legge o di CCNL, le parti convengono che l'Assicurazione si intenderà comunque valida nei termini previsti dalla legge o dal CCNL, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere il maggior premio dovuto a decorrere dall'inizio della copertura.

Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta.

E' però facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata/pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 – Regolazione del premio

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi..

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di congruaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 6- Recesso per Sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13- "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 6 –Recesso per Sinistro (Opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto.

Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
 4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
- si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 25 € a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 - Clausola Broker

Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Milano Viale Bodio n. 33. La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 10 %.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 10 % del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n° 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surrogazione che potesse competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.

Art. 19- Estensione territoriale

L'Assicurazione, per i casi di morte ed invalidità permanente, vale per il mondo intero. L'Assicurazione, per i casi di inabilità temporanea e per le diarie, vale per il territorio dell'Europa geografica fermo restando che gli indennizzi saranno corrisposti in Italia.

Art. 20 - Coassicurazione e Delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 21 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Sezione 3 – Condizioni di assicurazione**Art.1 - Oggetto della copertura**

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca in occasione della partecipazione all'attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso, compreso il rischio *in itinere*, e che abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Limitatamente alle categorie assicurate per le quali è espressamente richiamata nella Sezione 5 l'estensione ai rischi extraprofessionali, si conviene che l'Assicurazione vale altresì nello svolgimento di ogni altra attività svolta dall'Assicurato senza carattere di professionalità.

Sono compresi in garanzia anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi;
- c) gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
- d) ustioni in genere, nonché il contatto con corrosivi;
- e) le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
- f) l'annegamento;
- g) l'assideramento o congelamento;
- h) la folgorazione;
- i) i colpi di sole o di calore o di freddo;
- j) le ernie traumatiche e le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- k) gli infortuni derivanti da aggressioni e violenze in genere;
- l) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, uso di armi anche non convenzionali, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- m) gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza o conseguenti a vertigini;
- n) gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza dell'Assicurato;
- o) gli infortuni derivanti dall'uso o guida di cicli, ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di abilitazione alla guida medesima;
- p) gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, straripamenti, maree, mareggiate, neve, valanghe, slavine, grandine;
- q) gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- r) gli infortuni derivanti da abuso di alcolici. Tale estensione di garanzia non si applica ai soggetti Assicurati durante lo svolgimento delle proprie mansioni professionali per conto della Contraente, ed in ogni caso non si applica a tutti i soggetti Assicurati, per gli infortuni subiti alla guida di veicoli a motore e/o natanti in genere;
- s) gli infortuni subiti nel corso di partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile;
- t) gli infortuni conseguenti a colpi di sonno;
- u) gli infortuni e le malattie professionali conseguenti all'uso e/o detenzione a scopo diagnostico e terapeutico di sostanze radioattive naturali o artificiali;

- v) le infezioni (malattie virali, infezioni, epatite, H.I.V., AIDS e simili) conseguenti a trauma e/o contatto subito durante l'attività svolta per conto del Contraente.

Art.2 – Estensioni di garanzia valide per tutti gli assicurati

A. Spese di trasporto a carattere sanitario

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 6.000,00, delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza per i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell'infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall'Istituto di Cura al domicilio dell'Assicurato.

B. Rientro sanitario

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 10.000,00, delle spese sostenute dall'Assicurato per il rientro, anche se anticipato o posticipato, in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione, gita o viaggio disposto dal Contraente direttamente od indirettamente, e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.

C. Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Estero)

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione, gita o viaggio disposto dal Contraente direttamente od indirettamente, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di € 10.000,00.

D. Danni estetici

Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente o di riduzione dell'efficienza estetica, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di € 20.000,00 per evento.

E. Rischio aeronautico

L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Agli effetti della garanzia il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclub.

Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:

- € 2.000.000,00 = per il caso di invalidità permanente
- € 2.000.000,00 = per il caso morte

per persona e di:

- € 10.000.000,00 = per il caso di invalidità permanente
- € 10.000.000,00 = per il caso di morte

complessivamente per aeromobile.

In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

F. Rischio guerra

A parziale deroga del disposto dell'articolo denominato "Esclusioni", la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

G. Rischio sportivo

Limitatamente agli assicurati per i quali è operante l'estensione ai rischi extraprofessionali, la garanzia è estesa agli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di quelli elencati nell'articolo denominato "Esclusioni".

H. Malattie tropicali

L'assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali che potessero contrarre le persone assicurate. Per malattie tropicali si devono intendere: Amebiasi, Bilharziosi, Dermotifo, Dissenteria batterica, Febbre itteroemoglobinurica, Meningite cerebrospinale epidemica, Vaiolo, Febbre ricorrente africana, Infezione malarica perniziosa. L'estensione è subordinata alla circostanza che gli Assicurati si trovino in buone condizioni di salute e che siano stati preventivamente sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi. L'Assicurazione è soggetta all'applicazione di una franchigia relativa del 15%: resta pertanto convenuto che non si farà luogo ad indennizzo per l'Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 15% della totale; se invece l'Invalidità Permanente supera il 15% della totale, l'indennizzo verrà liquidato secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza. Il periodo massimo utile per provvedere alla valutazione definitiva del danno indennizzabile a norma della presente estensione, viene fissato in due anni dalla denuncia della malattia. Per tale estensione di garanzia la somma assicurata per la Invalidità Permanente si intende stabilita in € 260.000,00.

I. Malattie contratte in servizio e per cause di servizio (opzione migliorativa, operante solo se indicata nella scheda di offerta tecnica)

L'assicurazione viene estesa alle malattie riconosciute come professionali e/o contratte In servizio e per cause di servizio che abbiano per conseguenza la morte e l'invalidità permanente.

L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso. Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali, quelle tubercolari e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. L'Assicurazione è soggetta all'applicazione di una franchigia relativa del 15%: resta pertanto convenuto che non si farà luogo ad indennizzo per l'invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 15% della totale; se invece l'Invalidità Permanente supera il 15% della totale, l'indennizzo verrà liquidato secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza. Il periodo massimo utile per provvedere alla valutazione definitiva del danno indennizzabile a norma della presente estensione, viene fissato in due anni dalla denuncia della malattia.

J. Responsabilità del contraente

Qualora l'infortunato o, in caso di morte i beneficiari o soltanto qualcuno di essi, non accettino a completa tacitazione per l'infortunio l'indennità dovuta ai sensi del presente contratto e avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, su richiesta della Contraente stessa, detta indennità viene accantonata nella sua totalità.

L'indennità accantonata viene pagata qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o rimangano in essa soccombenti ovvero a seguito di transazione o a seguito di composizione della controversia.

K. Commorienza

Qualora lo stesso evento provochi la morte, oltre che dell'Assicurato, anche del coniuge e risultino beneficiari dell'Assicurazione figli di minore età o comunque studenti in regolare corso del piano di studi, l'indennizzo ad essi spettante si intende raddoppiato. Il maggiore esborso a carico della Società per effetto della presente estensione di garanzia non potrà comunque superare € 500.000,00.

L. Ernie traumatiche e da sforzo

A specificazione di quanto disposto a tale proposito all'Art 1 (Oggetto della copertura), si conviene che l'assicurazione comprende, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Inabilità Temporanea, ove prevista, le ernie da causa violenta, con l'intesa che:

- nel caso di ernia addominale operata o operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata;
- nel caso di ernia addominale operata o operabile viene riconosciuto l'indennizzo per il solo caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
- nel caso di ernia addominale non operabile secondo parere medico, viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della somma assicurata;
- nel caso di ernia del disco intervertebrale viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata;

Qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico, di cui all'Art. 4 - Controversie – della Sezione 4.

Art.3 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:

1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata, salvo quanto previsto all'articolo denominato "Rischio guerra";
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all'articolo denominato "Rischio Aeronautico";
3. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non rese necessarie da infortunio indennizzabile;
4. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
5. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
6. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
7. alla guida di veicoli o natanti a motore in genere qualora non sia mai stata conseguita la relativa abilitazione alla guida;
8. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
9. dalla pratica dei seguenti sport: paracadutismo e sport aerei in genere, immersioni con autorespiratore, gare con utilizzo di veicoli o natanti a motore (salvo i raduni automobilistici e gare di regolarità pura) nonché relative prove ed allenamenti, alpinismo e arrampicata libera oltre il terzo grado eseguiti senza accompagnamento di Guida professionista, Istruttore del Club Alpino Italiano o comunque riconosciuto da altro Club Alpino Nazionale.

Art.4 – Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili

Non sono coperte dalla presente polizza:

1. fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a ottant'anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;
2. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo e tossicodipendenza. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

Sezione 4 – Operatività della polizza infortuni**Art.1 – Casi assicurati**

L'assicurazione vale per i casi assicurati di seguito elencati.

A ciascun caso assicurato si applicano le singole garanzie e le somme assicurate rispettivamente previste per ciascuna categoria di assicurati come previsto nella successiva Sezione 5.

A. MORTE

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte dell'Assicurato, l'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'evento. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi dell'Assicurato, non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

B. MORTE PRESUNTA

La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.

Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.

Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione.

C. INVALIDITA' PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente dell'Assicurato e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'evento è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue.

La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria), con rinuncia, in caso di infortunio, alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni in vigore fino al 24.07.2000, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale.

La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.

Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell'Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Invalidità Permanente Grave

In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 50%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.

D. DIARIA PER INABILITA' TEMPORANEA, RICOVERO, GESSATURA

Qualora sia provato che l'infortunio, indennizzabile ai termini della presente polizza ha causato l'inabilità temporanea o il ricovero o l'applicazione di gessature o di tutore immobilizzante equivalente, la Società, con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera prevista:

- integralmente, in caso di ricovero o di applicazione di gessatura, nonché per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle proprie occupazioni professionali;
- nella misura del 50% per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni professionali.

Il computo dei giorni per il quale si riconosce l'indennizzo decorre dalle ore 24 del giorno dell'infortunio, se regolarmente denunciato, o in caso di ritardo dalle ore 24 della denuncia, dedotto il numero di giorni eventualmente in franchigia. L'indennizzo è dovuto anche per il periodo antecedente alla denuncia se vi è stato ricovero in istituto di cura o applicazione della gessatura, fermo restando che la liquidazione dell'indennizzo viene effettuata considerando quale data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato, salvo rinnovo di certificati medici.

- L'indennità viene corrisposta, in caso di inabilità temporanea, per il periodo massimo previsto di 365 giorni.
- L'indennità viene corrisposta, in caso di ricovero, per il periodo massimo previsto di 180 giorni.
- L'indennità viene corrisposta, in caso di gessatura, per il periodo massimo previsto di 90 giorni.

Le diarie relative ad un medesimo periodo giornaliero non sono cumulabili tra loro, tuttavia in caso di indennizzabilità di più diarie, è data facoltà all'Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella di importo maggiore.

E. RIMBORSO SPESE MEDICHE

La Società, in caso d'infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea dell'Assicurato, rimborsa fino alla concorrenza del massimale assicurato: le spese e gli onorari sostenuti per prestazioni mediche e chirurgiche, accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio, accertamenti medico legali, terapie fisiche e trattamenti riabilitativi, acquisto di farmaci, tutori, presidi e protesi ortopediche ed oculari, cure odontoiatriche compresa la sola prima protesi.

Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell'Assicurato.

Art. 2 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi

La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 9° giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.

Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di

liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

Art.3 – Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Art.4 – Controversie

In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.

Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato/Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art.5 – Liquidazione dell'indennità

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.

Art. 6 - Anticipo indennizzo

In caso di infortunio che provochi un'invalidità permanente sicuramente superiore al 30%, l'Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo indennizzo.

Tale richiesta può essere presentata trascorsi almeno 30 giorni dall'inoltro della denuncia di infortunio e la Società, entro i 90 giorni successivi, provvederà ad erogare un importo pari al 50% della somma che, sulla base delle stime preliminari effettuate dai medici, risulterà al momento liquidabile. Quando esistono giustificati dubbi sull'entità o sull'indennizzabilità del danno non si potrà dare luogo all'erogazione di anticipi. L'importo degli eventuali anticipi erogati verrà detratto dalla liquidazione definitiva del danno.

Sezione 5– Categorie, somme assicurate, franchigia, scoperti e calcolo del premio

Art. 1 – Categorie assicurate

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate e per i rischi, le garanzie, somme assicurate e massimali specificamente indicati.

Si conviene che per l'identificazione degli Assicurati e della loro effettivo mandato/funzione/carica faranno fede gli apposti atti del Contraente.

A. - CONDUCENTI E TRASPORTATI SU MEZZI ENTE

L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dalle persone autorizzate dal Contraente (ad es. i Dipendenti della Contraente) in occasione della guida di veicoli (compreso a titolo esemplificativo e non limitativo, motocicli e biciclette).

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

L'assicurazione garantisce anche gli infortuni alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

La presente polizza è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi (Titolo X del D.Lgs. 209/2005).

Opzione base:

Garanzia	Somme Assicurate
Morte	€ 155.000,00
Invalidità permanente	€ 155.000,00
Rimborso Spese Mediche	€ 10.000,00
Diaria da inabilità temporanea	non prevista

Opzione migliorativa:

Garanzia	Somme Assicurate
Morte	€ 200.000,00
Invalidità permanente	€ 250.000,00
Rimborso Spese Mediche	€ 10.000,00
Diaria da inabilità temporanea	non prevista

B. PERSONALE IN MISSIONE- DIPENDENTI/ SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE USO MEZZO PROPRIO

La garanzia deve intendersi prestata, in conformità agli obblighi derivanti al Contraente ai sensi di legge nonché dalle disposizioni organizzative, Delibere e Determinazioni, per garantire il personale per gli infortuni subiti durante lo svolgimento della missione o adempimenti di servizio fuori ufficio, qualora sia autorizzato l'utilizzo di mezzi di trasporto, purché non intestati al PRA a nome del Contraente (vedi categoria "Conducenti mezzi Ente"), quali autoveicoli e motoveicoli, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni relative. L'assicurazione garantisce anche gli infortuni alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

La garanzia deve intendersi estesa alla forzata sosta e alla ripresa della marcia.

La presente polizza è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi (Titolo X del D.Lgs. 209/2005).

Opzione base:

Garanzia	Somme Assicurate
Morte	€ 155.000,00
Invalidità permanente	€ 155.000,00
Rimborso Spese Mediche	€ 10.000,00
Diaria da inabilità temporanea	non prevista

Opzione migliorativa:

Garanzia	Somme Assicurate
Morte	€ 200.000,00
Invalidità permanente	€ 250.000,00
Rimborso Spese Mediche	€ 10.000,00
Diaria da inabilità temporanea	non prevista

C. AMMINISTRATORI (Presidente della Provincia- Componenti Consiglio Provinciale- Componenti Assemblea dei Sindaci)

L'assicurazione è prestata per gli infortuni verificatisi a causa ed in occasione dell'espletamento di tutte le attività e funzioni connesse alla carica, ivi comprese quelle esercitate in enti o società collegate e/o controllate dal Contraente.

È incluso il "rischio in itinere" nonché tutti gli spostamenti necessari all'espletamento degli incarichi loro assegnati, effettuati anche con mezzi di trasporto pubblici e privati.

Sono dunque esclusi dalla garanzia gli infortuni verificatisi nell'espletamento dell'attività professionale privata di ciascun assicurato, e quelli relativi a qualsiasi attività extraprofessionale comunque non collegata alla carica.

Garanzia	Somme Assicurate
Morte	€ 260.000,00
Invalidità permanente	€ 260.000,00
Rimborso Spese Mediche	€ 10.000,00
Diaria da inabilità temporanea	€ 155,00

D. SOGGETTI VARI

Soggetti di cui il Contraente si avvale per la propria attività, quali a titolo esemplificativo e non limitativo Lavoratori socialmente utili, Lavori di Pubblica utilità, stagisti e operatori volontari di servizio civile etc.

Garanzia	Somme Assicurate
Morte	€ 100.000,00
Invalidità permanente	€ 200.000,00
Rimborso Spese Mediche	€ 10.000,00

Art. 2 – Calcolo del premio

Il premio, comprese imposte, risulta così determinato

Cat.	Descrizione	Parametro	Premio per parametro	Premio complessivo
a)	Conducenti mezzi Ente	n° 47 veicoli Ente (di cui 1 bicicletta)	€	€
b)	Persone autorizzate all'uso del mezzo proprio	n° 1.800 Km annuali	€	€
c)	Amministratori (Presidente della Provincia- Componenti Consiglio Provinciale- Componenti Assemblea dei Sindaci)	n° 52 assicurati	€	€
d)	Soggetti vari	n° 10 assicurati	€	€

Si precisa che in sede di ordine fermo di copertura il Contraente si riserva la facoltà di comunicare il n. effettivo di mezzi da assicurarsi alla categoria a) e il n. di amministratori da assicurarsi alla categoria c)

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Totale	€

Art. 3 – Limiti per evento catastrofale (Opzione base)

La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo non potrà superare € 20.000.000.

Art. 3 – Limiti per evento catastrofale (Opzione migliorativa)

La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo non potrà superare € 25.000.000.

Il Contraente

La Società

.....

.....

Marca da bollo da euro 16,00
(pagata mediante F23 allegato)

Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative

(art.45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50)

ALLA PROVINCIA DI PIACENZA

Corso Garibaldi 50 - 29121 PIACENZA

OGGETTO:	PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 40 E 52 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROVINCIA DI PIACENZA, IN 5 LOTTI, PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30/09/2020 ALLE ORE 24:00 DEL 31/01/2026: <table><tr><td>LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY</td><td>CIG 8277260309;</td></tr><tr><td>LOTTO 2 – RCA/ARD</td><td>CIG: 82772792B7;</td></tr><tr><td>LOTTO 3 TUTELA LEGALE</td><td>CIG 8277294F14</td></tr><tr><td>LOTTO 4 KASKO</td><td>CIG 8277322632</td></tr><tr><td>LOTTO 5 INFORTUNI</td><td>CIG 8277338367</td></tr></table>	LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY	CIG 8277260309;	LOTTO 2 – RCA/ARD	CIG: 82772792B7;	LOTTO 3 TUTELA LEGALE	CIG 8277294F14	LOTTO 4 KASKO	CIG 8277322632	LOTTO 5 INFORTUNI	CIG 8277338367
LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY	CIG 8277260309;										
LOTTO 2 – RCA/ARD	CIG: 82772792B7;										
LOTTO 3 TUTELA LEGALE	CIG 8277294F14										
LOTTO 4 KASKO	CIG 8277322632										
LOTTO 5 INFORTUNI	CIG 8277338367										

NOTA PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento deve essere compilato, FIRMATO DIGITALMENTE e allegato a Sistema, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nelle guide al Sistema

Per il concorrente di nazionalità italiana e/o appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall'art. 38 D.P.R. 445/2000.

Per il concorrente non appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000;

b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____

a _____ c.f. _____

in qualità di (**barrare la casella che interessa**):

☐ Titolare o Legale rappresentante

☐ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ____/____/____ a rogito Notarile
_____ Rep. n. _____ (allegata in copia
conforme)

dell'Impresa/Società _____

con sede legale in _____ cap _____ (Prov. _____)

Via _____ n. _____ Tel. n. _____ / _____

CHIEDE

di essere ammesso al **LOTTO/AI LOTTI** _____ della gara in oggetto come (**barrare e completare la casella che interessa**):

☐ IMPRESA (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. a);

☐ SOCIETA'/ASSOCIAZIONE/ENTE SPORTIVO/ (specificare tipo _____);

☐ CONSORZIO fra SOCIETA' COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO (D.Lgs. 50/016, art.45, co.2, lett. b);

☐ CONSORZIO tra IMPRESE ARTIGIANE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. b);

☐ CONSORZIO STABILE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. c);

ovvero

☐ CAPOGRUPPO/MANDATARIO **ovvero** ☐ MANDANTE

☐ di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. d);

☐ di un CONSORZIO ORDINARIO (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. e);

☐ di un GEIE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. g);

☐ di tipo orizzontale ☐ o verticale ☐ o misto

☐ già costituito ☐ o da costituirsi

RTI/Consorzio/GEIE formato da:	% di partecipazione	% di servizio eseguito
(Capogruppo) _____		
(Mandante) _____		
(Mandante) _____		
(Mandante) _____		
(Mandante) _____		

ovvero

☐ AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, co.2, lett. f);

- ☐ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
- ☐ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
- ☐ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo comune, ovvero, dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;

SPAZIO BIANCO

A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

DICHIARA:

(per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara)

- 1) (**completare**) che l'impresa ha domicilio fiscale in _____
Codice fiscale n. _____ Partita IVA n _____
Indirizzo di PEC _____
o, in assenza, di posta elettronica non certificata o di fax _____
che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla suindicata procedura;
- 2) che l'impresa ha le seguenti posizioni: (**completare**)
INPS: sede di _____ matricola n° _____
INAIL: sede di _____ matricola n° _____
P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n. _____
- 3) (**completare**) che l'Agenzia delle Entrate competente per territorio è _____
- 4) che l'impresa ha la seguente dimensione aziendale (**barrare la casella che interessa**):
☐ Microimpresa (è l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato non superiore a 2 ml);
☐ Piccola Impresa (è l'impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato non superiore a 10 ml);
☐ Media Impresa (è l'impresa che ha meno di 250 occupati e un fatturato non superiore a 50 ml);
☐ Grande impresa (è l'impresa che ha => di 250 occupati e un fatturato > a 50 ml);
- 5) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il **diritto al lavoro dei disabili** di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i) del D.Lgs. 50/2016):
☐ sì ☐ no ☐ non soggetta alla L. 68/1999

Nel caso in cui l'operatore non sia tenuto all'applicazione della disciplina della L. 68/1999, indicarne le motivazioni (es. numero di dipendenti; esclusioni per particolari settori: coop. sociali (L. 381/1991, Circ. Min Lav. 41/2000) e/o altro): _____

- 6) che i **soggetti attualmente in carica** che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono i seguenti (**completare**):

Tab. 1 - In caso di impresa individuale			
TITOLARE e DIRETTORI TECNICI (se previsti)			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale

Tab. 2 - In caso di società in nome collettivo			
SOCI e DIRETTORI TECNICI (se previsti)			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale

Tab. 3 - In caso di società in accomandita semplice			
SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORI TECNICI (se previsti)			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale

Tab. 4 - In caso di altro tipo di società o consorzio			
AMMINISTRATORE UNICO o MEMBRI C.d.A cui sia stata conferita la legale rapp.za			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale

MEMBRI Consiglio di DIREZIONE o di VIGILANZA (se previsti) N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali i membri del Consiglio di gestione, del Consiglio di sorveglianza, del Collegio sindacale e del Comitato di controllo sulla gestione			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale
SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI DIREZIONE (se previsti) N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali i Dipendenti o Professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa, pur non facendo parte degli organi sociali di amministrazione e controllo			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale
SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI CONTROLLO (se previsti) N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali il Revisore contabile e i Membri dell'Organismo di vigilanza			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale
SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA (Procuratori o Institori se previsti) N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali gli Institori ed i Procuratori speciali <i>ad negotia</i>			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale

DIRETTORI TECNICI (se previsti)			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale
SOCIO UNICO PERSONA <u>ovvero</u> SOCIO DI MAGGIORANZA in caso di società con numero di soci pari o inferiore a <u>quattro</u>			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale

Tab. 5 - In caso di società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato italiano			
SOGGETTI con poteri di amministrazione di rappresentanza e di direzione (se previsti)			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale

7) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (*barrare e completare la casella che interessa*):

- ☐ non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate;
- ☐ i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate sono i seguenti:

Tab. 6 – SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE SOCIETARIE ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016		
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita

ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, si considerano cessati anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

- 8) che, ai fini di quanto previsto dall'art. 85, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, i soggetti di cui al punto 6) (*barrare e completare la casella che interessa*):

☐ non hanno familiari conviventi di maggiore età;

☐ hanno i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra _____			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Luogo residenza	Codice Fiscale

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra _____			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Luogo residenza	Codice Fiscale

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra _____			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Luogo residenza	Codice Fiscale

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra _____			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Luogo residenza	Codice Fiscale

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra _____			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Luogo residenza	Codice Fiscale

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra _____			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Luogo residenza	Codice Fiscale

- 9) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 10) (*completare solo in caso di concordato preventivo con continuità aziendale*) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono i seguenti: decreto del Tribunale di del Per tale motivo, dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 11) (*completare solo in caso di operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267*): conformemente a quanto previsto dall'art. 110, comma 4 del Codice, di aver depositato domanda di cui all'art. 161, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in data presso il Tribunale di, e di aver richiesto l'avvalimento dei requisiti da parte del seguente soggetto, come indicato nell'apposito modulo allegato alla documentazione di gara
- 12) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- di tutte le condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 13) di prendere atto ed accettare che l'anticipazione del prezzo dovuto all'appaltatore ai sensi del comma 18 dell'art. 35 D.Lgs.50/2016, non verrà applicata al presente appalto, in quanto negli appalti riguardanti l'affidamento di servizi assicurativi i premi annuali sono già corrisposti anticipatamente rispetto all'anno di competenza;
- 14) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano le prestazioni oggetto di gara, oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione del premio offerto e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- 15) di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- 16) di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e previsioni contenute nel Progetto, nel/nei Capitolato/i di polizza riferito/i al/ai lotto/i di partecipazione, nel Disciplinare di gara e relativi allegati nei documenti di gara caricati su SATER dalla Provincia di Piacenza e quanto indicato nelle risposte ai quesiti pubblicate in forma anonima sul sito del SATER alla pagina relativa alla presente procedura;
- 17) di accettare le clausole contenute nello Schema "Patto d'Integrità" approvato con provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza n. 27 del 06/04/2018, allegato alla documentazione di gara;
- 18) di accettare, in caso di aggiudicazione, di svolgere le prestazioni oggetto della presente procedura con le modalità offerte e quelle previste nel/nei Capitolato/i di polizza del/dei lotto/i di partecipazione, anche nelle more della formale stipula del contratto;
- 19) (*barrare e completare la casella che interessa*)
- ☐ di non intendere procedere al subappalto per l'esecuzione del presente servizio,

(oppure)

- ☐ di intendere procedere al subappalto, nel rispetto dei limiti indicati dal paragrafo 131 del Disciplinare di gara, per l'esecuzione delle seguenti prestazioni:, affidando l'esecuzione di siffatte prestazioni a subappaltatori di comprovata esperienza e in possesso delle capacità professionali necessarie ad assicurarne un'ottimale esecuzione;
- 20) di aver svolto con buon esito, nell'ultimo triennio, i seguenti servizi analoghi a quelli oggetto del/dei lotto/i per cui si partecipa (**cfr. paragrafo 8.3. del Disciplinare**) (*indicare i lotti di riferimento, la durata del contratto, il relativo importo, il committente e, se destinatario pubblico, il CIG*):
- 21) di aver versato una garanzia provvisoria per il/i lotto/i _____, pari a € , corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione delle prestazioni (e comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione), e che tale importo è:
- ☐ pari al 2% dell'importo complessivo della gara,
ovvero
- ☐ pari allo 1% dell'importo complessivo della gara.
ovvero
- ☐ pari allo ____% dell'importo complessivo della gara (*nel caso vengano applicate le ulteriori riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93*)
- Nel secondo caso e nel terzo caso, per avere diritto alla riduzione dell'importo cauzionale, specificare di seguito la motivazione e/o quale/i documento/i si allega/no, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo quanto specificato al paragrafo "Garanzia provvisoria" del Disciplinare di gara:
- 22) di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, sul trattamento dei dati personali e di essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679;
- 23) (*in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Provincia di Piacenza la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 24) disciplina dell'emersione progressiva (*Legge 18/10/2001 n. 383*) (**barrare la casella che interessa**):
- ☐ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della Legge 18/10/2001, n. 383 (sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002, n. 266);
- ☐ (*oppure*) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della Legge 18/10/2001, n. 383 (sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002, n. 266), ma che il periodo di emersione si è concluso;
- 25) (**barrare la casella che interessa e completare nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di consorzi di imprese artigiane**):
- ☐ di partecipare in proprio;
- ☐ che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (*indicare la ragione sociale, la forma giuridica e la sede legale di ciascun consorziato*):

Ragione sociale	Forma giuridica	Sede legale
▪ _____		
▪ _____		

- _____
- _____

(relativamente a questi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati);

ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio in copia scannerizzata, con indicazione delle imprese consorziate.

26) *(completare nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti)*

- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di **capogruppo** all'impresa con sede in e si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE;
- che i soggetti componenti la costituenda ATI/CONSORZIO/GEIE partecipano alla presente gara ed eseguiranno le prestazioni oggetto della gara secondo le parti/percentuali suindicate;
- che nessun soggetto indicato per l'esecuzione dell'appalto partecipa alla gara medesima in altra forma, neppure individuale;
- si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

27) *(nel caso di raggruppamento temporaneo costituito)*

ALLEGA copia scannerizzata del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

- che i componenti del costituito RTI partecipano alla presente gara ed eseguiranno le prestazioni oggetto della gara secondo le parti/percentuali suindicate;
- che nessun soggetto indicato per l'esecuzione dell'appalto partecipa alla gara medesima in altra forma, neppure individuale;
- si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

28) *(nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituiti)*

ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia scannerizzata con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

- che i componenti del costituito consorzio o GEIE partecipano alla presente gara ed eseguiranno le prestazioni oggetto della gara secondo le parti/percentuali suindicate;
- che nessun soggetto indicato per l'esecuzione dell'appalto partecipa alla gara medesima in altra forma, neppure individuale;
- si impegna a non modificare successivamente la composizione del consorzio o GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia

29) *(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica)*

ALLEGA copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- che la rete concorre per le seguenti imprese *(indicare la ragione sociale, la forma giuridica e la sede legale di ciascun consorziato)*:

Ragione sociale	Forma giuridica	Sede legale
▪ _____		
▪ _____		
▪ _____		
▪ _____		

- che le quote di partecipazione all'aggregazione e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle imprese di rete sono quelle suindicate.
- 30) *(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica)*
ALLEGA copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- che le quote di partecipazione all'aggregazione e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle imprese di rete sono quelle suindicate.
- 31) *(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti)*
in caso di RTI costituito, ALLEGA copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, nonché il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete, *oppure, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, completare*, il mandato collettivo nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
in caso di RTI costituendo, ALLEGA copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD;
- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di **capogruppo** all'impresa con sede in e si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - che le quote di partecipazione all'aggregazione e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle imprese di rete sono quelle suindicate del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.
- 32) di essere a conoscenza che l'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che l'aggiudicatario non faccia pervenire la documentazione necessaria per la stipula del contratto nel termine indicato dalla Provincia di Piacenza dalla comunicazione di rito, provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria e agli altri eventuali conseguenti provvedimenti di legge;
- 33) in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare puntualmente quanto disposto dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 34) *(barrare e completare la casella che interessa)*
☐ che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)

☐ che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, vi sono **PARTI** dell'offerta tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale. Al riguardo, allega alla Busta Tecnica apposita dichiarazione denominata "Segreti tecnici e commerciali" secondo quanto previsto dal paragrafo 17 del Disciplinare di gara e accetta, in ogni caso, quanto di seguito indicato.

La Provincia di Piacenza si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che, in caso di accesso c.d. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.

- 35) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei dati, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- 36) di impegnarsi a mantenere ferma la propria offerta per 8 (otto) mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- 37) (*barrare e completare la casella se d'interesse*)

☐ di essere esente dal versamento dell'imposta di bollo, tramite modello F23 per le seguenti ragioni:

Luogo e data

FIRMATO DIGITALMENTE

Dichiarazioni in capo alle consorziate indicate quale esecutrici in caso di partecipazione nell'ambito di un consorzio stabile

ALLA PROVINCIA DI PIACENZA

Corso Garibaldi 50 - 29121 PIACENZA

OGGETTO:	PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 40 E 52 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROVINCIA DI PIACENZA, IN 5 LOTTI, PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30/09/2020 ALLE ORE 24:00 DEL 31/01/2026: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY</td><td style="width: 50%;">CIG 8277260309</td></tr> <tr> <td>LOTTO 2 – RCA/ARD</td><td>CIG 82772792B7</td></tr> <tr> <td>LOTTO 3 TUTELA LEGALE</td><td>CIG 8277294F14</td></tr> <tr> <td>LOTTO 4 KASKO</td><td>CIG 8277322632</td></tr> <tr> <td>LOTTO 5 INFORTUNI</td><td>CIG 8277338367</td></tr> </table>	LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY	CIG 8277260309	LOTTO 2 – RCA/ARD	CIG 82772792B7	LOTTO 3 TUTELA LEGALE	CIG 8277294F14	LOTTO 4 KASKO	CIG 8277322632	LOTTO 5 INFORTUNI	CIG 8277338367
LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY	CIG 8277260309										
LOTTO 2 – RCA/ARD	CIG 82772792B7										
LOTTO 3 TUTELA LEGALE	CIG 8277294F14										
LOTTO 4 KASKO	CIG 8277322632										
LOTTO 5 INFORTUNI	CIG 8277338367										

NOTA PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento deve essere compilato, FIRMATO DIGITALMENTE e allegato a Sistema, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nelle guide al Sistema

Per il concorrente di nazionalità italiana e/o appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall'art. 38 D.P.R. 445/2000.

Per il concorrente non appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000;*
- b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.*

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____

a _____ c.f. _____

in qualità di (**barrare la casella che interessa**):

☐ Titolare o Legale rappresentante

☐ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ____/____/____ a rogito Notarile
_____ Rep. n. _____ (allegata in copia
conforme)

dell'Impresa/Società _____

con sede legale in _____ cap _____ (Prov. _____)

Via _____ n. _____ Tel. n. _____/_____

CHIEDE

di essere ammesso **al LOTTO/AI LOTTI** _____ della gara in oggetto come:

☒ IMPRESA CONSORZIATA ESECUTRICE NELL'AMBITO DEL CONSORZIO STABILE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co. 2, lett. c) _____, conformemente a quanto indicato dal consorzio stabile al punto 25) del modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" di cui all'Allegato 6.

A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 dello stesso decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

DICHIARA:

(per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara)

- 1) (**completare**) che l'impresa ha domicilio fiscale in _____
Codice fiscale n. _____ Partita IVA n _____
Indirizzo di PEC _____
o, in assenza, di posta elettronica non certificata o di fax _____
che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla suindicata procedura;
- 2) che l'impresa ha le seguenti posizioni: (**completare**)
INPS: sede di _____ matricola n° _____
INAIL: sede di _____ matricola n° _____
P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n. _____
- 3) (**completare**) che l'Agenzia delle Entrate competente per territorio è _____
- 4) che l'impresa ha la seguente dimensione aziendale (**barrare la casella che interessa**):
☐ Microimpresa (è l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato non superiore a 2 ml);
☐

Piccola Impresa (è l'impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato non superiore a 10 ml);

☐ Media Impresa (è l'impresa che ha meno di 250 occupati e un fatturato non superiore a 50 ml);

☐ Grande impresa (è l'impresa che ha $\geq$ di 250 occupati e un fatturato $>$ a 50 ml);

- 5) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il **diritto al lavoro dei disabili** di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i) del D.Lgs. 50/2016):

☐ sì ☐ no ☐ non soggetta alla L. 68/1999

Nel caso in cui l'operatore non sia tenuto all'applicazione della disciplina della L. 68/1999, indicarne le motivazioni (es. numero di dipendenti; esclusioni per particolari settori: coop. sociali (L. 381/1991, Circ. Min Lav. 41/2000) e/o altro): _____

- 6) che i **soggetti attualmente in carica** che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono i seguenti (*completare*):

Tab. 1 - In caso di impresa individuale			
TITOLARE e DIRETTORI TECNICI (se previsti)			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale

Tab. 2 - In caso di società in nome collettivo			
SOCI e DIRETTORI TECNICI (se previsti)			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale

Tab. 3 - In caso di società in accomandita semplice			
SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORI TECNICI (se previsti)			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale

Tab. 4 - In caso di altro tipo di società o consorzio

AMMINISTRATORE UNICO o MEMBRI C.d.A cui sia stata conferita la legale rapp.za

Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale

MEMBRI Consiglio di DIREZIONE o di VIGILANZA (se previsti)

N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali i membri del Consiglio di gestione, del Consiglio di sorveglianza, del Collegio sindacale e del Comitato di controllo sulla gestione

Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI DIREZIONE (se previsti)

N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali i Dipendenti o Professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa, pur non facendo parte degli organi sociali di amministrazione e controllo

Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI CONTROLLO (se previsti)

N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali il Revisore contabile e i Membri dell'Organismo di vigilanza

Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA (Procuratori o Institori <i>se previsti</i>)			
N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali gli Institori ed i Procuratori speciali <i>ad negotia</i>			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale
DIRETTORI TECNICI (<i>se previsti</i>)			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale
SOCIO UNICO PERSONA <i>ovvero</i> SOCIO DI MAGGIORANZA in caso di società con numero di soci pari o inferiore a <u>quattro</u>			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale

Tab. 5 - In caso di società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato italiano			
SOGGETTI con poteri di amministrazione di rappresentanza e di direzione (<i>se previsti</i>)			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale

7) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (*barrare e completare la casella che*

interessa):

☐ non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate;

☐ i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate sono i seguenti:

Tab. 6 – SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE SOCIETARIE ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita

ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, si considerano cessati anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse.

- 8) che, ai fini di quanto previsto dall'art. 85, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, i soggetti di cui al punto 6) (*barrare e completare la casella che interessa*):

☐ non hanno familiari conviventi di maggiore età;

☐ hanno i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra _____			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Luogo residenza	Codice Fiscale

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra _____			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Luogo residenza	Codice Fiscale

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra _____			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Luogo residenza	Codice Fiscale

--	--	--	--

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra _____			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Luogo residenza	Codice Fiscale

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra _____			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Luogo residenza	Codice Fiscale

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra _____			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Luogo residenza	Codice Fiscale

- 8) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 9) *(completare solo in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono i seguenti: decreto del Tribunale di del Per tale motivo, dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 10) *(completare solo in caso di operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)*: conformemente a quanto previsto dall'art. 110, comma 4 del Codice, di aver depositato domanda di cui all'art. 161, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in data presso il Tribunale di, e di aver richiesto l'avvalimento dei requisiti da parte del seguente soggetto, come indicato nel modulo *Allegato 5* alla documentazione di gara;
- 11) di aver svolto con buon esito, nell'ultimo triennio, i seguenti servizi analoghi a quelli oggetto del/dei lotto/i per cui si partecipa (**cf. paragrafo 8.3. del Disciplinare**) (*indicare i lotti di riferimento, la durata del contratto, il relativo importo, il committente e, se destinatario pubblico, il CIG*):;
- 12) *(in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 13) disciplina dell'emersione progressiva (*Legge 18/10/2001 n. 383*) (*barrare la casella che interessa*):

☐ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della Legge 18/10/2001, n. 383 (sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002, n. 266);

☐ (*oppure*) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della Legge 18/10/2001, n. 383 (sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002, n. 266), ma che il periodo di emersione si è concluso;

- 14) di non partecipare alla gara in proprio, essendo consapevole che – in caso di contestuale partecipazione all'interno di un consorzio stabile – opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Luogo e data

FIRMATO DIGITALMENTE

ALLA PROVINCIA DI PIACENZA

Corso Garibaldi 50 - 29121 PIACENZA

OGGETTO:	PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 40 E 52 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROVINCIA DI PIACENZA, IN 5 LOTTI, PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30/09/2020 ALLE ORE 24:00 DEL 31/01/2026: LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY CIG 8277260309; LOTTO 2 – RCA/ARD CIG: 82772792B7; LOTTO 3 TUTELA LEGALE CIG 8277294F14 LOTTO 4 KASKO CIG 8277322632 LOTTO 5 INFORTUNI CIG 8277338367
----------	--

AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
 _____ in qualità di *(barrare e completare la casella che interessa):*

☐ Titolare o Legale rappresentante

☐ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ____/____/____ a rogito Notarile
 _____ Rep. n. _____ *(allegata in copia conforme)*

dell'impresa _____

con sede legale in _____ Via _____ n. _____

Codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m., **con espresso riferimento all'impresa ausiliata che rappresenta**

DICHIARA

- A. di volersi avvalere dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo posseduti dalla società appresso indicata;
- B. che i requisiti di ordine speciale prescritti dalla documentazione di gara di cui il concorrente è carente, e dei quali intende avvalersi per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 sono i seguenti:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

4) _____

5) _____

- C. che le generalità del soggetto **ausiliario** del quale intende avvalersi, per i requisiti di ordine speciale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:

Impresa _____

Legale rappresentante _____

con sede legale in Via _____ Comune _____

Codice Fiscale n. _____ Partita Iva _____

iscritta al n. _____ del registro delle imprese presso la CCIAA di _____

dal _____

- D. che su richiesta della stazione appaltante, sostituirà il soggetto ausiliario che non dovesse soddisfare il requisito speciale di cui alla precedente lett. B. o per il quale dovesse sussistere motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50.

DICHIARA, altresì,

(barrare e completare la casella che interessa)

- ☐ che l'impresa ausiliaria di cui alla precedente lett. C. **appartiene** al medesimo gruppo dell'impresa ausiliata che il sottoscritto rappresenta e che il legame giuridico ed economico esistente deriva dalla seguente circostanza: _____

Ovvero

- ☐ che la società ausiliaria **non appartiene** al medesimo gruppo.

N.B. In entrambi i casi va allegato, in originale o copia autenticata, il contratto in virtù del quale la società ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione in via esclusiva le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. Più precisamente, si chiarisce che il contratto di avvalimento deve sostanziarsi a pena di nullità in un contratto *ad hoc* avente ad oggetto le risorse e i mezzi sopraindicati da destinarsi **esclusivamente** all'esecuzione del presente appalto con impossibilità per l'impresa ausiliaria di utilizzarli nella propria attività aziendale. Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliato, in ragione del valore dell'appalto.

Data, _____

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

DI SOTTOSCRIZIONE

N.B.:

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" dell'Impresa, dovrà essere allegata copia conforme della relativa procura notarile.

MODALITÀ

ALLA PROVINCIA DI PIACENZA

Corso Garibaldi n. 50 29121 PIACENZA

OGGETTO:	PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 40 E 52 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROVINCIA DI PIACENZA, IN 5 LOTTI, PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30/09/2020 ALLE ORE 24:00 DEL 31/01/2026: LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY CIG 8277260309; LOTTO 2 – RCA/ARD CIG: 82772792B7; LOTTO 3 TUTELA LEGALE CIG 8277294F14 LOTTO 4 KASKO CIG 8277322632 LOTTO 5 INFORTUNI CIG 8277338367
----------	--

AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ in qualità di *(barrare la casella che interessa):*

☐ Titolare o Legale rappresentante

☐ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ____/____/____ a rogito Notarile
 _____ Rep. n. _____ *(allegata in copia conforme)*

dell'impresa _____

con sede legale in _____ Via _____ n. _____

Codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m., **con espresso riferimento all'impresa ausiliaria che rappresenta**

DICHIARA

A. **di possedere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, i seguenti requisiti di ordine speciale prescritti nel Disciplinare, dei quali il concorrente ausiliato risulta carente e oggetto dell'avvalimento:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

B. di obbligarsi, nei confronti del concorrente e del Comune di Borgonovo V.T. (PC) a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente ausiliato e mettere a disposizione le risorse

necessarie **in via esclusiva per tutta la durata dell'appalto**, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti dello stesso Comune, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

- C. di non partecipare alla presente procedura, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara;
- D. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e di quelli indicati nel Disciplinare di gara;
- E. che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____
per la seguente attività _____

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- codice fiscale _____;
- numero di iscrizione del Registro delle imprese _____,
- data di iscrizione: _____;
- numero Repertorio Economico Amm.vo _____ in data _____;
- forma giuridica _____;
- durata della società (*data termine*): _____;
- data ultimo aggiornamento (*quella in cui il rappresentante legale ha assunto la carica*) _____;

- F. di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali e in materia assicurativa, nonché di essere intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: sede di _____ matricola n° _____

INAIL: sede di _____ matricola n° _____

P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n. _____

CASSA EDILE: sede di _____ matricola n° _____

N. Dipendenti _____

C.C.N.L. _____

- G. disciplina sul diritto al lavoro dei disabili (***barrare la casella che interessa***):

- ☐ di essere in regola con le norme di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso il Centro per l'impiego e la formazione della Provincia di _____
indirizzo _____ n. tel. _____ n. fax _____;

(oppure)

☐ di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto _____;

H. disciplina dell'emersione progressiva (*Legge 18/10/2001 n. 383*) (*barrare la casella che interessa*):

☐ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 (sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266);

☐ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 (sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266) ma che il periodo di emersione si è concluso

Data, _____

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

N.B.:

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell'Impresa, dovrà essere allegata copia conforme della relativa procura notarile.

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

LOTTO n° 1 – ALL RISKS PROPERTY

Amministrazione aggiudicatrice:	<i>Provincia di Piacenza</i>
Oggetto dell'appalto:	Affidamento dei servizi assicurativi dell'Amministrazione Aggiudicatrice.
Procedura:	<i>Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	8277260309

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA****LOTTO N° 1 POLIZZA ALL RISKS PROPERTY**

La/Il sottoscritto:
codice fiscale:
nata/o a: il: ... /... /...
domiciliata/o per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
dell’Impresa:
con sede legale in:
Via/Piazza: C.A.P.
Telefono:; Fax:; PEC:.....
codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d’Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l’eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”;
- consapevole che, con riferimento ai parametri sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro in cui si barri la casella con una X. L’Offerente dichiara di essere consapevole che nel caso in cui non si barri alcuna casella s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato di Polizza di Assicurazione, in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

- ☐ Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato di polizza

oppure

- ☐ Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato di polizza integrato e/o modificato sulla base dell’accettazione delle varianti migliorative come di seguito indicato (Massimo punti 70).

Fermo restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO "CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)

VARIANTE MIGLIORATIVA (ARTICOLO E SEZIONE)			
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE			
(PT ^{a1})	Sez. 2 Art. 6 – Ipotesi di "Recesso"	Punti	(Barrare con X)
	Art. 6 Recesso per sinistro (Opzione base)	0	SI ☐ NO ☐
	Art. 6 Recesso per sinistro (Opzione migliorativa)	7	SI ☐ NO ☐

(PT ^{a2})	Sez. 3 Art.4 punto 6. – Spese di demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento dei residui di beni non assicurati	Punti	(Barrare con X)
	Garanzia non accettata (Opzione base)	0	SI ☐ NO ☐
	Garanzia accettata (Opzione migliorativa)	7	SI ☐ NO ☐

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO "LIMITI DI INDENNIZZO" (PT^b)

VARIANTE MIGLIORATIVA (ARTICOLO E SEZIONE)			
--	--	--	--

(PT ^{b1})	Sez. 5- Allegato 1- Limite Massimo di Indennizzo	Punti	(Barrare con X)
	Opzione base: € 80.000.000,00 per sinistro/ anno	0	SI ☐ NO ☐
	Opzione migliorativa: per sinistro/ anno (Da completarsi a cura dell'offerente)	Fino ad un massimo di 28 punti in base alla formula prevista dal disciplinare.	SI ☐ NO ☐

(PT ^{b2})	Sez. 5- Allegato 1- Ricorso terzi e locatari	Punti	(Barrare con X)
	Opzione base: € 3.000.000,00 per sinistro	0	SI ☐ NO ☐
	Opzione migliorativa: € 5.000.000,00 per sinistro	7	SI ☐ NO ☐

(PT ^{b3})	Sez. 5- Allegato 1- Terrorismo e Sabotaggio	Punti	(Barrare con X)
	Opzione base: Massimo di € 7.500.000,00 per sinistro/anno	0	SI ☐ NO ☐
	Opzione migliorativa: Massimo di € 10.000.000,00 per sinistro/anno	7	SI ☐ NO ☐

(PT ^{b4})	Sez. 5- Allegato 1- Terremoto	Punti	(Barrare con X)
	Opzione base: 40 % della S.A. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000 per sinistro/anno.	0	SI ☐ NO ☐
	Opzione migliorativa: 50 % della S.A. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000 per sinistro/anno.	7	SI ☐ NO ☐

(PT ^{b5})	Sez. 5- Allegato 1- Fenomeno Elettrico	Punti	(Barrare con X)
	Opzione base: € 150.000,00 per sinistro/anno	0	SI ☐ NO ☐
	Opzione migliorativa: € 250.000,00 per sinistro/anno	7	SI ☐ NO ☐

* Si precisa che se in relazione ad una singola variante non viene espressa dal concorrente una scelta barrando la casella SI o NO, si intenderà come espressa volontà del concorrente di non migliorare l'offerta in relazione alla specifica variante, e si intenderà come effettuata la scelta dell'opzione base.

Con la compilazione della presente "Scheda di Offerta Tecnica", si conferma l'accettazione integrale del Capitolato di Polizza di riferimento, salvo le eventuali varianti migliorative espressamente opzionate.

Luogo e data

Firmato digitalmente da (*)

....., lì .././....

.....

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

LOTTO n° 2 – RCA/ARD

Amministrazione aggiudicatrice:	<i>Provincia di Piacenza</i>
Oggetto dell’appalto:	Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
Procedura:	<i>Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	82772792B7

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

LOTTO N° 2 – POLIZZA RCA/ARD

La/Il sottoscritta/o:
codice fiscale:
nata/o a: il: /.... /....
domiciliata/o per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
con sede legale in:
Via/Piazza: C.A.P.
Telefono:; Fax:; PEC:
codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati di Polizza di Assicurazione, salvo l’eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”;
- consapevole che, con riferimento ai parametri sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro in cui si barri la casella con una X. L’Offerente dichiara di essere consapevole che nel caso in cui non si barri alcuna casella s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato di Polizza di Assicurazione, in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

- ☐ Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato di polizza

oppure

- ☐ Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato di polizza integrato e/o modificato sulla base dell’accettazione delle varianti migliorative come di seguito indicato (Massimo punti 70).

Fermo restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

¹ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.

ALLEGATO 8B

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO "CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)

VARIANTE MIGLIORATIVA (ARTICOLO E SEZIONE)
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO "LIMITI DI INDENNIZZO" (PT^b)

VARIANTE MIGLIORATIVA (ARTICOLO E SEZIONE)
--

(PT ^{b1})	Sez. IV Tutela Legale - per veicoli ove richiamata	Punti	(Barrare con X)
	Opzione base: € 15.000,00 per sinistro	0	SI ☐ NO ☐
	Opzione migliorativa 1: € 20.000,00 per sinistro	30	SI ☐ NO ☐
	Opzione migliorativa 2: € 30.000,00 per sinistro	50	SI ☐ NO ☐

(PT ^{b2})	Sez. I- Condizioni generali di garanzia- Massimale Unico	Punti	(Barrare con X)
	Opzione base: € 15.000.000,00 unico per sinistro	0	SI ☐ NO ☐
	Opzione migliorativa: € unico per sinistro (Da completarsi a cura dell'offerente)	Fino ad un massimo di 20 punti in base alla formula prevista dal disciplinare.	SI ☐ NO ☐

* Si precisa che se in relazione ad una singola variante non viene espressa dal concorrente una scelta barrando la casella SI o NO, si intenderà come espressa volontà del concorrente di non migliorare l'offerta in relazione alla specifica variante, e si intenderà come effettuata la scelta dell'opzione base.

Con la compilazione della presente "Scheda di Offerta Tecnica", si conferma l'accettazione integrale del Capitolato di Polizza di riferimento, salvo le eventuali varianti migliorative espressamente opzionate.

Luogo e data

Firmato digitalmente da (*)

....., lì/../....

.....

ALLEGATO 8B

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

LOTTO n° 3 – TUTELA LEGALE

Amministrazione aggiudicatrice:	<i>Provincia di Piacenza</i>
Oggetto dell'appalto:	Affidamento dei servizi assicurativi dell'Amministrazione Aggiudicatrice.
Procedura:	<i>Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	8277294F14

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

LOTTO N° 3– POLIZZA TUTELA LEGALE

La/Il sottoscritta/o:
codice fiscale:
nata/o a: il: .../.../...
domiciliata/o per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
con sede legale in:
Via/Piazza: C.A.P.
Telefono:; Fax:; PEC:
codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati di Polizza di Assicurazione, salvo l’eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”;
- consapevole che, con riferimento ai parametri sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro in cui si barri la casella con una X. L’Offerente dichiara di essere consapevole che nel caso in cui non si barri alcuna casella s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato di Polizza di Assicurazione, in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

- ☐ Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato di polizza
oppure
- ☐ Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato di polizza integrato e/o modificato sulla base dell’accettazione delle varianti migliorative come di seguito indicato (Massimo punti 70).

Fermo restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

¹ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO "CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)

VARIANTE MIGLIORATIVA (ARTICOLO E SEZIONE)			
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE			
(PT ^{a1})	Sez. 2 Art. 5 – Ipotesi di "Recesso"	Punti	(Barrare con X)
	Art. 5 Recesso per sinistro (Opzione base)	0	SI ☐ NO ☐
	Art. 5 Recesso per sinistro (Opzione migliorativa)	10	SI ☐ NO ☐

(PT ^{a2})	Sez. 3 Art. 7 – Inizio e termine della garanzia	Punti	(Barrare con X)
	Retroattività di un anno (Opzione base)	0	SI ☐ NO ☐
	Retroattività di due anni e postuma di un anno (Opzione migliorativa 1)	15	SI ☐ NO ☐
	Retroattività di cinque anni e postuma di due anni (Opzione migliorativa 2)	30	SI ☐ NO ☐

(PT ^{a3})	Sez. 3 Art. 9 – Fondo Spese ed onorari	Punti	(Barrare con X)
	Garanzia non prestata (Opzione base)	0	SI ☐ NO ☐
	Garanzia prestata (Opzione migliorativa)	30	SI ☐ NO ☐

* Si precisa che se in relazione ad una singola variante non viene espressa dal concorrente una scelta barrando la casella SI o NO, si intenderà come espressa volontà del concorrente di non migliorare l'offerta in relazione alla specifica variante, e si intenderà come effettuata la scelta dell'opzione base.

Con la compilazione della presente "Scheda di Offerta Tecnica", si conferma l'accettazione integrale del Capitolato di Polizza di riferimento, salvo le eventuali varianti migliorative espressamente opzionate.

Luogo e data

Firmato digitalmente da (*)

....., lì/../....

.....

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

LOTTO n° 4 – KASKO

Amministrazione aggiudicatrice:	<i>Provincia di Piacenza</i>
Oggetto dell’appalto:	Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
Procedura:	<i>Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	8277322632

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

LOTTO N° 4– POLIZZA KASKO

La/Il sottoscritta/o:
codice fiscale:
nata/o a: il: .../.../...
domiciliata/o per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
con sede legale in:
Via/Piazza: C.A.P.
Telefono:; Fax:; PEC:
codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati di Polizza di Assicurazione, salvo l’eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”;
- consapevole che, con riferimento ai parametri sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro in cui si barri la casella con una X. L’Offerente dichiara di essere consapevole che nel caso in cui non si barri alcuna casella s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato di Polizza di Assicurazione, in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

- ☐ Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato di polizza
oppure
- ☐ Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato di polizza integrato e/o modificato sulla base dell’accettazione delle varianti migliorative come di seguito indicato (Massimo punti 70).

Fermo restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

¹ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.

VARIANTE MIGLIORATIVA (ARTICOLO E SEZIONE)**ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO "CONDIZIONI TECNICHE" (PT^a)**

(PT ^{a1})	Sez. 2 Art. 6 – Ipotesi di "Recesso"	Punti	(Barrare con X)	
	Art. 6 Recesso per sinistro (Opzione base)	0	SI ☐	NO ☐
	Art. 6 Recesso per sinistro (Opzione migliorativa)	10	SI ☐	NO ☐

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO "LIMITI DI INDENNIZZO" (PT^b)

(PT ^{b1})	Sez. 6 Art. 1) Massimale a P.R.A. per singolo veicolo	Punti	(Barrare con X)	
	Opzione base: € 15.000,00 per veicolo	0	SI ☐	NO ☐
	Opzione migliorativa 1: € 20.000,00 per veicolo	30	SI ☐	NO ☐
	Opzione migliorativa 2: € 25.000,00 per veicolo	50	SI ☐	NO ☐
	Opzione migliorativa 3: € 30.000,00 per veicolo	60	SI ☐	NO ☐

* Si precisa che se in relazione ad una singola variante non viene espressa dal concorrente una scelta barrando la casella SI o NO, si intenderà come espressa volontà del concorrente di non migliorare l'offerta in relazione alla specifica variante, e si intenderà come effettuata la scelta dell'opzione base.

Con la compilazione della presente "Scheda di Offerta Tecnica", si conferma l'accettazione integrale del Capitolato di Polizza di riferimento, salvo le eventuali varianti migliorative espressamente opzionate.

Luogo e data

Firmato digitalmente da (*)

....., lì .././....

.....

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

LOTTO n° 5 – INFORTUNI

Amministrazione aggiudicatrice:	<i>Provincia di Piacenza</i>
Oggetto dell'appalto:	Affidamento dei servizi assicurativi dell'Amministrazione Aggiudicatrice.
Procedura:	<i>Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	8277338367

ALLEGATO 8E

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

LOTTO N° 5- POLIZZA INFORTUNI

La/Il sottoscritta/o:											
codice fiscale:											
nata/o a:								il:		/....	/....
domiciliata/o	per	la	carica	presso	la	sede	societaria,	nella	sua	qualità	
di: ¹											
con sede legale in:											
Via/Piazza:							C.A.P.				
Telefono:	; Fax:; PEC:										
codice fiscale:				Partita I.V.A.:							

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati di Polizza di Assicurazione, salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa";
- consapevole che, con riferimento ai parametri sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro i cui si barri la casella con una X. L'Offerente dichiara di essere consapevole che nel caso in cui non si barri alcuna casella s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato di Polizza di Assicurazione, in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

- ☐ Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato di polizza
oppure
- ☐ Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato di polizza integrato e/o modificato sulla base dell'accettazione delle varianti migliorative come di seguito indicato (Massimo punti 70).

Fermo restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

¹ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.

ALLEGATO 8E

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO "CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)

VARIANTE MIGLIORATIVA (ARTICOLO E SEZIONE)			
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE			
(PT ^{a1})	Sez. 2 Art. 6 – Ipotesi di "Recesso"	Punti	(Barrare con X)
	Art. 6 Recesso per sinistro (Opzione base)	0	SI ☐ NO ☐
	Art. 6 Recesso per sinistro (Opzione migliorativa)	10	SI ☐ NO ☐

(PT ^{a2})	Sez. 3 Art. 2. garanzia I- Malattie contratte in servizio e per cause di servizio	Punti	(Barrare con X)
	Garanzia non prestata (Opzione base)	0	SI ☐ NO ☐
	Garanzia prestata (Opzione migliorativa)	30	SI ☐ NO ☐

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO "LIMITI DI INDENNIZZO" (PT^b)

VARIANTE MIGLIORATIVA (ARTICOLO E SEZIONE)			
(PT ^{b1})	Sez. 5- Categorie, somme assicurate. Cat A. Conducenti	Punti	(Barrare con X)
	Opzione base: M. € 155.000, IP € 155.000, Spese mediche € 10.000,00	0	SI ☐ NO ☐
	Opzione migliorativa: M. € 200.000, IP € 250.000, Spese mediche € 10.000	10	SI ☐ NO ☐

(PT ^{b2})	Sez. 5- Categorie, somme assicurate. Cat B. Personale in Missione	Punti	(Barrare con X)
	Opzione base: M. € 155.000, IP € 155.000, Spese mediche € 10.000,00	0	SI ☐ NO ☐
	Opzione migliorativa: M. € 200.000, IP € 250.000, Spese mediche € 10.000	10	SI ☐ NO ☐

ALLEGATO 8E

(PT ^{b3})	Sez. 5- categorie e somme assicurate- Art. 3 Limiti per evento catastrofale	Punti	(Barrare con X)
	Opzione base: € 20.000.000,00 per anno	0	SI ☐ NO ☐
	Opzione migliorativa 1: € 25.000.000,00 per anno	10	SI ☐ NO ☐

* Si precisa che se in relazione ad una singola variante non viene espressa dal concorrente una scelta barrando la casella SI o NO, si intenderà come espressa volontà del concorrente di non migliorare l'offerta in relazione alla specifica variante, e si intenderà come effettuata la scelta dell'opzione base.

Con la compilazione della presente "Scheda di Offerta Tecnica", si conferma l'accettazione integrale del Capitolato di Polizza di riferimento, salvo le eventuali varianti migliorative espressamente opzionate.

Luogo e data

Firmato digitalmente da (*)

....., lì .././....

.....

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA
ASSICURATIVA

Lotto n° 1 – All Risks Property

Amministrazione aggiudicatrice:	<i>Provincia di Piacenza</i>
Oggetto dell'appalto:	Affidamento dei servizi assicurativi dell'Amministrazione Aggiudicatrice.
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	8277260309

ALLEGATO 9A

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

LOTTO N° 1 – POLIZZA ALL RISKS PROPERTY

La/Il sottoscritta/o:
codice fiscale:
nato a: il: / /
domiciliata/o per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹
con sede legale in:
Via/Piazza: C.A.P.
Telefono:; Fax:; PEC:
codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili, di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che l'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 8 mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento: all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque; all'unità inferiore, qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque;
- non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

¹ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, istitutore, altro.

ALLEGATO 9A

- in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Fermo restando che il valore a base d'asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)
€ 60.000,00

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori:

n° Partita	Descrizione	Forma	Valore	Tasso Imp.le	Premio annuo imponibile	Imposte	Premio annuo lordo
1	Fabbricati	Valore Intero	152.776.653,00	‰	€.....	€.....	€.....
2	Fabbricati soggetti a vincolo	Valore intero	19.210.247,00	‰	€.....	€.....	€.....
3	Contenuto	Valore intero	1.217.879,24	‰	€.....	€.....	€.....
4	Stazioni di monitoraggio	Valore intero	41.428,00	‰	€.....	€.....	€.....
5	Rischio Locativo	Valore intero	9.022.000,00	‰	€.....	€.....	€.....
TOTALE					€.....	€.....	€ *
			di cui € (In cifre) sostenuti per gli oneri relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*				

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Totale	€

ALLEGATO 9A

MUR: Si precisa che il fabbricato di maggior valore è stato identificato nel complesso scolastico ITIS G. Marconi, Via IV Novembre n. 122, Piacenza del valore di € 26.815.900,00 considerando il solo valore dell'immobile e non anche quello del relativo contenuto.

Luogo e data

Firmato digitalmente da (*)

....., lì .././....

.....

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

Lotto n.2 - POLIZZA RC AUTO + A.R.D.

Amministrazione aggiudicatrice:	<i>Provincia di Piacenza</i>
Oggetto dell'appalto:	Affidamento dei servizi assicurativi dell'Amministrazione Aggiudicatrice.
Procedura:	<i>Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	82772792B7

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Lotto N. 2- POLIZZA RCAUTO

La/Il sottoscritto/o:
codice fiscale:
nato a: il: / /
domiciliata/o per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
e legale rappresentante dell'Impresa:
con sede legale in:
Via/Piazza: C.A.P.
Telefono:; Fax:; PEC:
codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 8 mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, procedendo con il seguente arrotondamento: all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque; all'unità inferiore, qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

¹ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, istitutore, altro.

Fermo restando che il valore a base d'asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA RCA/ARD (comprensivo di imposte e altre tasse)
€ 23.000,00

il concorrente presenta offerta con il seguente valore

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE RCA/ARD	
(comprensivo di imposte e altre tasse)	
€..... <i>In cifre</i>	 <i>In lettere</i>

Il premio di cui sopra andrà espresso per tutte le garanzie richiamate nell'elenco mezzi per ciascun mezzo e pertanto terrà conto anche delle garanzie Incendio/ furto espressamente ivi indicate. Per gli autoveicoli assoggettati alla classe di merito si richiede la quotazione, relativamente alla copertura di Responsabilità Civile sulla base delle effettive classi alla data di quotazione. La Società acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio.

Luogo e data

....., lì .../.../....

Firmato digitalmente da()*

.....

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**ALLEGATO ALLA SCHEDA OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 - PROVINCIA DI PIACENZA- ELENCO MEZZI GARA
AGGIORNATO AL 22/04/2020**

N.	TIPOLOGIA MEZZO E INDICAZION E D'USO	SPECIFICHE D'USO DEI VEICOLI SPECIALI	MODELLO	TARGA	VEICOLI CON GANCIO TRAINO	HP	PESO COMPLESS IVO (Q.LI) PER AUTOCARR I, VEIC. AD USO PROMISCU O ED ALTRI MEZZI	AUTO- CARRI: massa trainab ile	KW INDICATI	EVIDENZE PER AUTOCARRI	ALIMENTAZIONE	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE DI MERITO	Valore 31/01/20-31/01/21	Valore 31/01/21-31/01/22	GARANZIE DA ATTIVARSI E QUOTARSI	PREMIO LORDO
1	Autocarro trasporto cose	proprio	Fiat Auto - Fiat Punto	CK150VW			16 Q				Diesel	nov-03	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
2	Autovettura trasporto persone	proprio	Autov. Fiat Panda Active	CZ963TT		13			40		Benzin a	feb-06	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
3	Autovettura trasporto persone	proprio	Autov. Fiat Panda 4x4	CZ964TT		14			44		Benzin a	feb-06	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
4	Autocarro trasporto cose	proprio	Fiat Auto - Fiat Strada	CP873MJ			19 Q			può montare cisterna per trasp. infiammab. (normativa ADR)	Diesel	lug-04	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	

Allegato scheda offerta economica Lotto 2 Polizza RCA/ARD CIG 82772792B7

N.	TIPOLOGIA MEZZO E INDICAZIONE E D'USO	SPECIFICHE D'USO DEI VEICOLI SPECIALI	MODELLO	TARGA	VEICOLI CON GANCIO TRAINO	HP	PESO COMPLESSIVO (Q.LI) PER AUTOCARRI, VEIC. AD USO PROMISCUO ED ALTRI MEZZI	AUTO- CARRI: massa trainabile	KW INDICATI	EVIDENZE PER AUTOCARRI	ALIMENTAZIONE	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE DI MERITO	Valore 31/01/20-31/01/21	Valore 31/01/21-31/01/22	GARANZIE DA ATTIVARSI E QUOTARSI	PREMIO LORDO
5	Autocarro trasporto cose	proprio	Fiat Auto - Fiat Strada	CM418EN			19 Q				Diesel	feb-04	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
6	Autocarro trasporto cose	proprio	Fiat Auto - Fiat Strada	CM420EN			19 Q				Diesel	feb-04	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
7	Autocarro trasporto cose	proprio	Fiat Auto - Fiat Strada	CM422EN			19 Q				Diesel	feb-04	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
8	Autocarro trasporto cose	proprio	Fiat Auto - Fiat Strada	CM423EN			19 Q				Diesel	feb-04	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
9	Autocarro trasporto cose	proprio	Fiat Auto - Fiat Strada	CM077ET			19 Q				Diesel	feb-04	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	

Allegato scheda offerta economica Lotto 2 Polizza RCA/ARD CIG 82772792B7

N.	TIPOLOGIA MEZZO E INDICAZIONE E D'USO	SPECIFICHE D'USO DEI VEICOLI SPECIALI	MODELLO	TARGA	VEICOLI CON GANCIO TRAINO	HP	PESO COMPLESSIVO (Q.LI) PER AUTOCARRI, VEIC. AD USO PROMISCUO ED ALTRI MEZZI	AUTO- CARRI: massa trainabile	KW INDICATI	EVIDENZE PER AUTOCARRI	ALIMENTAZIONE	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE DI MERITO	Valore 31/01/20-31/01/21	Valore 31/01/21-31/01/22	GARANZIE DA ATTIVARSI E QUOTARSI	PREMIO LORDO
10	Autocarro trasporto cose	proprio	Fiat Auto - Fiat Strada	CK046WF			19 Q				Diesel	gen-04	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
11	Autocarro trasporto cose	proprio	Fiat Auto - Fiat Strada	CK048WF			19 Q				Diesel	gen-04	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
12	Autocarro trasporto cose	proprio	Iveco - 35/A	DC112TA			35 Q				Diesel	giu-06	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
13	Autocarro trasporto cose	proprio	Iveco - 35/A	DC113TA	GAN CIO TRAI NO		70 Q di cui 53 rimorchiabili	35			Diesel	giu-06	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
14	Autocarro trasporto cose	proprio	Iveco - 35/A	DC114TA			35 Q				Diesel	giu-06	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	

Allegato scheda offerta economica Lotto 2 Polizza RCA/ARD CIG 82772792B7

Ni	TIPOLOGIA MEZZO E INDICAZION E D'USO	SPECIFICHE D'USO DEI VEICOLI SPECIALI	MODELLO	TARGA	VEICOLI CON GANCIO TRAINO	HP	PESO COMPLESS IVO (Q.LI) PER AUTOCARR I, VEIC. AD USO PROMISCU O ED ALTRI MEZZI	AUTO- CARRI: massa trainab ile	KW INDICATI	EVIDENZE PER AUTOCARRI	ALIMENTAZIONE	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE DI MERITO	Valore 31/01/20-31/01/21	Valore 31/01/21-31/01/22	GARANZIE DA ATTIVARSI E QUOTARSI	PREMIO LORDO
15	Autocarro trasporto cose	proprio	Iveco - 35/A	DC115TA			35 Q				Diesel	giu-06	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
16	Autocarro trasporto cose	proprio	FIAT PANDA VAN	DJ119EV			15 Q				Diesel	mag-07	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
17	Autocarro trasporto cose	proprio	IVECO DAILY	DJ858DG			AUTOCAR RO 70 Q CON RIM.	35			Diesel	mag-07	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
18	Autocarro trasporto cose	proprio	IVECO AUSTERA S - MAGIRUS	DC044TA	GAN CIO TRAI NO		AUTOCAR RO 440 Q CON RIM.	260			Diesel	giu-06	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
19	Carrello elevatore		Steinbock Boss	Matr. telaio 020865			6 Q					ago-05	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	

Allegato scheda offerta economica Lotto 2 Polizza RCA/ARD CIG 82772792B7

Ni	TIPOLOGIA MEZZO E INDICAZIONE E D'USO	SPECIFICHE D'USO DEI VEICOLI SPECIALI	MODELLO	TARGA	VEICOLI CON GANCIO TRAINO	HP	PESO COMPLESSIVO (Q.LI) PER AUTOCARRI, VEIC. AD USO PROMISCUO ED ALTRI MEZZI	AUTO- CARRI: massa trainabile	KW INDICATI	EVIDENZE PER AUTOCARRI	ALIMENTAZIONE	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE DI MERITO	Valore 31/01/20-31/01/21	Valore 31/01/21-31/01/22	GARANZIE DA ATTIVARSI E QUOTARSI	PREMIO LORDO
20	Macch Op.Semov.	lavorazioni edili stradali	ORSENST EIN Escavatore idraulico	PCAA910			M.OPERA TRICE 155 Q.LI				Diesel	lug-97	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
21	Macch Op.Semov.	lavorazioni edili stradali	Fiat Ferri 80-90 Decespugli atrice- Puliscifossi	PCAA034			M.OPERA TRICE 139 Q				Diesel	feb-89	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
22	Macch Op.Semov.		Fresia Sgombrane ve rotativo	BOAA745			M.OPERA TRICE 81 Q				Diesel	lug-90	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
23	Macch Op.Semov.		Caterpillar Caricatore- Escavatore Post.	PVAA481			M.OPERA TRICE 79 Q.LI				Diesel	lug-90	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
24	Macch Op.Semov.	lavorazioni edili stradali	VF VENIERI SPA - TERNA: CARICATORE ESCAVATORE	RCAA470			M.OPERA TRICE 78 Q.LI				Diesel	giu-88	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	

Allegato scheda offerta economica Lotto 2 Polizza RCA/ARD CIG 82772792B7

N.	TIPOLOGIA MEZZO E INDICAZIONE E D'USO	SPECIFICHE D'USO DEI VEICOLI SPECIALI	MODELLO	TARGA	VEICOLI CON GANCIO TRAINO	HP	PESO COMPLESSIVO (Q.LI) PER AUTOCARRI, VEIC. AD USO PROMISCUO ED ALTRI MEZZI	AUTO- CARRI: massa trainabile	KW INDICATI	EVIDENZE PER AUTOCARRI	ALIMENTAZIONE	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE DI MERITO	Valore 31/01/20-31/01/21	Valore 31/01/21-31/01/22	GARANZIE DA ATTIVARSI E QUOTARSI	PREMIO LORDO
			POSTERIORE														
25	Macchina AGRICOLA / Trattore		NEW HOLLAND TD 5040	BC121B			TR.AGR.S. RIM. 59 Q.LI				Diesel	feb-09	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
26	Autovettura trasporto persone	proprio	Autovettura Mitsubishi Pajero	ZA679JL		23			73		Diesel	lug-00	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
27	Rimorchio trasporto cose	privato	De Angelis (pianale)	PC10306			210	RIMO R. COSE				ago-80	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
28	Rimorchio trasporto cose	privato	ELLEBI	AF72468			25	RIMO R. COSE				feb-99	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	

Allegato scheda offerta economica Lotto 2 Polizza RCA/ARD CIG 82772792B7

Ni	TIPOLOGIA MEZZO E INDICAZION E D'USO	SPECIFICHE D'USO DEI VEICOLI SPECIALI	MODELLO	TARGA	VEICOLI CON GANCIO TRAINO	HP	PESO COMPLESS IVO (Q.LI) PER AUTOCARR I, VEIC. AD USO PROMISCU O ED ALTRI MEZZI	AUTO- CARRI: massa trainab ile	KW INDICATI	EVIDENZE PER AUTOCARRI	ALIMENTAZIONE	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE DI MERITO	Valore 31/01/20-31/01/21	Valore 31/01/21-31/01/22	GARANZIE DA ATTIVARSI E QUOTARSI	PREMIO LORDO
29	Macchina operatrice trainata		Agria- Spanditrice	BOA0025			M.OPERA TRICE 19 Q.LI				Diesel	giu-80	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
30	Autovettura trasporto persone	proprio	Autov. Suzuki Jimni 1.3i 16V	CA000ZL		15			60		Benzin a	nov-02	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
31	Autovettura trasporto persone	proprio	Autov. Suzuki Motor Jimni	BS448YG	GAN CIO TRAI NO	15			60		Benzin a	ago-01	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
32	Autovettura trasporto persone	proprio	Suzuki Jimni	CL607TR		16			48		Diesel	set-04	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
33	Autovettura trasporto persone	proprio	Suzuki Jimni	CL521TR		16			48		Diesel	set-04	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	

Allegato scheda offerta economica Lotto 2 Polizza RCA/ARD CIG 82772792B7

Ni	TIPOLOGIA MEZZO E INDICAZION E D'USO	SPECIFICHE D'USO DEI VEICOLI SPECIALI	MODELLO	TARGA	VEICOLI CON GANCIO TRAINO	HP	PESO COMPLESS IVO (Q.LI) PER AUTOCARR I, VEIC. AD USO PROMISCU O ED ALTRI MEZZI	AUTO- CARRI: massa trainab ile	KW INDICATI	EVIDENZE PER AUTOCARRI	ALIMENTAZIONE	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE DI MERITO	Valore 31/01/20-31/01/21	Valore 31/01/21-31/01/22	GARANZIE DA ATTIVARSI E QUOTARSI	PREMIO LORDO
34	Autovettura trasporto persone	proprio	Autov. Suzuki Liana 1.6i 16v	CA999ZK		17			76		Benzin a	nov-02	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
35	Autovettura trasporto persone	proprio	Ford Focus	CN107YB		18			74		Diesel	ott-04	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
36	Autovettura trasporto persone	proprio	Suzuki Jimni	EK253GB		15			62		Benzin a	nov-11	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
37	Autovettura trasporto persone	proprio	Suzuki Jimni	EK254GB		15			62		Benzin a	nov-11	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
38	Autovettura trasporto persone	proprio	Suzuki Jimni	EK255GB		15			62		Benzin a	nov-11	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	

Allegato scheda offerta economica Lotto 2 Polizza RCA/ARD CIG 82772792B7

Ni	TIPOLOGIA MEZZO E INDICAZIONE E D'USO	SPECIFICHE D'USO DEI VEICOLI SPECIALI	MODELLO	TARGA	VEICOLI CON GANCIO TRAINO	HP	PESO COMPLESSIVO (Q.LI) PER AUTOCARRI, VEIC. AD USO PROMISCUO ED ALTRI MEZZI	AUTO- CARRI: massa trainabile	KW INDICATI	EVIDENZE PER AUTOCARRI	ALIMENTAZIONE	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE DI MERITO	Valore 31/01/20-31/01/21	Valore 31/01/21-31/01/22	GARANZIE DA ATTIVARSI E QUOTARSI	PREMIO LORDO
39	Autovettura trasporto persone	proprio	Suzuki Jimni	EJ477MY		15			62		Benzina	nov-11	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
40	Autovettura trasporto persone	proprio	Suzuki Jimni	EK259GB	GAN CIO TRAI NO	15			62		Benzina	nov-11	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
41	Autovettura trasporto persone	proprio	Suzuki Jimni	EK260GB	GAN CIO TRAI NO	15			62		Benzina	nov-11	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
42	Natante	privato	NATANTE CAROLINA SKIFF	EKH0983 YC010					58,8			apr-13	Come risultante alla banca dati telematica	€ 6.301,80	€ 5.671,62	RCA, GA, TL, C , I, F	
43	Autoveicolo uso speciale	Uso special e Ufficio mobile	Veic.uso spec. CitroenXA9 JUMPY	YA480AH			27				Diesel	gen-14	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	

Allegato scheda offerta economica Lotto 2 Polizza RCA/ARD CIG 82772792B7

N.	TIPOLOGIA MEZZO E INDICAZIONE D'USO	SPECIFICHE D'USO DEI VEICOLI SPECIALI	MODELLO	TARGA	VEICOLI CON GANCIO TRAINO	HP	PESO COMPLESSIVO (Q.LI) PER AUTOCARRI, VEICOLI AD USO PROMISCUO ED ALTRI MEZZI	AUTO-CARRI: massa trainabile	KW INDICATI	EVIDENZE PER AUTOCARRI	ALIMENTAZIONE	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE DI MERITO	Valore 31/01/20-31/01/21	Valore 31/01/21-31/01/22	GARANZIE DA ATTIVARSI E QUOTARSI	PREMIO LORDO
44	Autocarro trasporto cose	proprio	Autocarro Fiat Punto Seven diesel 1.3	ET188PL		17					Diesel	dic-13	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
45	Rimorchio uso speciale turistico/sportive	Trasporto natante	rimorchio(portaimbarc.) ELLEBI	AA71738			15					giu-99	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL	
46	Rimorchio trasporto cose	proprio	Umbra Rimorchi	AD45222			12					lug-11	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
47	macchina operatrice semovente	proprio	Dulevo	AKX511							Diesel	set-18	Come risultante alla banca dati telematica	€ 32.720,40	€ 29.448,36	RCA, GA, TL, C, I, F	
48	Autoveicolo uso polizia	uso polizia	Opel X83	YA406AP		17			89		Diesel	gen-19	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	

Allegato scheda offerta economica Lotto 2 Polizza RCA/ARD CIG 82772792B7

Ni	TIPOLOGIA MEZZO E INDICAZION E D'USO	SPECIFICHE D'USO DEI VEICOLI SPECIALI	MODELLO	TARGA	VEICOLI CON GANCIO TRAINO	HP	PESO COMPLESS IVO (Q.LI) PER AUTOCARR I, VEIC. AD USO PROMISCU O ED ALTRI MEZZI	AUTO- CARRI: massa trainab ile	KW INDICATI	EVIDENZE PER AUTOCARRI	ALIMENTAZIONE	IMMATRICOLAZIONE	CLASSE DI MERITO	Valore 31/01/20-31/01/21	Valore 31/01/21-31/01/22	GARANZIE DA ATTIVARSI E QUOTARSI	PREMIO LORDO
49	Autovettura uso proprio	uso proprio	Suzuki Jimni	FY986MJ		16			75		Benzin a	nov-19	Come risultante alla banca dati telematica			RCA, GA, TL, C	
50	Autovettura uso proprio	uso POLIZI A	Alfa Romeo Giulietta	YA644AP		17			88		Diesel	feb-20	Come risultante alla banca dati telematica	€ 0,00		RCA, GA, TL, C	
51	Autovettura uso proprio	uso POLIZI A	Alfa Romeo Giulietta	YA645AP		17			88		Diesel	feb-20	Come risultante alla banca dati telematica	€ 0,00		RCA, GA, TL, C	

LEGENDA:

RCA: Rca

GA: garanzie accessorie

TL: tutela legale

C: cristalli

I: Incendio

F: Furto

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA
ASSICURATIVA

Lotto n° 3 –Tutela legale

Amministrazione aggiudicatrice:	<i>Provincia di Piacenza</i>
Oggetto dell'appalto:	Affidamento dei servizi assicurativi dell'Amministrazione Aggiudicatrice.
Procedura:	<i>Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	8277294F14

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

LOTTO N° 3 – POLIZZA TUTELA LEGALE

La/Il sottoscritta/o:
codice fiscale:
nata/o a: il: / /
domiciliata/o per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹
con sede legale in:
Via/Piazza: C.A.P.
Telefono:; Fax:; PEC:
codice fiscale: Partita I.V.A.:

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 8 mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, procedendo con il seguente arrotondamento: all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque; all'unità inferiore, qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

¹ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, istitutore, altro.

ALLEGATO 9C

- in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Fermo restando che il valore a base d'asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)
€ 19.000,00

Il concorrente presenta offerta con il seguente valore

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE (comprensivo di imposte e altre tasse)	
€..... <i>In cifre</i>	 <i>In lettere</i>

Il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Totale	€

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del tasso annuo lordo offerto ed il parametro retribuzioni annue lorde preventivate, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il tasso annuo lordo nel caso di cui sopra sarà, conseguentemente ricalcolato in funzione del premio annuo lordo offerto.

Si precisa che il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione e che, a mero titolo informativo, nell'annualità 28/02/2019- 29/02/2020 le retribuzioni nette ammontavano ad € 2.815.529,00.

ALLEGATO 9C

Luogo e data

Timbrato digitalmente da (*)

....., lì .././....

.....

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

Lotto n° 4 -KASKO

Amministrazione aggiudicatrice:	<i>Provincia di Piacenza</i>
Oggetto dell’appalto:	Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
Procedura:	<i>Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	8277322632

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

LOTTO N° 4 – POLIZZA KASKO

La/Il sottoscritta/o:
codice fiscale:
nata/o a: il: .../.../...
domiciliata/o per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹
con sede legale in:
Via/Piazza: C.A.P.
Telefono:; Fax:; PEC:
codice fiscale: Partita I.V.A.:

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
che l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 8 mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, istitutore, altro.**

ALLEGATO 9D

dopo la virgola, procedendo con il seguente arrotondamento: all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque; all'unità inferiore, qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque;

non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Fermo restando che il valore a base d'asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)
€ 5.200,00

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori:

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE (comprensivo di imposte e altre tasse)	
€..... <i>In cifre</i>	 <i>In lettere</i>

Il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Totale	€

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del tasso annuo lordo offerto ed il parametro retribuzioni annue lorde preventivate, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il tasso annuo lordo nel caso di cui sopra sarà, conseguentemente, ricalcolato in funzione del premio annuo lordo offerto.

Si precisa che:

- il premio della presente polizza non sarà soggetto a regolazione;
- a titolo meramente indicativo, il numero di Km percorsi nell'annualità 31/12/2018- 31/12/2019 è 1.800 Km.

Luogo e data

Firmato digitalmente da*

....., lì .././....

.....

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

Lotto n° 5 Infortuni

Amministrazione aggiudicatrice:	<i>Provincia di Piacenza</i>
Oggetto dell’appalto:	Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
Procedura:	<i>Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016</i>
Codice identificativo gara (CIG):	8277338367

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

LOTTO N° 5 – POLIZZA INFORTUNI

La/Il sottoscritta/o:
codice fiscale:
nata/o a: il: .../.../...
domiciliata/o per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
con sede legale in:
Via/Piazza: C.A.P.
Telefono:; Fax:; PEC:
codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che l'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 8 mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, procedendo con il seguente arrotondamento: all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque; all'unità inferiore, qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque;
- **non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta** specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

¹ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, istitutore, altro.

ALLEGATO 9E

Fermo restando che il valore a base d'asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)
€ 4.500,00

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori:

Cat.ria	Descrizione	Parametro	Premio per parametro	Premio complessivo
a)	Conducenti e trasportati su mezzi ente	n° 47 veicoli (di cui 1 bicicletta)	€	€
b)	Soggetti autorizzati all'uso del mezzo proprio per missione	n. 1.800 Km annuali	€	€
c)	Amministratori (Presidente della Provincia- Componenti Consiglio Provinciale- Componenti Assemblea dei Sindaci)	n. 52 assicurati	€	€
d)	Soggetti vari	n.10 assicurati	€	€
				€

Si precisa che in sede di ordine fermo di copertura il Contraente si riserva la facoltà di comunicare il n. effettivo di mezzi da assicurarsi alla categoria a) e il n. di amministratori da assicurarsi alla categoria c)

ALLEGATO 9E

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Totale	€

Luogo e data

Sottoscritto digitalmente da (*)

....., lì/../....

.....

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PROVINCIA DI PIACENZA

Il presente documento, denominato “Patto di integrità”, costituisce parte integrante e sostanziale della procedura di seguito indicata e di qualsiasi contratto stipulato a seguito della stessa e deve essere obbligatoriamente e incondizionatamente accettato dall’Operatore Economico, mediante sua sottoscrizione, ai fini della partecipazione alla procedura.

La mancata presentazione del presente documento debitamente sottoscritto o il mancato rispetto delle clausole in esso contenute possono costituire causa di esclusione dalla procedura di affidamento del contratto, di sua risoluzione, ovvero di non inserimento o di cancellazione dall’elenco/albo dei prestatori e fornitori della Provincia di Piacenza.

OGGETTO: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARA AI SENSI DELL’ART. 60 D. LGS. 50/2016, DI SERVIZI ASSICURATIVI IN 5 LOTTI, PER LA PROVINCIA DI PIACENZA: LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY CIG 8277260309 - LOTTO 2 – RCA/ARD CIG: 82772792B7- LOTTO 3 TUTELA LEGALE CIG 8277294F14 - LOTTO 4 KASKO CIG 8277322632 - LOTTO 5 INFORTUNI CIG 8277338367.

PATTO DI INTEGRITA’

tra la **Provincia di Piacenza** (in seguito, per brevità, denominata Provincia), rappresentata dalla dott.ssa Elena Malchiodi, Titolare della P.O. Economato e Stazione Unica Appaltante per i Servizi, firmataria del presente Patto, e l’**operatore economico:**

.....
avente sede legale in Comune di
..... (prov. di), piazza/via
n., (C.F.....; P.IVA.....), partecipante alla
procedura di cui sopra, in persona del titolare o del suo legale rappresentante o procuratore
(si allega al proposito la procura), firmatario del presente Patto,
Sig./Sig.a.....nato/a a.....(prov. di.....) il
.../.../.....

PREMESSA

Richiamati:

- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 1, comma 17, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016, adottato dalla CIVIT in data 11/09/2013 e aggiornato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con

determinazione n. 12 del 25/10/2015, nonché il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 adottato dall'ANAC con determinazione n. 831 del 03/08/2016 e dall'aggiornamento 2017 al PNA approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017;

- Il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della Provincia 2018-2020, in particolare all'art. 28 rubricato "Protocollo di legalità e patto di integrità", riprendendo quanto indicato dal Piano nazionale anticorruzione 2013, prevede, tra l'altro, l'impegno della Provincia ad elaborare un Patto di integrità finalizzato alla regolamentazione dei principi di trasparenza e correttezza, quale misura di prevenzione della corruzione;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (...)";
- Il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 10 del 31/01/2014, le cui disposizioni, per quanto compatibili, si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore della Provincia;
- L'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, secondo il quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd. Codice dei contratti pubblici), ed in particolare gli articoli 42 "Conflitto di interesse", 80 "Motivi di esclusione" e 83 "Criteri di selezione e soccorso istruttorio";
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (...)";
- L'articolo 317 "Concussione" del codice penale;

Considerato:

- Che per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento delle parti ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione, ovvero ai fini dell'inserimento negli elenchi/albi dei prestatori e fornitori e della relativa gestione;
- Che con l'inserimento del Patto di Integrità nella documentazione della procedura si intende contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della medesima, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici;

Rilevato che il citato Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza è stato diffuso in modo capillare all'interno delle strutture della Provincia, assicurandone la conoscibilità a tutti i dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, per cui gli stessi sono consapevoli del dovere di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle sue disposizioni.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti della Provincia in persona dei suoi funzionari e collaboratori a qualsiasi titolo e dell'operatore economico, nell'ambito della procedura in oggetto.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Provincia e di tutti i potenziali contraenti (operatori economici) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto o della concessione e/o di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto, ovvero di essere inserito nell'elenco/albo degli operatori economici e della sua corretta gestione.
3. Come esplicitato nei documenti inerenti la procedura in oggetto, l'espressa accettazione del Patto di Integrità da parte dell'operatore economico, attestata attraverso la sua sottoscrizione, e la presentazione del Patto a corredo della domanda di partecipazione costituiscono condizioni essenziali per l'ammissione alla procedura stessa.
4. Il Patto di Integrità deve essere sottoscritto in calce per accettazione dall'operatore economico, secondo le modalità di cui all'articolo 6, e deve essere consegnato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, pena la possibile esclusione dalla procedurastessa.
5. Il Patto d'Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del contratto eventualmente affidato: nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, attraverso l'inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.

Articolo 2

Obblighi della Provincia

1. Il personale della Provincia, impiegato ad ogni livello nell'espletamento della procedura di affidamento e, qualora previsto, nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, è consapevole del presente Patto, il cui spirito condivide pienamente, e delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza.
2. Il personale della Provincia si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione ed alla fase di esecuzione del contratto pubblico qualora versi in una situazione di conflitto di interessi determinante l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'articolo 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia, ovvero quando, intervenendo nello svolgimento della procedura e/o della fase di esecuzione del contratto o potendo influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura o fase stesse.
3. La Provincia si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché i propri dipendenti e collaboratori non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad

altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto, ovvero di inserimento nell'elenco/albo e sua gestione.

4. Durante la procedura in oggetto la Provincia si impegna a trattare tutti i partecipanti in maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti gli offerenti e a non divulgare ad alcun partecipante informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l'esecuzione del contratto.
5. Nessuna sanzione può essere comminata all'operatore economico che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o collaboratori della Provincia.
6. La Provincia è tenuta a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Articolo 3 **Obblighi dell'operatore economico**

1. L'operatore economico si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o ad altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o alla gestione del contratto, ovvero all'inserimento nell'elenco/albo degli operatori economici in oggetto.
2. L'operatore economico dichiara di non aver influenzato la procedura diretta a stabilire il contenuto del bando, avviso o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Provincia.
3. L'operatore economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna per il futuro a non corrispondere né a promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto, ovvero l'inserimento nell'elenco/albo e la sua gestione.
4. L'operatore economico si impegna a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria e ad informare tempestivamente la Provincia, in persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori della Provincia o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto o all'inserimento nell'elenco/albo e sua gestione. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di cui al presente comma, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera C) del presente Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del codice penale (concussione) nei confronti di personale che abbia esercitato funzioni pubbliche relative alla procedura di affidamento ed alla esecuzione del contratto ovvero alla procedura di costituzione e gestione dell'elenco/albo.
5. L'operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all'Autorità giudiziaria e ad informare la Provincia, in persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi.
6. L'operatore economico dichiara:
 - A. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza;
 - B. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri;
 - C. concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte;
 - D. di non avere in corso né di avere concluso intese e/o accordi con altri partecipanti alla

procedura volti ad alterare, limitare od eludere la concorrenza del mercato.

7. L'operatore economico dichiara di essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Provincia. L'operatore economico è consapevole che, anche ai fini della completa conoscenza del codice di comportamento di cui al d.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, la Provincia ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 62/2013, garantendone l'accessibilità a chiunque sul proprio sito istituzionale e si impegna a trasmettere copia dei predetti Codici ai propri collaboratori.
8. L'operatore economico si impegna a segnalare alla Provincia, entro il termine di presentazione dell'offerta:
 - eventuali rapporti di parentela e affinità sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto ai dipendenti e dirigenti della Provincia, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012;
 - eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Provincia coinvolto nella procedura e/o nell'esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti.
9. L'operatore economico si impegna ad informare tutto il personale di cui in qualsiasi modo si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi che ne scaturiscono, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
10. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Provincia, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi.
11. L'operatore economico si impegna a segnalare alla Provincia qualsiasi tipo di incarico conferito o contratto concluso con dipendenti ed ex dipendenti della Provincia stessa, anche ai fini della verifica circa il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 in premessa citato.
12. L'operatore economico assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, previsioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui alle procedure in oggetto.
13. L'operatore economico si impegna ad inserire clausole di integrità e anticorruzione analoghe a quelle previste nei precedenti commi, ovvero clausola di osservanza del presente Patto da parte del subappaltatore e del subcontraente, nei contratti di subappalto e nei subaffidamenti di cui all'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 ed è consapevole che, in caso contrario, le relative autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 4

Violazione del Patto di integrità

1. L'operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura che di affidatario del contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, accertato dalla Provincia all'esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
 - A. esclusione del concorrente dalla procedura;
 - B. perdita o risoluzione del contratto;

C. risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- inadempimento dell'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Provincia e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale nei confronti dei pubblici amministratori in servizio presso la Provincia che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto;
- misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell'operatore economico (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 353bis del codice penale;

D. escussione della garanzia provvisoria (art. 93, comma 1, d.lgs.50/2016);

E. escussione della garanzia per l'esecuzione del contratto (art. 93, comma 8, d.lgs. 50/2016);

F. responsabilità per danno, anche di immagine, arrecato alla Provincia nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

G. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura, nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

H. esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dall'a Provincia per una durata di tre anni;

I. cancellazione da elenchi o albi di prestatori e fornitori della Provincia.

Articolo 5

Efficacia del Patto di integrità

1. Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla completa esecuzione dell'eventuale contratto conseguente alla procedura di affidamento. Il presente Patto è sottoscritto con firma autografa leggibile in calce ed in ogni sua pagina dall'operatore economico aggiudicatario e costituisce allegato del contratto al quale accede automaticamente, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 6 Sottoscrizione del Patto di integrità

1. La mancata accettazione incondizionata del presente Patto, mediante sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante, ovvero, in caso di consorzi non ancora costituiti o raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno in seguito i predetti consorzi o RTI, ovvero, in caso di avvalimento, dai legali rappresentanti delle imprese ausiliata ed ausiliaria, comporta l'esclusione dalla gara.

Articolo 7 Pubblicità del Patto di integrità

1. Il Patto di integrità è pubblicato sul sito della Provincia nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Articolo 8

Autorità competente per le controversie

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di Integrità fra la Provincia e gli operatori economici interessati e tra gli stessi operatori, è

competente il Foro di Piacenza.

_____ lì,

Per la Provincia di Piacenza
La Titolare della P.O.
Dott.ssa Elena Malchiodi

Per l'operatore economico
Il titolare/rappresentante legale
.....

**(il presente documento si intende
tacitamente sottoscritto “per accettazione”
dalla Provincia, in persona della Titolare di
cui sopra)**



--

--

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

[illegible]

4.	COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DATA DI NASCITA
	SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

5.	COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DATA DI NASCITA
	SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
codice sub. codice (*)				Anno Numero <!-- Visual representation of the grid -->

[illegible][illegible][illegible][illegible]

EURO (lettere)

--

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA					CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
					AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno	mese	anno				

FIRMA

FIRMA	

n. _____ / _____

cod. ABI

CAB

firma _____



--

--

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

4.	COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DATA DI NASCITA SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE	giorno mese anno

5.	COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DATA DI NASCITA SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE	giorno mese anno

6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
codice sub. codice (*)				Anno Numero

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

[illegible][illegible][illegible][illegible]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

--

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA					CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
					AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno	mese	anno				



--

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

4.	COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA
	SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.
		CODICE FISCALE	giorno mese anno

5.	COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA
	SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.
		CODICE FISCALE	giorno mese anno

6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
codice sub. codice (*)				Anno Numero

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

[illegible][illegible][illegible]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA					CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
					AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno	mese	anno				

Provincia di Piacenza - Situazione sinistri

LOTTO N. 1- Polizza All Risks

Si segnala che attualmente l'ente ha in corso le polizze Incendio e Furto i cui rischi vengono accorpati nella polizza All Risks con la gara in corso.

Non vi sono polizze elettronica in corso.

Situazione sinistri aggiornata ad Aprile 2020 - dati compagnia- importi al lordo di franchigie e scoperti

Sinistri polizza Incendio

Polizza Incendio n. 107165037 in corso dal 29/03/2015 al 29/03/2017- statistica sinistri aggiornata al 01/04/2020

Polizza Incendio n. IT00019257PR in corso dal 29/03/2017 al 30/09/2020- statistica sinistri aggiornata al 02/04/2020

POLIZZA	SINISTRO	TIPO SINISTRO	STATO	AVVENIMENTO	DENUNCIA	IMPORTO	DESCRIZIONE DETTAGLIATA
107165037	1/8101/2015/6591		CHIUSO SS	anno 2015			
IT00019257PR18A	4164983	Vandalism / Malicious Dmg	PAGATO	4-Jun-18	12-Jul-18	15.051,30	Vandalism - water damage
IT00019257PR18A	4386855	Accidental Damage	APERTO	11-Mar-19	29-Mar-19		CAUSE STRONG WIND, LIGHT POLE FAILED ON THIRD PART VEHICLE.

Sinistri polizza Furto

Polizza Furto n. 2038535 in corso dal 31/05/2015 al 31/05/2016 - statistica sinistri aggiornata al 01/04/2020

Polizza Furto n. 2044393 in corso dal 31/05/2016 al 31/05/2017 - statistica sinistri aggiornata al 01/04/2020

Polizza Furto n. 2047043 in corso dal 31/05/2017 al 30/09/2020 - statistica sinistri aggiornata al 01/04/2020

Situazione sinistri aggiornata ad Aprile 2020 - dati compagnia- importi al lordo di franchigie e scoperti

POLIZZA	SINISTRO	TIPO SINISTRO/danneggiato	STATO	AVVENIMENTO	DENUNCIA	IMPORTO	DESCRIZIONE DETTAGLIATA
2047043	2019/409931/00	LICEO SCIENTIFICO L. RESPIGHI	APERTO	2019		€ 3.500,00	
2047043	2019/409983/00	LICEO SCIENTIFICO L. RESPIGHI	APERTO	2019		€ 3.500,00	
2047043	2019/410028/00	ISTITUTO G.D. ROMAGNOSI SEDE A	APERTO	2019		€ 3.500,00	
2047043	2019/410045/00	LICEO SCIENTIFICO L. RESPIGHI	APERTO	2019		€ 3.500,00	

Non ci sono sinistri denunciati sulle polizze n. 2038535 e 2044393.

LOTTO N. 2- Polizza Rca/Ard

Polizza Libro Matricola Auto n. n. 118627764 - in corso dal 31/01/2018 al 31/01/2021

Polizza Libro Matricola Auto n. 118611264- in corso dal 31/01/2017 al 31/01/2018

Polizza Libro Matricola Auto n. 70158, N. 76397- in corso dal 31/01/2015 al 31/01/2017

Situazione sinistri aggiornata al 01/04/2020- importi al lordo di franchigie e scoperti

Polizza	Esercizio	Numero Sinistro	Stato	Importi Pagati
118627764	2018	1/8001/2018/79373	LIQUIDATO	€ 321,53
118627764	2018	1/8101/2018/1010333	CHIUSO SENZA SEGUITO	
118627764	2019	1/8101/2019/253032	LIQUIDATO	€ 6.060,00
118627764	2019	1/8101/2019/282957	CHIUSO SENZA SEGUITO	
118627764	2019	1/8101/2019/714604	LIQUIDATO	€ 2.830,00
118627764	2018	1/8201/2018/251080	CHIUSO SENZA SEGUITO	
118611264	2017	1/8101/2017/978999	LIQUIDATO	€ 1.000,00
118611264	2017	1/8101/2017/807352	LIQUIDATO	€ 10.101,73
118611264	2017	1/8101/2017/647388	CHIUSO SENZA SEGUITO	
76397	2016	1/8101/2016/275172	LIQUIDATO	€ 1.820,00
76397	2016	1/8101/2016/660689	CHIUSO SENZA SEGUITO	
70158	2015	//		

Sulla polizza n. 70158 non grava alcun sinistro

LOTTO N.3- Tutela Legale

Pol. Tutela Legale n. IFLE002743- in corso dal 30/09/2018 al 30/09/2020

Pol. Tutela Legale n. 51644115, n. 148456027, n. 155263513- in corso dal 01/10/2015 al 30/09/2018

Situazione sinistri aggiornata al 01/04/2020- importi al lordo di franchigie e scoperti

Polizza	Anno	Numero sinistro	Stato	Data	Liquidato	Riservato
155263513	2018	1-8303-2019-0000119	Riservato	24-set-18		
148456027	2017	1-8303-2017-0001092	Liquidato	20-giu-17	€ 5.339,28	
148456027	2017	1-8303-2017-0000308	Liquidato	23-gen-17	€ 5.842,46	
148456027	2017	1-8303-2017-0000331	Liquidato	13-gen-17	€ 1.447,41	
51644115	2016	1-8303-2016-0000813	Liquidato	31-mar-16	€ 3.589,58	

Non risultano sinistri sulla polizza n. IFLE002743

LOTTO N. 4- Polizza Kasko

Polizza Kasko n. n. 55339- in corso dal 29/03/2017 al 30/09/2020

Pol. Kasko n. 48452- in corso dal 29/03/2015 al 29/03/2017

Situazione sinistri aggiornata al 01/04/2020. Gli importi indicati sono al lordo di franchigie e scoperti.

N. POLIZZA	N. SINISTRO	DATA SINISTRO	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO INDENNIZZATO	STATUS SX
55339	1/8001/2019/237061	anno 2019	0,00	€ 500,00	LIQUIDATO
48452					

Non risultano sinistri sulla polizza n. 48452

LOTTO N. 5- Polizza Infortuni

Pol. Infortuni n. 157808833 - in corso dal 31/12/2017 al 31/12/2020

Pol. Infortuni n. 16052680487 e n. 2133544 – in corso dal 31/12/2011 al 31/12/2017

Situazione sinistri aggiornata al 01/04/2020. Importi al lordo di franchigie e scoperti.

POLIZZA	SINISTRO	STATO	AVVENIMENTO
157808833			
15052680487			
2133544	2012/248549/00	CHIUSO SS	18/05/2012
2133544	2012/275241/00	CHIUSO SS	11/10/2012
2133544	2015/222934/00	CHIUSO SS	04/12/2014
2133544	2015/19194/00	CHIUSO SS	04/12/2014
2133544	2017/16541/00	CHIUSO SS	01/12/2016

Non risultano sinistri sulla polizza n. 157808833

Non risultano sinistri sulla polizza n. 15052680487



PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 620/2020 del Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti ad oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARA AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS. 50/2016, DI SERVIZI ASSICURATIVI IN 5 LOTTI, PER LA PROVINCIA DI PIACENZA: LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY CIG 8277260309, LOTTO 2 - RCA/ARD CIG: 82772792B7 LOTTO 3 TUTELA LEGALE CIG 8277294F14 - LOTTO 4 KASKO CIG 8277322632 - LOTTO 5 INFORTUNI CIG 8277338367: APPROVAZIONE PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 23, CC. 14 E 15 D.LGS. 50/2016, CAPITOLATI SPECIALI DI POLIZZA, BANDO, DISCIPLINARE E MODULISTICA DI PARTECIPAZIONE si esprime il visto in qualità di responsabile dei capitoli n. .

Piacenza li, 15/05/2020

Sottoscritto dal Funzionario
(CACCIATORE FRANCESCO)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 549 del 15/05/2020

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Proposta n° 620/2020

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARA AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS. 50/2016, DI SERVIZI ASSICURATIVI IN 5 LOTTI, PER LA PROVINCIA DI PIACENZA: LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY CIG 8277260309, LOTTO 2 - RCA/ARD CIG: 82772792B7 LOTTO 3 TUTELA LEGALE CIG 8277294F14 - LOTTO 4 KASKO CIG 8277322632 - LOTTO 5 INFORTUNI CIG 8277338367: APPROVAZIONE PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 23, CC. 14 E 15 D.LGS. 50/2016, CAPITOLATI SPECIALI DI POLIZZA, BANDO, DISCIPLINARE E MODULISTICA DI PARTECIPAZIONE.

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 22/05/2020

Sottoscritto dal titolare della P.O.
"Gestione delle attività finanziarie"
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 549 del 15/05/2020

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARA AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS. 50/2016, DI SERVIZI ASSICURATIVI IN 5 LOTTI, PER LA PROVINCIA DI PIACENZA: LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY CIG 8277260309, LOTTO 2 - RCA/ARD CIG: 82772792B7 LOTTO 3 TUTELA LEGALE CIG 8277294F14 - LOTTO 4 KASKO CIG 8277322632 - LOTTO 5 INFORTUNI CIG 8277338367: APPROVAZIONE PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 23, CC. 14 E 15 D.LGS. 50/2016, CAPITOLATI SPECIALI DI POLIZZA, BANDO, DISCIPLINARE E MODULISTICA DI PARTECIPAZIONE.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 22/05/2020

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale